REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 27 marzo 2015 **Anno XLVI - N. 30**

Baone (Pd), Valle San Giorgio, Villa Mantua Benavides.
A Valle San Giorgio un recente restauro condotto con i fondi della Comunità europea, dello Stato italiano e del Comune di Baone, ha restituito alla cinquecentesca villa Manuta Benavides l'eleganza e la bellezza di un tempo. La villa edificata alla fine del '500 dagli eredi di Marco Manua Benavides divenne durate i secoli XVII e XVIII luogo di villeggiatura per il casato spagnolo e per i suoi ospiti. Quando, nel 1762 la casata di estinse, la villa fu adibita a canonica del vescovo Giustiniani e, agli inizi dell'Ottocento, divenne di proprietà dell'Amministrazione comunale.

(Archivio fotografico Parco regionale dei Colli Euganei – foto Marco Pavarin)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **44** del 27 marzo 2015
Indizione delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto ed attribuzione dei seggi alle circoscrizioni elettorali. 1
[Elezioni amministrative]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **289** del 10 marzo 2015
Sistemi Territoriali S.p.A. - Realizzazione di un nuovo corpo arginale con allargamento dell'alveo del Po di Levante al fine di realizzare un bacino di evoluzione per l'inversione di rotta delle navi in ingresso a Porto Levante - Rilascio del giudizio favorevole di V.I.A. ed approvazione ed autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGR n. 527/2013). Contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.. 4
[Ambiente e beni ambientali]

n. **293** del 10 marzo 2015
Approvazione del Regolamento d'uso del Marchio collettivo d'origine "Fango D.O.C. - Thermae Abano Montegrotto - Regione Veneto". L.R. 7 aprile 2000, n. 16. DGR n. 857 del 15 marzo 2010. 33
[Acque]

n. **298** del 10 marzo 2015
Approvazione dello Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (ASPO) per l'attuazione della bonifica e riqualificazione ambientale del sito in località Val da Rio, Borgo San Giovanni - Chioggia (VE) in attuazione del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. 82
[Ambiente e beni ambientali]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 295106)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 44 del 27 marzo 2015

Indizione delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto ed attribuzione dei seggi alle circoscrizioni elettorali.

[Elezioni amministrative]

Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale", con il presente Decreto sono convocati i comizi elettorali per le elezioni regionali 2015, che si terranno nella data all'uopo indicata, ed è altresì stabilito il numero di seggi consiliari spettanti a ciascuna circoscrizione elettorale provinciale.

Il Presidente

Premesso che l'articolo 122 della Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e che la legge 2 luglio 2004, n. 165 recante *"Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione"* stabilisce, tra gli altri, i principi fondamentali in materia di sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali;

Visto che - al fine di realizzare le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in tema di c.d. *election day* e di ottenere i conseguenti risparmi di spesa - con l'articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" e con successivo decreto legge n. 27 del 17 marzo 2015, è stato modificato l'articolo 5, comma 1, della legge 165/2004, che ora così testualmente dispone: "*Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.*";

Preso atto che, come comunicato con circolare del Ministero dell'Interno n. 9/2015 del 24 marzo 2015, con Decreto del 19 marzo 2015 il Ministro dell'Interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative per domenica 31 maggio 2015;

Visto lo Statuto regionale approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, in particolare gli articoli 34 e 51 che dispongono, rispettivamente, sull'elezione e la composizione del Consiglio regionale e sull'elezione del Presidente della Giunta;

Vista la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 *"Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale*" e ss.mm. e ii., ed in particolare i seguenti articoli:

- articolo 2, il quale prevede che il numero dei consiglieri regionali è determinato con riferimento alla popolazione residente definita in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale e che fanno, inoltre, parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente;

- articolo 4, il quale stabilisce che il territorio regionale è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, e precisa le modalità per la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni medesime;

- articolo 11, che dispone che le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, "che hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno", sono indette con Decreto del Presidente della Giunta regionale in carica, provvedimento che comprende, oltre alla convocazione dei comizi elettorali, anche l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione elettorale; il Decreto è comunicato immediatamente ai Sindaci dei Comuni della Regione, che ne

danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni, nonché ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di Provincia della Regione e al Presidente della Corte d'Appello del capoluogo della Regione; il Decreto è inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 "*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*" e ss.mm. e ii.;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43 "*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*" e ss.mm. e ii.;

Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in tema di c.d. *election day*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 recante "*Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*";

decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di convocare per **domenica 31 maggio 2015** i comizi per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto, atteso che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19 marzo 2015 sono state indette per la stessa data le elezioni amministrative;

3. di indicare, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, il seguente numero di seggi, attribuito a seguito del riparto risultante dalla tabella allegata (**Allegato A**) al presente Decreto:

- Circoscrizione elettorale di Belluno 2 seggi
- Circoscrizione elettorale di Padova 9 seggi
- Circoscrizione elettorale di Rovigo 2 seggi
- Circoscrizione elettorale di Treviso 9 seggi
- Circoscrizione elettorale di Venezia 9 seggi
- Circoscrizione elettorale di Verona 9 seggi
- Circoscrizione elettorale di Vicenza 9 seggi

4. di comunicare immediatamente il presente Decreto, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 5/2012, ai Sindaci dei Comuni della Regione che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;

5. di comunicare immediatamente il presente Decreto, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettere b) e c) della legge regionale n. 5/2012, ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di Provincia della Regione e al Presidente della Corte d'Appello di Venezia;

6. di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione del coordinamento delle attività necessarie a dare esecuzione al presente atto, come peraltro già disposto nel decreto n. 2 del 13 febbraio 2015 del medesimo Segretario Generale;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Dpgr n. 44 del 27 marzo 2015

TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DEI SEGGI TRA LE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

ai sensi degli articoli 2 e 4, commi 1 e 2, della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale*" e ss. mm. e ii.

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	**POPOLAZIONE RESIDENTE** (censimento del 9 ottobre 2011)	QUOZIENTE: **99.126**		
		Quozienti interi	Resti	**Seggi assegnati**
Belluno	210.001	**2**	0,11852	**2**
Padova	921.361	**9**	0,29484	**9**
Rovigo	242.349	**2**	0,44485	**2**
Treviso	876.790	**8**	**0,84520**	**9** (8+1)
Venezia	846.962	**8**	**0,54429**	**9** (8+1)
Verona	900.542	**9**	0,08482	**9**
Vicenza	859.205	**8**	**0,66780**	**9** (8+1)
TOTALE	**4.857.210**	**46**	**(+ 3)**	**49**

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 294260)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 289 del 10 marzo 2015

Sistemi Territoriali S.p.A. - Realizzazione di un nuovo corpo arginale con allargamento dell'alveo del Po di Levante al fine di realizzare un bacino di evoluzione per l'inversione di rotta delle navi in ingresso a Porto Levante - Rilascio del giudizio favorevole di V.I.A. ed approvazione ed autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGR n. 527/2013). Contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla società Sistemi Territoriali S.p.A., autorizzandone contestualmente il progetto definitivo e rilasciando la relativa relazione paesaggistica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza acquisita con prot. n. 357768 del 26/08/2014; parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 111 nell'adunanza del 29/09/2014; parere n. 451643 del 28/10/2014 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; relazioni istruttorie tecniche n. 345/2014 e n. 34/2015 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV); parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 506 del 11/02/2015.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 26/08/2014 è stata presentata dalla Società Sistemi Territoriali S.p.A. con sede legale in Padova, Piazza Zanellato n. 5, CAP 35131, C.F. 06070650582 - P. IVA 030756000274, domanda di procedura di valutazione d'impatto ambientale e contestuale approvazione ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 575/13), acquisita con prot. n. 357768 del 26/08/2014.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso il Dipartimento Ambiente - Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA della Regione Veneto il progetto definitivo ed il relativo studio di impatto ambientale comprensivo di sintesi non tecnica, provvedendo a pubblicare, in data 25/08/2014 ed in data 16/09/2014 sul quotidiano "La Voce di Rovigo", l'annuncio di avvenuto deposito della documentazione presso la Regione Veneto, la Provincia di Rovigo, ed i Comuni di Rosolina e Porto Viro.

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 398737 del 24/09/2014 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA - ha comunicato l'avvio del procedimento.

In data 12/09/2014 presso la sala consiliare del Comune di Rosolina il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni direttamente interessati dalla realizzazione dell'intervento.

Nella seduta del 24/09/2014 il progetto è stato presentato alla Commissione Regionale VIA ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame.

In data 22/10/2014, con nota acquisita agli atti con prot. n. 458763 del 31/10/2014, il proponente ha richiesto la sospensione dei termini della procedura, successivamente riattivata a partire dal 11/12/2014, in riscontro alla richiesta formulata dallo stesso proponente ed acquisita con prot. n. 531388 del 11/12/2014.

Il gruppo istruttorio incaricato della Commissione Regionale VIA ha effettuato un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento in data 12/01/2015, preceduto da un incontro nella stessa giornata.

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita rispettivamente:

- in data 11/12/2014, acquisita con prot. n. 531388 del 11/12/2014;
- in data 06/02/2015, acquisita con prot. n. 56814 del 10/02/2015.

Sono pervenute le osservazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. formulate dai seguenti soggetti:

- Consorzio di Bonifica Delta del Po (nota prot. 334 del 15/01/2015, acquisita agli atti con prot. 20147 dl 16/01/2015);
- Comune di Rosolina (nota prot. n. 886 del 21/01/2015 e nota prot. 1272 del 28/01/2015, acquisite agli atti rispettivamente con prot. n. 26606 del 21/01/2015 e prot. n. 41375 del 30/01/2015).

In riferimento alle osservazioni pervenute Sistemi Territoriali S.p.A. ha trasmesso la nota prot. n. 118 del 28/01/2015, acquisita agli atti con prot. n. 37746 del 30/01/2015.

Nell'adunanza del 29/09/2014, con voto n. 111, la Commissione Tecnica Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza ai fini idraulici.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:

- con nota prot. n. 398792 del 24/09/2014 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA ha trasmesso alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisirne un parere in merito, la documentazione depositata dal proponente ai fini della valutazione di incidenza;
- la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 530180 del 11/12/2014 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 345/2014 con la quale la stessa propone all'autorità competente per l'approvazione degli interventi un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza;
- con nota prot. n. 545981 del 22/12/2014 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA ha trasmesso alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) l'aggiornamento della relazione per la Valutazione di Incidenza (rev. 02 dicembre 2014), inviata dal proponente con nota prot. 1808 del 11/12/2014 ed acquisita agli atti con prot. n. 531388 del 11/12/2014;
- la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 52527 del 06/02/2015 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 34/2015 con la quale la stessa, confermando ed integrando le prescrizioni di cui alla relazione tecnica istruttoria n. 345/2014, propone all'autorità competente per l'approvazione degli interventi un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza, prendendo atto della dichiarazione del redattore della stessa il quale dichiara che: "*con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui siti della rete Natura 2000*".

Con riferimento alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento:

- essendo l'area oggetto dell'intervento parzialmente ricadente all'interno della fascia degli ambiti di tutela disposta dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., il proponente, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha provveduto a trasmettere la documentazione progettuale, ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto;
- in data 28/10/2014 con prot. n. 451643 del 28/10/2014 è stato acquisito il parere favorevole n. 17054 del 15/10/2014 trasmesso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A. è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr..

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 506 del 11/02/2015, **Allegato A** al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame ed in ordine alla valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere n. 506 del 11/02/2015.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99, tenuto conto del parere favorevole di compatibilità ambientale precedentemente reso, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico per una spesa complessiva di Euro 3.510.000,00ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, ha espresso altresì all'unanimità dei presenti parere favorevole all'approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli

interventi ed al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere n. 506 del 11/02/2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2 c. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. 575/2013;

VISTE le relazioni istruttorie tecniche 345/2014 e n. 34/2015 inviate dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) e la DGR n. 2299/2014 inerente "*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative*", che ha sostituito e revocato la DGR n. 3173/2006;

VISTO il parere n. 451643 del 28/10/2014 rilasciato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Tecnica Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 111 nell'adunanza del 29/09/2014;

VISTO il parere n. 506 del 11/02/2015, **Allegato A** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 506 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 11/02/2015, **Allegato A** al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, dell'approvazione ed autorizzazione del progetto definitivo per la *"Realizzazione di un nuovo corpo arginale con allargamento dell'alveo del Po di Levante al fine di realizzare un bacino di evoluzione per l'inversione di rotta delle navi in ingresso a Porto Levante"*, presentato dalla società Sistemi Territoriali S.p.A. con sede legale in Padova, Piazza Zanellato n. 5, CAP 35131, C.F. 06070650582 - P. IVA 030756000274, e del rilascio della relazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2014 per il medesimo intervento;

2. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed in ordine alla valutazione di incidenza per il progetto in oggetto, secondo le prescrizioni di cui al parere n. 506 del 11/02/2015, **Allegato A** al presente provvedimento;

3. di approvare ed autorizzare la realizzazione degli interventi del progetto definitivo per la *"Realizzazione di un nuovo corpo arginale con allargamento dell'alveo del Po di Levante al fine di realizzare un bacino di evoluzione per l'inversione di rotta delle navi in ingresso a Porto Levante"*, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 23 della L.R. 10/99 (DGR n. 575/2013), con le prescrizioni di cui al parere n. 506 del 11/02/2015, **Allegato A** al presente provvedimento, fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;

4. di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

5. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

6. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

7. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

10. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative dell'esecuzione del presente atto;

11. di trasmettere il presente provvedimento alla società Sistemi Territoriali S.p.A. con sede legale in Padova, Piazza Zanellato n. 5, CAP 35131, C.F. 06070650582 - P. IVA 030756000274 e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Rovigo, ai Comuni di Rosolina e Porto Viro (RO), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, al Consorzio di Bonifica Delta del Po, all'Ente Parco Regionale Delta del Po, alla Sezione Urbanistica, alla Sezione Mobilità, alla Sezione Difesa del Suolo, alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione Rovigo ed al Dipartimento Riforma Settore Trasporti;

12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

13. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 289 del 10 marzo 2015 pag. 1/25

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 506 del 11/02/2015

Oggetto: SISTEMI TERRITORIALI S.p.A. – Realizzazione di un nuovo corpo arginale con allargamento dell'alveo del Po di Levante al fine di realizzare un bacino di evoluzione per l'inversione di rotta delle navi in ingresso a Porto Levante - Comuni di localizzazione: Rosolina, Porto Viro (RO) - Procedura di V.I.A. e contestuale approvazione ed autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii. (DGR 575/13).

PREMESSA

In data 26/08/2014 è stata presentata dalla Società Sistemi Territoriali S.p.A. con sede legale in Padova, Piazza Zanellato n. 5, CAP 35131, C.F. 06070650582 - P. IVA 030756000274, domanda di procedura di valutazione d'impatto ambientale e contestuale approvazione ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 575/13), acquisita con prot. n. 357768 del 26/08/2014.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso il Dipartimento Ambiente – Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA della Regione Veneto il progetto definitivo ed il relativo studio di impatto ambientale comprensivo di sintesi non tecnica, provvedendo a pubblicare, in data 25/08/2014 ed in data 16/09/2014 sul quotidiano "La Voce di Rovigo", l'annuncio di avvenuto deposito della documentazione presso la Regione Veneto, la Provincia di Rovigo, ed i Comuni di Rosolina e Porto Viro.

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 398737 del 24/09/2014 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA – ha comunicato l'avvio del procedimento.

In data 12/09/2014 presso la sala consiliare del Comune di Rosolina il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni direttamente interessati dalla realizzazione dell'intervento.

Nella seduta del 24/09/2014 il progetto è stato presentato alla Commissione Regionale VIA ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame.

In data 22/10/2014, con nota acquisita agli atti con prot. n. 458763 del 31/10/2014, il proponente ha richiesto la sospensione dei termini della procedura, successivamente riattivata a partire dal 11/12/2014, in riscontro alla richiesta formulata dallo stesso proponente ed acquisita con prot. n. 531388 del 11/12/2014.

Il gruppo istruttorio incaricato della Commissione Regionale VIA ha effettuato un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento in data 12/01/2015, preceduto da un incontro nella stessa giornata.

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita rispettivamente:

- in data 11/12/2014, acquisita con prot. n. 531388 del 11/12/2014;
- in data 06/02/2015, acquisita con prot. n. 56814 del 10/02/2015.

Sono pervenute le osservazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. formulate dai seguenti soggetti:

- Consorzio di Bonifica Delta del Po (nota prot. 334 del 15/01/2015, acquisita agli atti con prot. 20147 dl 16/01/2015);
- Comune di Rosolina (nota prot. n. 886 del 21/01/2015 e nota prot. 1272 del 28/01/2015, acquisite agli atti rispettivamente con prot. n. 26606 del 21/01/2015 e prot. n. 41375 del 30/01/2015).

In riferimento alle osservazioni pervenute Sistemi Territoriali S.p.A. ha trasmesso la nota prot. n. 118 del 28/01/2015, acquisita agli atti con prot. n. 37746 del 30/01/2015.

Nell'adunanza del 29/09/2014, con voto n. 111, la Commissione Tecnica Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza ai fini idraulici.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:

- con nota prot. n. 398792 del 24/09/2014 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA ha trasmesso alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisirne un parere in merito, la documentazione depositata dal proponente ai fini della valutazione di incidenza;
- la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 530180 del 11/12/2014 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 345/2014 con la quale la stessa propone all'autorità competente per l'approvazione degli interventi un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza;
- con nota prot. n. 545981 del 22/12/2014 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA ha trasmesso alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) l'aggiornamento della relazione per la Valutazione di Incidenza (rev. 02 dicembre 2014), inviata dal proponente con nota prot. 1808 del 11/12/2014 ed acquisita agli atti con prot. n. 531388 del 11/12/2014;
- la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 52527 del 06/02/2015 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 34/2015 con la quale la stessa, confermando ed integrando le prescrizioni di cui alla relazione tecnica istruttoria n. 345/2014, propone all'autorità competente per l'approvazione degli interventi un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza, prendendo atto della dichiarazione del redattore della stessa il quale dichiara che: "*con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui siti della rete Natura 2000*".

Con riferimento alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento:

- essendo l'area oggetto dell'intervento parzialmente ricadente all'interno della fascia degli ambiti di tutela disposta dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., il proponente, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha provveduto a trasmettere la documentazione progettuale, ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto;
- in data 28/10/2014 con prot. n. 451643 del 28/10/2014 è stato acquisito il parere favorevole n. 17054 del 15/10/2014 trasmesso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 289 del 10 marzo 2015

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A. è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr..

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Lo scopo del presente progetto definitivo, redatto a cura della Società Sistemi Territoriali S.p.A., è la realizzazione di un nuovo corpo arginale con allargamento dell'alveo del Po di Levante al fine di realizzare un bacino di evoluzione per l'inversione di rotta delle navi in ingresso a Porto Levante (RO).
Una volta completato, il nuovo bacino consentirà, alle navi in ingresso dirette alle banchine ed alle attività attualmente insediate lungo l'asta, la manovra di inversione di rotta in piena sicurezza.
Il progetto proposto è classificabile quale intervento finalizzato esclusivamente al miglioramento della sicurezza dell'attuale navigazione rispetto alle manovre di inversione di rotta.

DESCRIZIONE DEL SIA

Il SIA risulta articolato nei seguenti quadri di riferimento:

Quadro di Riferimento Programmatico
Quadro di Riferimento Progettuale
Quadro di Riferimento Ambientale

Riguardo al QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

CONSIDERATO quanto dichiarato dal proponente in merito al fatto che l'intervento, pur rientrando nella categoria di progetti sottoposti a *Verifica di Assoggettabilità*, in quanto assimilabile al tipo di interventi descritti nell'allegato IV del D.Lgs. 152/2006, al punto 7, lettera o): "*opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili*", viene sottoposto, a procedura di *Valutazione di Impatto Ambientale* in quanto l'area di progetto:

- è parzialmente interna al Po di Levante, sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, pertanto deve essere elaborata la Relazione Paesaggistica (ai sensi dell'art.146, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 e del D.C.P.M. 12 dicembre 2005);
- risulta in adiacenza e parzialmente interna alla ZPS IT3270023 "Delta del Po" e a monte del SIC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto", pertanto deve essere sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale attraverso uno Studio di Incidenza Ambientale (ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e della D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006);
- prevede lo scavo e riporto di un ingente quantitativo di materiale (180.000 mc), per il quale necessita un Piano di riutilizzo (ai sensi del D.M. 10 agosto 2012 n. 161);
- modifica l'attuale configurazione dell'argine in sinistra per un tratto di circa 750 m.

VISTI: **il Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC)**
il Piano d'Area Delta del Po,
il Piano Regionale dei Trasporti del Veneto,
il Piano del Parco Regionale del Delta del Po,
il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Rovigo,
il Piano regolatore Generale del Comune di Rosolina (PRG),

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 289 del 10 marzo 2015

il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rosolina (PRG),
il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Porto Viro
il Piano di zonizzazione acustica (PZA) di Rosolina e Porto Viro,

PRESO ATTO che in particolare:

4. **per Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Rovigo,** gli interventi si collocano in area vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004 (bene paesaggistico): per questo è stata redatta la Relazione Paesaggistica. Inoltre, parte dell'intervento interessa una Zona a Protezione Speciale: argomento approfondito per l'appunto nello Studio di Incidenza Ambientale. Nella Relazione Paesaggistica viene valutato l'impatto del progetto sul paesaggio. Inoltre, gli interventi non interessano tipologie architettoniche ricorrenti (in quanto non si prevedono interventi architettonici). L'area di deposito delle terre da scavo interessa un ambito a minima tutela della capacità produttiva agraria, mentre l'area di evoluzione interessa un ambito a massima tutela.
5. **per Piano regolatore Generale del Comune di Rosolina (PRG),** non si manifestano vincoli, tutele tali da considerare il progetto incoerente con la strumentazione urbanistica locale. Per quanto l'ambito sia vincolato paesaggisticamente il progetto è stato sotto posto a valutazione paesaggistica; attraverso una Relazione Paesaggistica che ne ha dimostrato la compatibilità con parere favorevole della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto. L'area boscata (ai sensi dell'art. 14 LR 52/78) presente nell'ambito non si pone come un vincolo assoluto in quanto essa può essere ridotta di dimensioni attraverso l'attivazione di compensazione (art. 15). Per quanto riguarda l'art.100 del PRG il progetto è coerente in quanto prevede la costruzione di un nuovo tratto di argine, avente sezione simile all'esistente prevedendo una viabilità sulla sommità con larghezza di 5m.
6. **per Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rosolina (PRG),** dall'analisi del piano si evidenzia come gli interventi di messa in sicurezza dell'asta fluviale interferiscano con vincoli di tutela paesaggistica, come già evidenziato dal PRG: saranno adottate tutte le misure necessarie per minimizzare l'impatto dell'opera per garantire la continuità con gli elementi tradizionali esistenti. Nello specifico, il progetto prevede lo spostamento dell'argine verso nord con il conseguente aumento dello spazio acqueo per garantire la corretta fruizione dell'asta fluviale dei mezzi marittimi. La nuova arginatura sarà realizzata conformemente a quella esistente in modo da garantire l'integrazione con il contesto tradizionale.
7. **per il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Porto Viro:** è stata elaborata una Relazione Paesaggistica che ha dimostrato la compatibilità paesaggistica del progetto, con parere favorevole della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto. L'intervento risulta coerente con le norme del PAT in quanto non sono previsti interventi edilizi, ma solamente riporto di terreno da scavo con ripristino delle condizioni ex-ante l'intervento e riqualificazione ambientale.
8. **Piano di zonizzazione acustica (PZA) di Rosolina e Porto Viro**: per quanto riguarda la fase di cantiere e quindi la movimentazione dei mezzi in tale periodo, dall'analisi delle classificazioni acustiche, il Proponente riporta che gli interventi andranno a collocarsi in zone di tipo III per Rosolina, mentre in zone di tipo IV per Porto Viro.

Riguardo al QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

CONSIDERATO che lo "Studio di impatto ambientale" ha in particolare come oggetto valutativo la realizzazione del bacino di evoluzione e la collocazione del materiale scavato in esubero in un'area contermine. Il progetto prevede la modifica dell'attuale configurazione dell'argine in sinistra per un tratto di circa 750 m dallo scarico in Po dell'idrovora Rosolina per la formazione di un'area di evoluzione adatta a tutte le navi e, contemporaneamente, permetterebbe ai cantieri Visentini di varare navi più lunghe di quelle odierne potendo così accettare gli ordini che fino ad oggi hanno dovuto rifiutare per mancanza di spazio per il varo (fino a 220 m).

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 289 del 10 marzo 2015

Dal punto di vista della costruzione la soluzione proposta prevede la costruzione di nuovi argini, la demolizione degli attuali e, la realizzazione di un rilevante intervento di scavo e dragaggio per ottenere fondali adeguati alla navigazione.
Il materiale scavato per una quantità prevista di circa 180.000 mc sarà in parte riutilizzato per la realizzazione del nuovo argine (75.000 mc), il restante (105.000 mc) verrà riversato su di un terreno posto a circa 900m a est dell'area di scavo in destra idrografica del Po di Levante mediante refluimento da tubazione. Le aree interessate dal progetto possono essere suddivise in:

- area occupata permanentemente, perché oggetto degli interventi di allargamento della sezione fluviale;
- area occupata temporaneamente, destinata al deposito del materiale dragato, che al termine delle lavorazioni, sarà ricomposta e restituita all'uso agricolo.

Per il bacino di evoluzione, saranno quindi sottratti in via definitiva circa 3 ha di terreno, attualmente ad uso seminativo, mentre il deposito del materiale in eccesso verrà effettuato su di un'area di poco superiore ai 7 ha, attualmente caratterizzata dalla presenza prevalente di coltivazioni estensive e da aree incolte. Alla luce delle informazioni assunte durante gli incontri con il pubblico, è stato commissionato uno studio esplorativo sul corpo arginale, che ha evidenziato, mediante l'individuazione dei campi di resistività geoelettrici, la presenza di un diaframma in c.c.a. lato canale tra la progressiva 0 e la progressiva 156 m sino ad una profondità di circa 15 m p.c.
Infine si evidenzia, all'interno dell'area in sinistra Po, la presenza di un traliccio che sostiene promiscuamente una linea aerea MT di ENEL Distribuzione S.p.A. e la linea aerea 50 kV t.24-264 "Donada-Rosolina". La modifica dell'arginatura implica, quindi, la modifica delle linee elettriche citate ad opera di Terna SpA.
Il Proponente fa presente, infine, che l'integrazione progettuale dovuta al ritrovamento del diaframma e alle prescrizioni dei pareri mantiene le caratteristiche fondamentali del progetto e con esso il procedimento amministrativo attivato, in quanto:

- non cambia la natura del progetto;
- non cambia la sua localizzazione;
- non modifica gli obiettivi funzionali.

CONSIDERATO che le componenti progettuali individuate dal Proponente sono le seguenti:
Fase di Cantiere:

- A. Scavo del bacino di evoluzione (ambito terrestre)
- B. Scavo del bacino di evoluzione (ambito fluviale)
- C. Riporti: nuovo argine e cassa di colmata, realizzazione scogliera
- D. Movimentazione mezzi cantiere

Fase di Esercizio:

- E. Utilizzo del bacino di evoluzione

CONSIDERATO che nella Fase di cantiere le attività previste seguono il seguente programma:

- scavo di materiale dal piano campagna retrostante l'argine da rimuovere e contemporanea costruzione del nuovo argine;
- completamento del nuovo argine, rimozione vecchio argine (compresa la demolizione del diaframma in cca) ed escavo fondali fino a quota -5,50 m per la realizzazione del cerchio di evoluzione e contemporaneo deposito dei materiali dragati in vasca di colmata;
- ricomposizione morfologica della cassa di colmata.

<u>Fase di cantiere:</u>

CONSIDERATO che il Proponente dichiara quanto di seguito riportato.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 289 del 10 marzo 2015

Per lo scavo del bacino di evoluzione (ambito terrestre) e demolizione del diaframma in c.c.a. sopra il livello dell'acqua, le attività di progetto prevedono attività di scavo per la creazione del bacino di evoluzione e del nuovo argine, sia in alveo che in terreno agricolo, al fine di creare un approfondimento medio del bacino di -5.5m s.l.m. Nelle risultanze analitiche la concentrazione di inquinanti in tutti i campioni è inferiore ai limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 parte IV – Titolo V del D.Lgs 152/06 e pertanto è ammissibile il RIUTILIZZO INTEGRALE dei terreni presso lo stesso cantiere ed in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale o in qualsiasi processo commerciale ed industriale.
L'intervento proposto prevede lo scavo complessivo di materiale (ambito terrestre e fluviale) di circa 180.000 mc, di cui circa 120.000 in ambito terrestre. Lo scavo in ambito terrestre seguirà le seguenti fasi:

- scavo di materiale dal piano campagna, retrostante l'argine da rimuovere, per la contemporanea costruzione del nuovo argine. Questa fase lavorativa dovrà essere svolta nei mesi estivi per permettere l'accatastamento e l'asciugatura del terreno sotto falda (quest'ultima è stata stimata a circa 1,5 m sotto piano campagna);
- rilievo e accatastamento della scogliera in sasso esistente sull'argine attuale per poi realizzare la nuova scogliera sull'argine nuovo;
- durante la rimozione del corpo del vecchio argine verrà eseguita anche la demolizione del diaframma in cca (per un'altezza di circa 2,50 ml sopra il livello dell'acqua) presente nei primi 150 metri a partire dal mandracchio dell'idrovora "Rosolina";
- al completamento del nuovo argine, rimozione vecchio argine con mezzi terrestri fino a quota -1 m l.m.m.

Si è reso necessario eseguire una revisione al progetto, integrando le fasi lavorative con la demolizione del diaframma sopra individuato per un'altezza complessiva di circa 8,50 metri.
L'intervento di demolizione è stato suddiviso in due fasi:

- una prima fase di smantellamento del diaframma per un'altezza di circa 2,50 metri sopra il livello dell'acqua,
- seguita da una fase di demolizione sotto il livello dell'acqua.

Per tutto il materiale proveniente dalla demolizione, stimato in 540 mc (180 mc fuori acqua e 360 mc in acqua), è previsto il conferimento con trasporto in discarica autorizzata.

L'intervento comporta una riduzione dell'area boscata riguardante il mappale 179 del fgl 24 del Comune di Rosolina (RO), secondo l'art.15 punto 2 della LR 52/78 il Proponente verserà una somma*" in un apposito fondo regionale, pari ala costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione..."*,

Per lo scavo del bacino di evoluzione (ambito fluviale) e demolizione del diaframma in cca sotto il livello dell'acqua, l'attività di approfondimento medio del bacino di evoluzione fino alla quota di -5.5m s.l.m. prevede il dragaggio dell'alveo del fiume e della porzione di bacino ricavato con lo spostamento dell'argine per un totale di 60.000 mc. Tutto il materiale non utilizzato per il nuovo argine viene trasferito direttamente alla cassa di colmata mediante refluimento da tubazione.

La seconda fase di demolizione del diaframma in cca sotto il livello dell'acqua prevede la demolizione di ulteriori 6,00 metri di diaframma in acqua. Il Proponente descrive la lavorazione: essa avviene con la presenza di assistenza subacque. La stima del materiale proveniente dalla demolizione del diaframma in acqua è pari a 360 mc. In totale il materiale stimato è di 540 mc (180 mc fuori acqua e 360 mc in acqua) di cui è previsto il conferimento con trasporto in discarica autorizzata.

Per i riporti (nuovo argine e cassa di colmata; realizzazione scogliera) il materiale scavato per una quantità prevista di circa 180.000 mc, viene in parte riutilizzato per la realizzazione del nuovo argine (75.000 mc), il restante (105.000 mc) viene trasferito in una vasca di colmata appositamente predisposta. La modifica dell'attuale configurazione dell'argine in sinistra per un tratto di circa 750 m dallo scarico in Po dell'idrovora Rosolina prevede la costruzione di un primo tratto rettilineo per almeno 200 m realizzato ruotato di alcuni

gradi verso Nord in modo tale che la larghezza del fiume, all'apice dell'ansa, aumenti di circa 50 m. La vasca colmata viene costruita su un terreno posto a circa 900 m ad est dell'area di scavo in destra idrografica del Po di Levante in comune di Porto Viro. L'estensione del terreno interessato è di circa 75.000 mq e al suo interno viene realizzata una vasca di colmata che occuperà una superficie di circa 53.700 mq; gli argini, posti ad una distanza di circa 2,5 m dai confini di proprietà e dal canale a nord, avranno un'altezza di 2,5 m, larghezza in sommità di 3 m e alla base di 8 m; l'interno dell'argine verrà rivestito in telo di nylon al fine di evitare franamenti ed infiltrazioni d'acqua; sul lato esterno e per tutta la lunghezza della vasca verrà realizzato un fossato per raccogliere eventuali acque di filtrazione.
L'argine della vasca di colmata verrà realizzato utilizzando il terreno del fondo.
L'acqua di risulta del terreno in decantazione verrà riversata nel Po di Levante mediante l'utilizzo di due motopompe poste dalla parte opposta dell'entrata del materiale.
A lavoro finito il fondo sotteso dalla vasca stessa avrà una quota maggiore di circa 1,5 m dell'attuale, considerando una diminuzione del volume del terreno di circa un 20%, a causa del refluimento dell'acqua e conseguente costipamento del terreno; gli argini verranno demoliti ed il terreno riposizionato in maniera omogenea sul fondo; il terreno ai margini del deposito verrà movimentato fino a raccordarsi dolcemente con il confine di proprietà.
Il deposito del materiale sul fondo, attualmente ad uso agricolo, soddisferà allo scopo di aumentare la quota dei terreni ad oggi bassa a tessitura limo-sabbiosa. Quindi, tale intervento lascerà inalterate le qualità agricole del fondo. Inoltre, si pone evidenza che l'intervento proposto risulta compatibile con la destinazione d'uso ad insediamento produttivo come riportato nel P.R.G. del Comune di Porto Viro, in quanto l'innalzamento del terreno è condizione necessaria per la futura realizzazione dell'insediamento portuale.

In merito alla realizzazione della scogliera, il Proponete prevede la rimozione e l'accatastamento di quella in sasso esistente sul vecchio argine per il riutilizzo su quello nuovo.
La quantità stimata è pari a 3600 mc (il 75% si calcola possa essere recuperato per la nuova scogliera) e verrà interamente utilizzata all'interno del cantiere.
Oltre al materiale recuperato, per la costruzione della nuova scogliera si prevede una fornitura di circa 4.241 ton di pietrame compatto di varia pezzatura che dovrà arrivare in cantiere via mare, al fine di minimizzare l'impatto del cantiere sulla viabilità circostante. Per tutto il materiale proveniente dalla demolizione, stimato in 540 mc (180 mc fuori acqua e 360 mc in acqua) è previsto il conferimento con trasporto in discarica autorizzata. Per la costruzione della nuova scogliera si prevede una fornitura di circa 4.241 ton di pietrame compatto di varia pezzatura. Sulla base del cronoprogramma che prevede 8 settimane (40 giorni lavorativi) per tale attività, si stima la movimentazione di circa 1/2 chiatte alla settimana. Il Proponete sottolinea che le due attività (demolizione e trasporto a discarica del diaframma in c.c.a. e costruzione della scogliera) avvengono in fasi temporali diverse e non producono effetti accumulo.

Fase di esercizio:

CONSIDERATO che il Proponente dichiara quanto di seguito riportato.

Per quanto riguarda l'utilizzo del bacino di evoluzione una volta completato lo scavo della sezione fluviale e la protezione delle sponde, il nuovo bacino, a detta del Proponente, potrà ospitare in piena sicurezza la manovra di inversione di rotta anche per le navi in ingresso non dotate di doppia elica.
Saranno inoltre possibili le manovre di evoluzione delle imbarcazioni varate dai Cantieri Navali Visentini, che dalla direzione perpendicolare al corso d'acqua in uscita dal bacino di carenaggio potranno indirizzare, con l'ausilio di opportuni rimorchiatori, la prora verso la foce.
Tali imbarcazioni saranno peraltro un numero piuttosto esiguo, non più di due all'anno, come già accadeva prima che i cantieri decidessero di sospendere le produzione, per cui oltre ad un incremento delle dimensione della singola sporadica unità navale, ed ovviamente la ripresa dell'attività dell'azienda con unità di maggiore dimensione, e pertanto di maggiore interesse commerciale, non si denotano altre conseguenze sull'area oggetto di studio rispetto alla situazione attuale.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 289 del 10 marzo 2015

Analisi delle alternative

CONSIDERATO quanto dichiarato dal Proponente relativamente all'analisi delle alternative di progetto ed in particolare che:

- Alternativa di progetto o di sito: la realizzazione del bacino di evoluzione comporta l'individuazione dell'unico ambito geografico specifico, nel quale detto intervento può avere efficacia sia per la sicurezza della navigazione che per lo sviluppo di migliori opportunità produttive e commerciali dell'area. Pertanto non si configura alcuna alternativa possibile.
- Opzione zero: la realizzazione del progetto è necessaria per garantire la sicurezza della navigazione. Pertanto la sua non realizzazione porterebbe ad un potenziale impatto ambientale negativo significativo a causa dei possibili incidenti durante la navigazione. Detto impatto si potrebbe manifestare sulle componenti, come quella umana, ovvero la salute (mortalità) del personale che gestisce le imbarcazioni, la qualità delle acque ed ecologia delle stesse, causa inquinamenti dovuti ad eventuali incidenti. La mancata realizzazione dell'opera comporterebbe inoltre la sicura perdita d'interesse per il mantenimento dell'attuale cantieristica presente.

Piano di utilizzo terre e rocce da scavo

Allegato al progetto definitivo il proponente ha presentato il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto ai sensi del D.M. 161/2012, rispetto al quale si riportano le seguenti considerazioni:

le attività di progetto, consistenti nello spostamento di un tratto dell'argine sinistro del Po di Levante di fronte ai Cantieri Navali Visentini, prevedono scavi per la creazione del bacino di evoluzione e del nuovo argine, sia in alveo che in terreno agricolo al fine di creare un approfondimento medio del bacino di -5.5m slmm.
Dalle risultanze analitiche emerge che la concentrazione di inquinanti in tutti i campioni è inferiore ai limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV – Titolo V del D.Lgs. 152/06 ed è pertanto ammissibile il riutilizzo integrale dei terreni presso lo stesso cantiere ed in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale o in qualsiasi processo industriale e commerciale ed industriale.
Il materiale scavato, come sopra già evidenziato, sarà in parte riutilizzato per la realizzazione del nuovo argine., in parte verrà riversato su di un terreno posto a circa 900m a est dell'area di scavo in destra idrografica del Po di Levante mediante refluimento da tubazione.

Cronoprogramma

Il cronoprogramma allegato al progetto prevede una durata complessiva dei lavori pari a 52 settimane

Quadro economico

S risorta il quadro economico del progetto:

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 289 del 10 marzo 2015

BACINO DI EVOLUZIONE PER L'INVERSIONE DI ROTTA DELLE NAVI IN INGRESSO A PORTO LEVANTE		
PROGETTO DEFINITIVO - QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A)	**PER LAVORI**	
A1)	BACINO DI EVOLUZIONE	€ 1.858.540,39
A2)	ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)	€ 50.000,00
A3)	ONERI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA + CSP	€ 25.710,34
	TOTALE LAVORI A) (A1+A2+A3)	**€ 1.934.250,73**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
B1)	RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI E PROVE SU MATERIALI	€ 70.000,00
B2)	SPOSTAMENTO LINEA BT ENEL (IVA 22% INCLUSA)	€ 164.200,20
B3)	SPOSTAMENTO LINEA MT TERNA (IVA 22% ESCLUSA) comprensivo di oneri per la redazione dello studio di fattibilità e dedotto il contributo dei Cantieri Navali Visentini	€ 400.000,00
B4)	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI	€ 60.000,00
B5)	ONERI DI COLLAUDO	€ 10.000,00
B6)	SPESE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 44 E SEG. DPR 207/10 (progetto definitivo + progetto esecutivo)	€ 25.000,00
B7)	SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O DI SUPPORTO	€ 50.000,00
B8)	SPESE PER PUBBLICITA', TASSE APPALTI, COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	€ 35.000,00
B9)	SPESE GENERALI (2,00 % DI A))	€ 38.685,01
B10)	IVA 22,00% SU A)	€ 425.535,16
B11)	IVA 22,00% SU B1), B3), B5), B6), B7), B8), B9)	€ 138.310,70
B12)	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (IVA 22% INCLUSA)	€ 159.018,20
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12)	**€ 1.575.749,27**
	TOTALE A) + B)	**€ 3.510.000,00**

Con nota prot. n. 199 del 11/02/2015 Sistemi Territoriali S.p.A. ha precisato che la voce B12 “Imprevisti ed arrotondamenti (IVA 22% inclusa)” pari a 159.018, 20 euro, è da intendersi così suddivisa:

- 71.000.000,00 euro, IVA compresa, come fondo per accordi bonari (3% + IVA);
- 88.018,20 euro, IVA compresa, per imprevisti ed arrotondamenti.

Il progetto contiene il Disciplinare e il Computo Metrico Estimativo, e quest’ultimo risulta congruo con i prezzi di mercato.

Disponibilità delle aree

Il progetto interessa alcune non di proprietà del Proponente, che pertanto dovranno essere acquisite tramite procedura di esproprio, come specificato nel piano particellare d’esproprio allegato al progetto.

In riferimento a quanto sopra il Proponente con nota prot. 242 del 06/02/2015 ha specificato che:

- gli asservimenti delle aree necessarie per realizzare lo spostamento dei tralicci della linea elettrica di Terna, non risultando ricompresi nel progetto per il quale è stata richiesta l’attivazione della procedura contestuale di compatibilità ambientale ed autorizzazione, non risultano oggetto di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione di vincolo preordinato all’esproprio nell’ambito del presente procedimento, in quanto la disponibilità di dette aree sarà oggetto di diversa procedura;

– le comunicazioni di avvio del procedimento (art. 16 del D.R.R. 327/01), sono state trasmesse agli interessati dalla Sezione Regionale Mobilità. L'ultima ricevuta di ritorno porta la data del 07.01.2015, con esclusione della Società SOPARFIN s.r.l. per la quale è già stato sottoscritto apposito accordo di cessione volontaria depositato agli atti dell'Amministrazione Regionale. Limitatamente alla Ditta "Fondazione Pio Legato Muttoni", il cui indirizzo risultava sconosciuto, si è proceduto alla pubblicazione all'albo pretorio del comune di Rosolina.

  Non risultano pervenute osservazioni da parte degli interessati nei termini prefissati.

Riguardo al QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

CONSIDERATO che il Proponente nello Studio di Impatto Ambientale ha dichiarato quanto di seguito riportato.

Componente aria

Nell'area in esame non risultano superamenti dei parametri di legge, per tale componente si considera una sensibilità di tipo "medio".

Componente agenti fisici (rumore)

Nell'area in esame non sono presenti superamenti dei limiti di legge, a parte la fascia lungo la viabilità principale, sottoposta a specifici limiti di rispetto, nel resto del territorio il livello di pressione sonora è piuttosto contenuto.

La sensibilità della componente viene ritenuta dal proponente di tipo "medio".

Componenti suolo

Nell'area di studio affiorano esclusivamente sedimenti terrigeni d'ambiente deltizio del Po accumulati durante gli ultimi millenni; essi sono delimitati a nord dai depositi dell'Adige ed a sud dai depositi dei fiumi appenninici. L'area in esame formata da depositi alluvionali con presenza di strati limo-argillosi, frutto della progradazione del delta del Po. Il territorio è sito mediamente sotto il livello del mare, risulta emerso in seguito all'arginatura del corso d'acqua, alla bonifica e lo scolo meccanico delle acque.
Si evidenziano problemi di subsidenza, sia come normale consolidamento dei banchi argillosi, sia come conseguenza del pompaggio delle acque dal sottosuolo nelle decadi passate.
La Sensibilità della Componente Suolo (aspetti geomorfologici) dell'ambito interno dipende dalla presenza di emergenze geomorfologiche. Maggiore è l'emergenza geomorfologica (subsidenza complessa), maggiore è la sensibilità della componente.

Il Proponente valuta come una sensibilità "alta" quella relativa alla componente suolo.

Componente acque superficiali (qualità dell'acqua)

Nell'area in esame si ha il superamento di alcuni limiti di legge, specialmente per quanto riguardante le concentrazioni di pesticidi. Si ricorda come il Po di Levante sia il tratto terminale di un bacino molto esteso, quindi le sue caratteristiche qualitative dipendono fortemente da ciò che accade a monte, inoltre attraversa un territorio prevalentemente agricolo, dove è forte l'uso di pesticidi. Nel 2011 l'indice LIM è risultato essere sufficiente. Si evidenzia comunque che la qualità espressa dall'indice LIMeco sia in tendenza di miglioramento rispetto all'anno 2010. La Sensibilità della componente dipende soprattutto dalla presenza di scarichi di attività produttive e aree urbane, nonché di terreni coltivati posti in prossimità del corso d'acqua a monte del tratto considerato. In presenza di più fonti di inquinanti, e di diversa origine, si avrà una sensibilità più elevata.

Alla luce di queste considerazioni il Proponente definisce la sensibilità relativa alla componente di tipo "medio".

Componente acque superficiali (idraulica)

ALLEGATOA alla Dgr n. 289 del 10 marzo 2015

Il bacino interregionale Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante si estende nel territorio delle regioni Lombardia e Veneto (province di Mantova, Verona e Rovigo più un comune della Provincia di Venezia), sommariamente circoscritto dal corso del fiume Adige a Nord e dal fiume Po a Sud, e ricompreso tra l'area di Mantova ad Ovest ed il Mare Adriatico ad Est. Il corso d'acqua in esame non riporta particolari criticità idrauliche. Esso infatti non convoglia le eventuali onde di piena che si generano nella Val padana in quanto risulta idraulicamente separato dal corso principale del fiume Po. Le portate del Po di Levante sono alquanto modeste e dovute soprattutto al fluire e defluire delle maree, la cui escursione risulta decisamente inferiore dell'altezza degli argini. La Sensibilità della componente dipende dalle portate attese, generate dal bacino scolante a monte della sezione considerata, e dalla capacità di portata della sezione. Un alveo capace di convogliare, date le sue specifiche caratteristiche idrauliche, una portata maggiore di quella attesa avrà una sensibilità bassa, mentre un alveo sottoposto a piene frequenti o ad esondazioni mostrerà una sensibilità alta.

Nel caso specifico la sensibilità relativa alla componente è ritenuta "bassa" dal Proponente.

Componente acque sotterranee (qualità dell'acqua)

Le aree di intervento sono dislocate lungo il Po di Levante, che è pensile come tutti i corsi d'acqua naturali nella bassa pianura veneta, a causa dell'irrigidimento del reticolo idrografico per la costruzione di importanti argini contenitivi. Questo elemento concorre ad accentuare la differenza di quota con le zone maggiormente depresse, soggette a consolidazione e oramai private dell'arrivo di nuovi sedimenti a seguito delle divagazioni dei corsi d'acqua. Il Po di Levante attraversa all'interno di importanti arginature le lagune interne salmastre prima di sfociare in mare. L'altezza di falda freatica viene controllata meccanicamente nella zone dell'intervento e la vicinanza del mare apporta un contenuto salino alla falda superficiale, rendendola inadatta per l'uso potabile. Per quanto riguarda il primo acquifero confinato si manifesta nell'ambito vasto in cui si colloca il progetto, solo qualche criticità. La Sensibilità della componente dipende dalla qualità chimico fisica delle acque e dall'utilizzazione delle stesse (potabile, irrigua, industriale). Minore è l'inquinamento delle acque di falda, maggiore è la sensibilità. L'utilizzo potabile della risorsa acqua comporta una maggiore sensibilità. Il Proponente ritiene questa componente con sensibilità "media".

Componente habitat ed aspetti vegetazionali

Il territorio compreso nell'area geografica denominata "Delta del Po", si estende su di una superficie agro – silvo – pastorale complessiva di 46.597 ha (fonte: Provincia di Rovigo, Piano Faunistico Venatorio 2007), all'interno dei quali si trova una notevole quantità di zone umide di diversa tipologia, di zone rurali e di piccole superfici boschive, che, dalla costa all'entroterra, contribuiscono a creare un ambiente vario ed eterogeneo. Il territorio in esame contiene numerosi siti della rete Natura 2000. L'estesa area umida del delta costituisce un ecosistema di interesse a livello nazionale ed europeo, si identificano infatti numerosi habitat che offrono dimora a diverse specie di uccelli migratori. La Sensibilità della componente dipende dalla tipologia di habitat presente in prossimità dell'area interessata dall'intervento. La presenza di siti di interesse comunitari determinerà un alto valore della sensibilità, mentre aree agricole o maneggiate dall'uomo avranno una bassa sensibilità.

Il Proponente ritiene la componente con sensibilità "alta".

Componente flora

In area vasta presenti sia specie vegetali componenti habitat di interesse comunitario, sia specie di notevole interesse intrinseco, in quanto ormai rare. Gli ambiti rurali inclusi nel perimetro dell'area indagata non presentano particolare pregio di carattere floristico, in quanto sono intensamente coltivati e gli spazi per l'insediamento delle specie di piante selvatiche sono esigui. La Sensibilità della Componente FLORA dipende dalle specie floristiche presenti nell'area interessata dall'intervento.

Nel caso specifico la sensibilità della componente viene giudicata "bassa" dagli studi del Proponente.

Componente fauna

L'area vasta ha caratteristiche ambientali estremamente importanti, ospita una grande quantità di habitat diversi e molto differenziati, in grado di sostenere popolazioni rilevanti di specie animali. Il comprensorio

individuato, con particolare riferimento ai biotopi vallivi dei comuni di Rosolina e di Porto Viro, sono rappresentativi e fondamentali per gli obiettivi di conservazione del SIC e della ZPS che li comprendono, soprattutto per l'elevata valenza faunistica che contraddistingue l'area. Nell'area vasta si riscontra la presenza di numerose specie animali di importanza comunitaria. Oltre alla presenza di uccelli migratori si hanno anche diverse specie di rettili e mammiferi, alcuni dei quali particolarmente tutelati in quanto minacciati oppure in pericolo di estinzione.

La Sensibilità della Componente *Fauna* dipende dalla presenza, all'interno del sito di progetto di popolazioni di specie animali d'interesse conservazionistico, data la presenza di siti Natura 2000 la componente presenta sensibilità "alta".

Componente struttura economica

Il territorio in esame non presenta una diffusa struttura economico-produttiva, ma solo qualche impresa per la quale la localizzazione lungo l'asta fluviale costituisce una precisa scelta a supporto dell'attività. La condizione economica globale e varie difficoltà connesse con le caratteristiche del naviglio utilizzabile hanno però minato la competitività di questi siti produttivi, causandone la temporanea sospensione delle attività oppure la definitiva chiusura per spostarle altrove. La Sensibilità della componente dipende dal tessuto economico presente nella zona considerata.

Una zona, come quella presa in esame, depressa, con scarsità di attività, oppure sviluppata nel passato e soggetta a profonda crisi o declino ha una sensibilità "alta".

Componente paesaggio

Il paesaggio dell'area vasta mostra diversi ambienti di pregio notevole. I singoli interventi di progetto vanno ad interessare un paesaggio di tipo rurale. Gli interventi ricadono in un ambito vincolato dal punto di vista paesaggistico.

La sensibilità per questa componente è ritenuta "alta".

Componente archeologia

Il territorio in esame è di recente formazione, inoltre frutto di modificazioni artificiali e potenzialmente sommerso se non sottoposto a drenaggio meccanico, per cui non vi sono segni di insediamenti antropici antichi.

La sensibilità per questa componente è ritenuta "bassa".

Considerazioni sugli impatti da parte del Proponente

Il Proponente ha elaborato un modello valutativo dove gli impatti hanno i seguenti valori:

ALLEGATOA alla Dgr n. 289 del 10 marzo 2015

	Componente	Valore impatto (-/+)
3	SUOLO (aspetti geomorfologici)	- 240
6	ACQUE SOTTERRANEE (Aspetti idrogeologici e qualità)	-96
12	ARCHEOLOGIA	- 32
4	ACQUE SUPERFICIALI (qualità dell'acqua)	-8
1	ARIA (qualità dell'aria)	- 2
2	AGENTI FISICI (rumore)	- 2
5	ACQUE SUPERFICIALI (idraulica)	0
8	FLORA	0
11	PAESAGGIO	0
10	STRUTTURA ECONOMICA	+ 36
7	HABITAT ed ASPETTI VEGETAZIONALI	+ 45
9	FAUNA	+ 45

Dal modello di valutazione utilizzato, che consente di quantificare gli impatti potenziali in fase di cantiere e di esercizio, emerge che il progetto analizzato nel presente elaborato genera una pressione di impatto negativo nell'ambiente, pari a **-254.** Detto valore permette la comparazione con la pressione teorica massima negativa che il progetto potrebbe determinare sul sistema ambientale.

Visto il risultato di tale comparazione il Proponente conclude riferendo che il progetto, si colloca nella categoria di impatto **Non Significativo.**

Azioni di mitigazione

Il Proponente, considerato in ogni caso, che il maggior impatto si ha per la componente SUOLO, data la grande quantità di movimentazione di terreno, riferisce di voler attuare le seguenti misure di mitigazione:

- le attività di scavi e riporti avvengano per lotti successivi riducendo al minimo l'intorbidamento delle acque e che il deposito del materiale in cassa di colmata avvenga in modo graduale al fine di consentire un migliore drenaggio delle acque per un più efficace consolidamento.
- a fini precauzionali, per limitare l'area interessata da eventuale torbidità prodotta dalla demolizione del diaframma, si prevede di confinare l'area di intervento con panne galleggianti o altre tecniche equivalenti.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Rete Natura 2000

CONSIDERATO che La Regione Veneto, con L.R. 8 settembre 1997, n° 36, ha provveduto, anche nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali inerenti la gestione delle zone umide, ad istituire il Parco regionale del Delta Po, intendendo con ciò ulteriormente tutelare, recuperare, valorizzare e conservare i caratteri naturalistici, ambientali, storici e culturali presenti nel territorio del delta, senza trascurare la necessità di supportare lo sviluppo economico, sociale e culturale. Buona parte del territorio, in considerazione del suo elevato valore naturalistico, è ricompresso nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite rispettivamente ai sensi delle Direttive Comunitarie 92/43/CEE "Habitat" e 147/2009/UE "Uccelli", in ordine alle quali la Regione Veneto ha recentemente approvato specifiche misure di protezione, esplicitando i principali obiettivi di conservazione e definendo i

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 289 del 10 marzo 2015

criteri per il mantenimento in buono stato di conservazione. In particolare L'area di progetto risulta in adiacenza e parzialmente interna alla ZPS IT3270023 "Delta del Po"e a monte del SIC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto".
Il Proponente ha provveduto all'elaborazione della fase preliminare dello Studio di Incidenza Ambientale rilevando incidenze non significative per le seguenti ragioni:

- l'habitat direttamente investito, oltre a costituire una piccola porzione rispetto alla sua presenza nel sito, è in grado di rigenerarsi rapidamente;
- le aree occupate non presentano rilievo conservazionistico;
- gli effetti d'intorbidimento delle acque, oltre che essere limitati e rapidamente smaltiti dalle stesse dinamiche fluviali, sono limitati da accorgimenti progettuali;
- altre fonti di disturbo si esauriscono in areali limitati e comunque investono specie già assuefatte alle attività antropiche.

I Professionisti incaricati dichiarano che *"con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*.

OSSERVAZIONI E PARERI

Oltre i termini sono pervenute comunicazioni e osservazioni formulate dai seguenti soggetti:

- Consorzio di Bonifica Delta del Po (nota prot. 334 del 15/01/2015, acquisita agli atti con prot. 20147 dl 16/01/2015);
- Comune di Rosolina (Note prot. n. 886 del 21/01/2015 e nota prot. 1272 del 28/01/2015, acquisite agli atti rispettivamente con prot. n.26606 del 21/01/2015 e prot. n. 41375 del 30/01/2015).

Nell'adunanza del 29/09/2014 con voto n. 111 la Commissione Tecnica Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza ai fini idraulici.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento, sono pervenute le relazioni istruttorie tecniche n. 345/2014 e n. 34/2015 trasmesse dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV).

Con riferimento alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento è pervenuto il parere n. 17054 del 15/10/2014 trasmesso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Tutte le osservazioni ed i pareri pervenuti, oltre ai contributi offerti dai vari uffici regionali competenti in materia ambientale durante gli incontri tecnici svolti, sono stati considerati in sede di istruttoria ed hanno contribuito alla stesura del presente parere e delle relative prescrizioni e raccomandazioni, ed in particolare:

VISTI E CONSIDERATI i pareri pervenuti, di seguito richiamati:

Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Rovigo (voto nr. 111 del 29.09.2014) pervenuto in data 7 ottobre 2014 prot. n. 417518, ha espresso parere favorevole dal punto di vista idraulico sul progetto in oggetto, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni che sono state recepite dalle integrazioni di progetto di dicembre 2014:

- *"la sommità del nuovo argine dovrà avere quota non inferiore a m 3,20 s.l.m.m;*
- *il nuovo argine dovrà essere impostato su uno scavo di ammorsamento/bonifica con profondità, rispetto al piano campagna, conformemente alle verifiche al sifonamento;*
- *è necessario che la scarpata lato fiume sia protetta, al piede, con una berma in pie-trame di pezzatura kg 50-200 fino alla quota non inferiore a m + 1,20 s.l.m.m. e larghezza in testa del piano orizzontale non inferiore a m 2,50, la rimanente parte dovrà essere rivestita con pietrame di pezzatura kg 10-50 fino a quota m + 2,00 s.l.m.m. con spessore non inferiore a m 0,50, conformemente alla tipologia già in uso nella zona. Questa lavorazione verrà effettuata con il*

parziale reimpiego del pietrame esistente sul vecchio argine e l'integrazione con il nuovo quantitativo necessario;

- *verificata la presenza nella zona di intervento di un'area boscata ai sensi dell'art. 14 della L.R. 52/78, nel caso fosse necessaria la sua eliminazione, dovrà essere richiesta alla competente Autorità Forestale l'autorizzazione alla riduzione di superficie forestale con compensazione ai sensi della citata Legge Forestale Regionale."*
- *"per facilitare le operazioni di manutenzione è necessario che il nuovo argine, previsto della lunghezza di circa 750 m, venga realizzato con una sagoma simile all'esistente prevedendo, lato campagna, la costruzione di idonee scarpate e banche delle dimensioni non inferiori a quelle dell'argine esistente; inoltre, dovranno essere previste eventuali rampe di raccordo tra le banche e la sommità. Eventuali piantagioni di alberi, lato campagna, dovranno avere una distanza non inferiore a m 4 dall'unghia arginale;*
- *nel progetto esecutivo dovranno essere fatte le necessarie verifiche al sifonamento e di stabilità tenendo conto della quota di massima piena del fiume Po di Levante pari a m + 2,00 s.l.m.m, sia per quanto riguarda le fasi di rimozione dell'attuale argine, che per il dimensionamento di quello nuovo;*
- *per l'attraversamento dell'argine destro del Po di Levante con tubazioni per il refluimento del materiale di dragaggio nella vasca di colmata e per l'attraversamento del Po di Levante, conseguente allo spostamento della linea elettrica, dovrà essere richiesto apposito parere ai fini idraulici alla sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo."*

<u>*Parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*</u> pervenuto agli uffici del Settore VIA in data 28 ottobre 2014 prot. n. 451643. La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto esprime parere favorevole confermando le prescrizioni stabilite dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto .

In particolare la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha verificato che " … *Il progetto come descritto prevede delle modifiche compatibili con l 'assetto attuale, poiché produce delle trasformazioni che non pregiudicano e non depauperano quelli che sono gli aspetti caratterizzanti dell'ambito paesaggistico*" e da le seguenti prescrizioni:

1. il nuovo argine dovrà avere una morfologia simile a quello esistente, in particolare la sezione trasversale dovrà avere geometria e quote del rilevato analoghe a quelle attuali;

2. il trattamento superficiale del nuovo argine dovrà consentire la crescita della vegetazione ripariale tipica della zona. Tali piantumazioni dovranno essere controllate nel tempo, prevedendo, laddove necessario, eventuali interventi correttivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione stessa;

3. l 'area occupata temporaneamente per il materiale di deposito, dovrà essere ripristinata in tempi certi, previsti già all'interno del cronoprogramma generale e vincolanti ai fini della regolare esecuzione dei lavori generali del progetto;

4. qualsiasi altra alterazione dovuta alla installazione del cantiere, è considerata una modifica temporanea e dovrà essere prontamente ripristinata al termine dei lavori.

La Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto invece prescrive:

1. è prudente ed opportuno che le operazioni di allargamento del! 'alveo del P o di Levante nel tratto definito da progetto siano eseguite con assistenza archeologica da parte di operatori esterni a questo ufficio, specializzati nelle indagini geoarcheologiche e archeologiche anche subacquee;

2. è opportuno che il terreno di risulta dalle attività sia sottoposto a vaglio per recuperare eventuali reperti archeologici conservati in contesti profondi. Il vaglio del terreno dovrà essere realizzato secondo una precisa maglia di riferimento per la corretta individuazione delle provenienze;

3. nel caso di rinvenimenti di contesti di interesse archeologico, si dovrà procedere ad un 'indagine anche subacquea, al fine di chiarire entità, caratteristiche e cronologia del deposito sepolto o subacqueo;

4. al termine delle indagini, dovrà essere redatta una documentazione tecnico-scientifica, secondo le modalità di rito, che costituisce parte integrante del! 'intervento archeologico;

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 289 del 10 marzo 2015 pag. 16/25

5. si dovranno comunicare con congruo anticipo a questa Soprintendenza la data di inizio lavori ed il nominativo della ditta archeologica incaricata dell'assistenza.

In merito al suddetto parere il Proponente riferisce che in particolare per la prescrizione relativa alla realizzazione del nuovo argine che deve essere realizzato *" … con morfologia simile a quella esistente …"* prevede che la nuova struttura abbia caratteristiche formali uguali a quella esistente.
In tal senso la realizzazione della scogliera richiesta dal parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Rovigo, recepita dall'integrazione progettuale, non fa altro che richiamare la "*… morfologia simile a quella esistente …*", così come richiesta dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto. Pertanto il Proponente ritiene che non sia necessaria alcuna nuova verifica di compatibilità paesaggistica con detto ente.

Consorzio di Bonifica Delta del Po, pervenuta agli uffici del Settore VIA in data 16 gennaio 2015 prot. n. 20147, che riporta le eseguenti prescrizioni ed osservazioni:

1) *da parte dell'Ente gestore delle arginature del Po Levante, non dovranno essere posti vincoli di alcun tipo sulla fascia residuale della larghezza di 10 ml tra la nuova unghia arginale ed il ciglio del canale d'arrivo dell'idrovora Rosolina. Tale fascia infatti è – e dovrà - rimanere la "fascia di rispetto" del canale Principale Moceniga in competenza del Consorzio di Bonifica Delta del Po per quanto concerne l'applicazione del regolamento di Polizia Idraulica. Pertanto il Consorzio potrà senza preavviso e preventiva autorizzazione, transitare con mezzi d'opera, eseguire sfalci e scavi del canale con deposito del materiale di sfalcio e di scavo sulla predetta fascia ed eseguire ogni altra attività necessaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale consorziale;*
2) *dal citato sopralluogo (del 12.01.2014) si riscontra la presenza nell'area oggetto d'intervento di linee elettriche aeree di MT che presumibilmente dovranno essere spostate. L'eventuale ricollocazione di tralicci e linee elettriche aeree in fregio al canale consorziale, dovrà essere eseguita ad una distanza tale da garantire le operazioni manutentorie del canale mediante escavatori e mezzi attrezzati per lo sfalcio di erbe senza la necessità di richiedere permessi e/o interruzioni di energia elettrica;*
3) *infine da un esame della zona sottoposta da intervento, si osserva che l'area di cantiere potrà essere accessibile "via terra" esclusivamente dalla strada comunale Via Moceniga con attraversamento dei ponti sui canali consorziali Principale Rosolina e Principale Moceniga. Da verifiche effettuate ed in corso sullo stato dei manufatti consorziali, emerge che per i sopraccitati ponti risultano necessarie limitazioni di portata incompatibili con l'utilizzo dei mezzi d'opera in genere impiegati per la realizzazione dei lavori di che trattasi. La problematica della stabilità dei manufatti di Via Moceniga, insistenti sui canali consorziali, è precedente al progetto prodotto da Sistemi Territoriali Spa ed è tutt'ora oggetto di analisi e discussione con il Comune di Rosolina, che per tale motivo legge per conoscenza, per il reperimento dei fondi necessari per la messa in sicurezza dei manufatti".*

Comune di Rosolina (Provincia di Rovigo) – nota prot. 886 del 21/01/2015, acquisita agli atti del Settore VIA in data 21 gennaio 2015 prot. n. 26606: il Comune chiede *"[...] visto il punto 3 della nota del Consorzio di Bonifica Delta del Po […], si chiede di inserire nel progetto di cui trattasi i lavori di messa in sicurezza dei due ponti insistenti sui canali consorziali Principale Rosolina e Principale Moceniga, la cui stabilità è indispensabile per i mezzi in transito che verranno impiegati, i quali potranno accedere all'area di cantiere esclusivamente da via Moceniga, con attraversamento dei manufatti succitati".*

Sistemi Territoriali S.p.A. in riferimento alle osservazioni di cui sopra, con nota prot. n. 118 del 28/01/2015, ha specificato quanto segue:
"*la realizzazione del progetto non prevede il transito di mezzi per il trasporto di materiale da per il cantiere, essendo prescritto che tali operazioni avvengano esclusivamente via acqua con l'impiego di pontoni. L'arrivo di mezzi d'opera sarà pertanto limitato al solo accesso di mezzi e macchine operatrici (scarichi),*

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 289 del 10 marzo 2015 pag. 17/25

che dovranno raggiungere l'area dei lavori, con modalità poste tuttavia ad esclusivo carico del futuro appaltatore.
Si rappresenta infine che, relativamente a quanto sopra, le eventuali problematiche relative al transito mezzi, dovranno essere gestite direttamente con l'impresa esecutrice, previo accordo che la medesima dovrà intrattenere cin Codesto Comune nel rispetto delle norme locali sulla circolazione e di specifiche limitazioni".

Comune di Rosolina (Provincia di Rovigo) – nota prot. 1272 del 28/01/2015, acquisita agli atti del Settore VIA in data 28 gennaio 2015 prot. n. 41375: il Comune, prendendo atto di quanto comunicato dal Proponente nota prot. n. 118 del 28/01/2015 dalla quale si evince che "*i lavori in progetto non prevedono il transito di mezzi d'opera per la movimentazione del materiale sulla viabilità comunale*", a rettifica della nota prot. 886 del 21/01/2015 esprime nulla osta alla realizzazione del progetto.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) in data 11 dicembre 2014 prot. n. 530180/7103030000 ha fatto pervenire agli uffici del Settore VIA la Relazione Istruttoria n. 345/2014 recante il parere favorevole al progetto in oggetto, con prescrizioni di seguito riportate ed integrate nel presente parere:

a. *di attuare idonee misure in materia di limitazione della torbidità e in grado di garantire livelli di qualità del corpo idrico soddisfacenti (in riferimento alla variabilità del momento), per l'intera durata dei lavori da realizzare in alveo (compresi quelli di consolidamento spondale);*
b. *di svolgere, qualora si provvedesse per gli interventi di drenaggio alla conterminazione dell'alveo in aree operative, idonea campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato;*
c. *di utilizzare per il rinverdimento sementi o fiorume di provenienza locale (nel caso in cui i miscugli commerciali presentino entità autoctone);*
d. *di affiancare alla Direzione Lavori personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale che dovrà documentare (per gli effetti conseguenti agli ulteriori fattori di perturbazione) la corretta attuazione degli interventi alla luce delle presenti prescrizioni ed eventuali ulteriori misure precauzionali messe in atto per il rispetto dei valori tutelati nel sito ZPS IT3270023 "Delta del Po" predisponendo idoneo rapporto da trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fase operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;*
e. *di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;*
f. *di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato […]".*

*La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) c*on nota prot. n. 52527 del 06/02/2015 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 34/2015 con la quale la stessa, in riferimento all'aggiornamento della relazione per la Valutazione di incidenza (vers. 02/12/2014) ha confermato il parere favorevole di cui alla relazione tecnica istruttoria n. 345/2014, prendendo atto della dichiarazione del redattore della stessa il quale dichiara che: "*con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui siti della rete Natura 2000*" e proponendo all'autorità competente per l'approvazione degli interventi un esito favorevole della valutazione di incidenza subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui alla relazione istruttoria tecnica 345/2014, che vengono riprese e confermate e delle seguenti ulteriori prescrizioni:

– *di sospendere gli interventi di dragaggio nel periodo di migrazione più importante delle specie*

ittiche di interesse comunitario ritenute vulnerabili (tra aprile e maggio) ovvero di individuare e applicare opportune misure a tutela di tali specie per l'intero periodo migratorio (marzo-luglio);

- *di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione);*
- *di organizzare le informazioni sulle specie di interesse comunitario acquisite nel corso delle attività di cui al punto precedenti 1, lett. b, secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e di trasmetterle secondo le modalità indicate al punto 1, lett. d;*

VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

A seguito dell'esame della documentazione di progetto e del relativo S.I.A., comprensiva della documentazione integrativa acquisita in corso di istruttoria, ed in considerazione di quanto emerso dal sopralluogo effettuato presso l'area dell'intervento e dagli incontri tecnici intercorsi, è stato possibile acquisire chiarimenti in merito agli aspetti sotto riportati

VALUTATO che lo scopo del presente progetto definitivo è la realizzazione di un nuovo corpo arginale con allargamento dell'alveo del Po di Levante al fine di realizzare un bacino di evoluzione per l'inversione di rotta delle navi in ingresso a Porto Levante (RO) e una volta completato, il nuovo bacino consentirà, alle navi in ingresso dirette alle banchine ed alle attività attualmente insediate lungo l'asta, la manovra di inversione di rotta in piena sicurezza;

VALUTATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Rovigo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo hanno dato pareri favorevoli con prescrizioni, recepite parzialmente nel presente parere;

VALUTATO che la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con istruttorie tecniche n. 345/2014 e 34/2015 ha espresso parere favorevole con prescrizioni, recepite integralmente nel presente parere;

VALUTATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Rovigo aveva chiesto che il nuovo argine avesse una *"sagoma simile all'esistente"*, dato che questa prescrizione è stata recepita dalle integrazioni al progetto recanti data dicembre 2014, si considera assolta anche la prescrizione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza aveva prescritto per il nuovo argine una *"[…] una morfologia simile a quello esistente [...]";*

VALUTATO che in riferimento a quanto osservato dal Consorzio di Bonifica Delta del Po e il Comune di Rosolina, che avevano manifestato delle riserve sulla stabilità dei ponti insistenti sui canali consorziali Principale Rosolina e Principale Moceniga, e dato che la ditta ha in previsione il trasporto in discarica dei 540 mc di materiale proveniente dalla demolizione diaframma in c.c.a. , il quale avverrà mediante l'uso di autocarri che percorreranno un breve tratto di viabilità comunale (via Moceniga) per raggiungere la SS309 Romea, prevedendo circa 45 viaggi, pari a due autocarri al giorno, si ritiene che debba essere fatta una verifica preventiva della stabilità dei manufatti o venga elaborata una proposta alternativa;

CONSIDERATO che la rimozione del traliccio di proprietà della Società Terna Spa, interferente con le opere, è in corso di definizione tramite convenzione tra la ditta Proponente Sistemi Territoriali Spa e la Società Terna Spa stessa;

VALUTATO che il nuovo bacino di evoluzione risulta comunque funzionale al raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati dal progetto anche in presenza del suddetto traliccio, come dichiarato dal Proponente con nota prot. 242 del 06/02/2015;

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 289 del 10 marzo 2015

VALUTATO il Piano di utilizzo del terreno elaborato ai sensi del DM 161/2012;

DATO ATTO che per la realizzazione dei lavori in argomento risulta necessario acquisire una serie di immobili di proprietà privata, e preso atto di quanto specificato dal proponente con nota prot. 242 del 06/02/2015, in merito al fatto che:

- gli asservimenti delle aree necessarie per realizzare lo spostamento dei tralicci della linea elettrica di Terna, non risultando ricompresi nel progetto per il quale è stata richiesta l'attivazione della procedura contestuale di compatibilità ambientale ed autorizzazione, non risultano oggetto di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione di vincolo preordinato all'esproprio nell'ambito del presente procedimento, in quanto la disponibilità di dette aree sarà oggetto di diversa procedura;
- le comunicazioni di avvio del procedimento (art. 16 del D.R.R. 327/01), sono state trasmesse agli interessati dalla Sezione Regionale Mobilità. L'ultima ricevuta di ritorno porta la data del 07.01.2015, con esclusione della Società SOPARFIN s.r.l. per la quale è già stato sottoscritto apposito accordo di cessione volontaria depositato agli atti dell'Amministrazione Regionale. Limitatamente alla Ditta "Fondazione Pio Legato Muttoni", il cui indirizzo risultava sconosciuto, si è proceduto alla pubblicazione all'albo pretorio del comune di Rosolina. Non risultano pervenute osservazioni da parte degli interessati nei termini prefissati.

CONSIDERATO quanto precisato con nota prot. n. 199 del 11/02/2015 da Sistemi Territoriali S.p.A. in merito al quadro economico dell'intervento;

VALUTATO infine che :

- per quanto attiene al Quadro Programmatico, sulla base delle verifiche di tutti gli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica dell'opera a vari livelli di competenza, non esiste alcuna riserva per la realizzazione delle opere in progetto rispetto alle politiche di indirizzo ed alle prescrizioni dei programmi vigenti;
- per quanto attiene al Quadro Progettuale, gli interventi ed il S.I.A. sono stati sviluppati in modo adeguato al livello di progettazione ed in conformità alle vigenti normative che regolano la materia;
- per quanto attiene al Quadro Ambientale, esso ha preso in considerazione tutte le dovute componenti ambientali ed è stato sviluppato secondo quanto previsto dalle norme specifiche in materia;
- la realizzazione del bacino di evoluzione non produce impatti significativi o negativi sulle diverse componenti ambientali;
- per le considerazioni e valutazioni fin qui esposte, i lavori in esame afferenti il progetto relativo alla "*Realizzazione di un nuovo corpo arginale con allargamento dell'alveo del Po di Levante al fine di realizzare un bacino di evoluzione per l'inversione di rotta delle navi in ingresso a Porto Levante*", risultano essere in linea per l'espressione di un parere favorevole finale per quanto attiene:
  - **al giudizio di compatibilità ambientale** sull'opera da realizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - **all'esito favorevole della valutazione di Incidenza**;
  - **all'approvazione del progetto definitivo** presentato, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99;
  - **al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica** per l'intervento in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 289 del 10 marzo 2015

VALUTAZIONI FINALI

Tutto ciò premesso,

VISTO	il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO	il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
VISTA	la L.R. 10/99 e ss.mm.ii.;
VISTA	la D.G.R. 575/2013;
VISTO	il parere favorevole n. 17054/2014 trasmesso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
VISTA	le relazioni istruttorie tecniche n. 345/2014 e 34/2015 trasmesse dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);

tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Dott. Cesare Bagolini e l'Arch. Antenore Quaglio, Componenti esperti della Commissione, ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Rovigo), esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, ed in ordine alla procedura per la valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Dovranno essere rispettate le prescrizioni disposte dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Rovigo (voto nr. 111 del 29.09.2014) pervenuto in data 7 ottobre 2014 prot. n. 417518, di seguito riportate:
   - *"la sommità del nuovo argine dovrà avere quota non inferiore a m 3,20 s.l.m.m;*
   - *il nuovo argine dovrà essere impostato su uno scavo di ammorsamento/bonifica con profondità, rispetto al piano campagna, conformemente alle verifiche al sifonamento;*
   - *è necessario che la scarpata lato fiume sia protetta, al piede, con una berma in pietrame di pezzatura kg 50-200 fino alla quota non inferiore a m + 1,20 s.l.m.m. e larghezza in testa del piano orizzontale non inferiore a m 2,50, la rimanente parte dovrà essere rivestita con pietrame di pezzatura kg 10-50 fino a quota m + 2,00 s.l.m.m. con spessore non inferiore a m 0,50, conformemente alla tipologia già in uso nella zona. Questa lavorazione verrà effettuata con il parziale reimpiego del pietrame esistente sul vecchio argine e l'integrazione con il nuovo quantitativo necessario;*
   - *"[...]* (in merito al nuovo argine) *prevedendo lato campagna, la costruzione di idonee scarpate e banche delle dimensioni non inferiori a quelle dell'argine esistente; inoltre, dovranno essere previste eventuali rampe di raccordo tra le banche e la sommità. Eventuali piantagioni di alberi, lato campagna, dovranno avere una distanza non inferiore a m 4 dall'unghia arginale;*

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 289 del 10 marzo 2015 pag. 21/25

- *nel progetto esecutivo dovranno essere fatte le necessarie verifiche al sifonamento e di stabilità tenendo conto della quota di massima piena del fiume Po di Levante pari a m + 2,00 s.l.m.m, sia per quanto riguarda le fasi di rimozione dell'attuale argine, che per il dimensionamento di quello nuovo;*
- *per l'attraversamento dell'argine destro del Po di Levante con tubazioni per il refluimento del materiale di dragaggio nella vasca di colmata e per l'attraversamento del Po di Levante, conseguente allo spostamento della linea elettrica, dovrà essere richiesto apposito parere ai fini idraulici alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo."*

3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni disposte dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto di cui al parere n. 17054 del 15/10/2014, di seguito riportate:
- *il trattamento superficiale del nuovo argine dovrà consentire la crescita della vegetazione ripariale tipica della zona. Tali piantumazioni dovranno essere controllate nel tempo, prevedendo, laddove necessario, eventuali interventi correttivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione stessa;*
- *l'area occupata temporaneamente per il materiale di deposito dovrà essere ripristinata in tempi certi, previsti già all'interno del cronoprogramma generale e vincolanti ai fini della regolare esecuzione dei lavori generali del progetto;*
- *qualsiasi altra alterazione dovuta alla installazione del cantiere è considerata una modifica temporanea e dovrà essere prontamente ripristinata al termine dei lavori;*
- *è prudente ed opportuno che le operazioni di allargamento dell'alveo del Po di Levante nel tratto definito da progetto siano eseguite con assistenza archeologica da parte di operatori esterni alla Soprintendenza, specializzati nelle indagini geoarcheologiche e archeologiche anche subacquee;*
- *è opportuno che il terreno di risulta dalle attività sia sottoposto a vaglio per recuperare eventuali reperti archeologici conservati in contesti profondi. Il vaglio del terreno dovrà essere realizzato secondo una precisa maglia di riferimento per la corretta individuazione delle provenienze;*
- *nel caso di rinvenimenti di contesti di interesse archeologico, si dovrà procedere ad un'indagine anche subacquea, al fine di chiarire entità, caratteristiche e cronologia del deposito sepolto o subacqueo;*
- *al termine delle indagini, dovrà essere redatta una documentazione tecnico-scientifica, secondo le modalità di rito, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico;*
- *si dovranno comunicare con congruo anticipo alla Soprintendenza competente la data di inizio lavori ed il nominativo della ditta archeologica incaricata dell'assistenza.*

4. Dovranno essere rispettate le prescrizioni disposte da Consorzio di Bonifica Delta del Po, pervenute agli uffici del Settore VIA tramite comunicazione del 16 gennaio 2015 prot. n. 20147, ossia:
   - *"da parte dell'Ente gestore delle arginature del Po Levante, non dovranno essere posti vincoli di alcun tipo sulla fascia residuale della larghezza di 10 ml tra la nuova unghia arginale ed il ciglio del canale d'arrivo dell'idrovora Rosolina. Tale fascia infatti è – e dovrà - rimanere la "fascia di rispetto" del canale Principale Moceniga in competenza del Consorzio di Bonifica Delta del Po per quanto concerne l'applicazione del regolamento di Polizia Idraulica. Pertanto il Consorzio potrà, senza preavviso e preventiva autorizzazione, transitare con mezzi d'opera, eseguire sfalci e scavi del canale con deposito del materiale di sfalcio e di scavo sulla predetta fascia ed eseguire ogni altra attività necessaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale consorziale;*
   - *l'eventuale ricollocazione di tralicci e linee elettriche aeree in fregio al canale consorziale, dovrà essere eseguita ad una distanza tale da garantire le operazioni manutentorie del canale mediante escavatori e mezzi attrezzati per lo sfalcio di erbe senza la necessità di richiedere permessi e/o interruzioni di energia elettrica;*

5. Vengano predisposti tutti gli accorgimenti necessari per assicurare sempre un tempo di percorrenza dell'acqua nella vasca di colmata sufficiente alla sedimentazione dei solidi sospesi.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 289 del 10 marzo 2015

6. Vengano effettuati almeno 4 controlli analitici delle acque chiarificate immesse nel fiume, con frequenza regolare nell'arco di tempo di durata dell'immissione, a partire dal momento di attivazione.
7. Prima della restituzione della cassa di colmata all'uso originario, sia verificato, di concerto con ARPAV e mediante un numero congruo di analisi, che non vi sia stata contaminazione del terreno.
8. In riferimento ai due ponti passanti sui canali consorziali *Principale Rosolina* e *Principale Moceniga*, si ritiene debba essere fatta una verifica preventiva della stabilità dei manufatti o venga elaborata una proposta alternativa per la movimentazione del materiale.
9. Dato che l'intervento comporta una riduzione dell'area boscata riguardante il mappale 179 del fgl 24 del Comune di Rosolina (RO), secondo l'art.15 punto 2 della LR 52/78, il Proponente verserà una somma" *in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione"*.

10. Vengano rispettate le prescrizioni di cui alle relazioni istruttorie tecniche n. 345/2014 e 34/2015 trasmesse dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), di seguito riportate:
    a. attuare idonee misure in materia di limitazione della torbidità e in grado di garantire livelli di qualità del corpo idrico soddisfacenti (in riferimento alla variabilità del momento), per l'intera durata dei lavori da realizzare in alveo (compresi quelli di consolidamento spondale);
    b. svolgere, qualora si provvedesse per gli interventi di dragaggio alla conterminazione dell'alveo in aree operative, idonea campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato;
    c. utilizzare per il riverdimento sementi o fiorume di provenienza locale (nel caso in cui i miscugli commerciali presentino entità alloctone);
    d. affiancare alla Direzione Lavori personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale che dovrà documentare (per gli effetti conseguenti agli ulteriori fattori di perturbazione) la corretta attuazione degli interventi, alla luce delle presenti prescrizioni e delle eventuali ulteriori misure precauzionali messe in atto per il rispetto dei valori tutelati nel sito ZPS IT3270023 "Delta del Po", predisponendo idoneo rapporto da trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fase operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
    e. comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
    f. comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
    g. sospendere gli interventi di dragaggio nel periodo di migrazione più importante delle specie ittiche di interesse comunitario ritenute vulnerabili (tra aprile e maggio) ovvero di individuare e applicare opportune misure a tutela di tali specie per l'intero periodo migratorio (marzo-luglio);
    h. comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione);
    i. organizzare le informazioni sulle specie di interesse comunitario acquisite nel corso delle attività di cui al punto precedenti 1, lett. b, secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e di trasmetterle secondo le modalità indicate al punto 1, lett. d.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99, dal ViceSindaco del Comune di Rosolina, dal delegato dal Direttore della Sezione Urbanistica e dal rappresentante dell'Ispettorato di Porto di Rovigo presso la Sezione Regionale Mobilità (assenti il Sindaco

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 289 del 10 marzo 2015

del Comune di Porto Viro, il Presidente della Provincia di Rovigo, il Direttore della Sezione Regionale Difesa del Suolo, il Direttore della Sezione Regionale Bacino Idrografico Adige Po – Sezione Rovigo ed il Direttore del Dipartimento Regionale Riforma Settore Trasporti), esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico per una spesa complessiva di € 3.510.000,00 ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime all'unanimità

parere favorevole

all'approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, ed al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

Vanno vistati i seguenti elaborati vigenti:

1	RELAZIONE ILLUSTRATIVA - rev. Dicembre 2014
2	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - rev. Dicembre 2014
3	COMPUTO METRICO - rev. Dicembre 2014
4	ANALISI PREZZI- rev. Dicembre 2014
5	ELENCO PREZZI UNITARI- rev. Dicembre 2014
6	QUADRO ECONOMICO - rev. Dicembre 2014
7	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO-AMMINISTRATIVO - rev. Dicembre 2014
8	PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA - SEZIONE GENERALE
9	PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA - FASI LAVORATIVE
10	PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA - SCHEDE LAVORAZIONI
11	COROGRAFIA GENERALE
12	PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DEI CANTIERI

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 289 del 10 marzo 2015

13	PIANO PARTICELLARE - TAVOLA 1 DI 2
14	PIANO PARTICELLARE - TAVOLA 2 DI 2
15	ELENCO DITTE - rev. Dicembre 2014
16	RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO - rev. Dicembre 2014
17	RELAZIONE GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA E IDROGEOLOGICA
18	CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA- Area di Evoluzione
19	PROFILO GEOLOGICO - Bacino di Evoluzione
20	PROFILO GEOLOGICO – Sito di Deposito
21	RELAZIONE GEOTECNICA - rev. Dicembre 2014
22	PROFILO GEOTECNICO - Bacino di Evoluzione
23	PROFILO GEOTECNICO –Sito di Deposito
24	INDAGINI GEOGNOSTICHE. PLANIMETRIA CON UBICAZIONE INDAGINI IN SITO
25	RELAZIONE SISMICA
26	INDAGINI BATIMETRICHE E GEOMORFOLOGICHE. PLANIMETRIA CON UBICAZIONE PUNTI DI PRELIEVO SUOLO E SEDIMENTI
27	INDAGINI BATIMETRICHE E GEOMORFOLOGICHE. PLANIMETRIA CON UBICAZIONE PROFILI TRASVERSALI
28	INDAGINI BATIMETRICHE E GEOMORFOLOGICHE. PROFILI TRASVERSALI - TAV. 1 DI 5
29	INDAGINI BATIMETRICHE E GEOMORFOLOGICHE. PROFILI TRASVERSALI - TAV. 2 DI 5
30	INDAGINI BATIMETRICHE E GEOMORFOLOGICHE. PROFILI TRASVERSALI - TAV. 3 DI 5
31	INDAGINI BATIMETRICHE E GEOMORFOLOGICHE. PROFILI TRASVERSALI - TAV. 4 DI 5
32	INDAGINI BATIMETRICHE E GEOMORFOLOGICHE. PROFILI TRASVERSALI - TAV. 5 DI 5
33	RILIEVO BATIMETRICO - CURVE DI LIVELLO - TAV. 1 DI 2
34	RILIEVO BATIMETRICO - CURVE DI LIVELLO - TAV. 2 DI 2
35	RILIEVO CELERIMETRICO – Sito di Deposito
36	RILIEVO CELERIMETRICO - CERCHIO DI EVOLUZIONE
37	RELAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE
38	RELAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE - ALLEGATO 1 DI 4 - SONDAGGI
39	RELAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE - ALLEGATO 2 DI 4 - PARTE I - PROVE DI LABORATORIO
40	RELAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE - ALLEGATO 2 DI 4 - PARTE II - PROVE DI LABORATORIO
41	RELAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE - ALLEGATO 3 DI 4 - INDAGINI SISMICHE
42	RELAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE - ALLEGATO 4 DI 4 - PROVE PENETROMETRICHE STATICHE
43	PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO CON POLIGONALE DI PROGETTO DELL'ARGINE
44	ARGINE - ELEMENTI GEOMETRICI DI TRACCIAMENTO
45	PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO CON UBICAZIONE DELLE SEZIONI DI COMPUTO
46	PLANIMETRIA GENERALE DELL'INTERVENTO CON UBICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO
47	SEZIONI DI COMPUTO - TAV. 1 DI 3 - rev. Dicembre 2014
48	SEZIONI DI COMPUTO - TAV. 2 DI 3 - rev. Dicembre 2014
49	SEZIONI DI COMPUTO - TAV. 3 DI 3 - rev. Dicembre 2014
50	SEZIONI TRASVERSALI TIPO DELL'INTERVENTO - rev. Dicembre 2014
51	FASI COSTRUTTIVE – SEZIONI - rev. Dicembre 2014
52	RELAZIONE ARCHEOLOGICA

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 289 del 10 marzo 2015

53 RELAZIONE PAESAGGISTICA
54 ALLEGATO GRAFICO ALLA RELAZIONE PAESAGGISTICA: TAVOLE FOTOSIMULAZIONI
55 STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE - rev. Dicembre 2014
56 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - rev. Dicembre 2014
57 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - SINTESI NON TECNICA - rev. Dicembre 2014
58 PIANO DI UTILIZZO - rev. Dicembre 2014
ai sensi della D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 - RELAZIONE
59 PIANO DI UTILIZZO
INQUADRAMENTO GENERALE, UBICAZIONE SODAGGI GEOGNOSTICI, SEZIONI DI PROGETTO, TABELLA ANALISI - TAV. 1 DI 2
60 PIANO DI UTILIZZO
INQUADRAMENTO GENERALE AREE DI SCAVO E DESTINAZIONE FINALI E MODALITA' DI INTERVENTO - TAV. 2 DI 2
61 PIANO DI UTILIZZO
ALLEGATI (Stratigrafie sondaggi, Verbali di campionamento, Tabella analisi riassuntiva, Rapporti di prova risultanze analitiche)

INTEGRAZIONI

62 RELAZIONE INTEGRATIVA INERENTE L'INDAGINE CONOSCITIVA E LO STATO DI FATTO RIGUARDO LA PRESENZA DI UN DIAFRAMMA IN C.C.A. NELL'ARGINE SINISTRO ESISTENTE DEL PO DI LEVANTE
63 RELAZIONE TECNICA GEOFISICA, INDAGINE TOMOGRAFICA ELETTRICA (ERT), INDAGINE GEORADAR (GPR) PER LA LOCALIZZAZIONE IN DETTAGLIO DI UN DIAFRAMMA IN C.C.A. NELL'ARGINE SINISTRO ESISTENTE DEL PO DI LEVANTE
64 PIANO PARTICELLARE – ASSERVIMENTI PER MODIFICA LINEA AEREA 50 kV DI TERNA S.P.A.
65 BACINO DI EVOLUZIONE – PLANIMETRIA FUNZIONALITA' OPERA CON LA PRESENZA DEL TRALICCIO DI TERNA S.P.A.

(Codice interno: 294348)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 293 del 10 marzo 2015

Approvazione del Regolamento d'uso del Marchio collettivo d'origine "Fango D.O.C. - Thermae Abano Montegrotto - Regione Veneto". L.R. 7 aprile 2000, n. 16. DGR n. 857 del 15 marzo 2010.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si approva il Regolamento d'uso del Marchio collettivo d'origine "Fango D.O.C. - Thermae Abano Montegrotto - Regione Veneto", comprensivo del Disciplinare e del Manuale grafico di utilizzo del logotipo, predisposti su proposta del Comitato di tutela.

L'Assessore Marialuisa Coppola, di concerto con l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 857 del 15 marzo 2010, la Giunta regionale ha riconosciuto il "Fango del Bacino Termale Euganeo" tra le produzioni tipiche che caratterizzano la storia e l'immagine del Veneto nel mondo e, per tutelarne l'origine, ha disposto l'istituzione di un marchio collettivo comunitario la cui titolarità piena ed esclusiva è della Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16.

Con la citata deliberazione, la Giunta regionale ha altresì determinato la composizione del comitato di tutela che, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 16/2000, ha il compito di predisporre il regolamento d'uso del marchio, vigilare sul corretto uso di esso da parte dei concessionari ed esprimere il parere tecnico vincolante sulle relative domande.

Successivamente, con decreto del Dirigente regionale della Direzione Industria e Artigianato n. 7 del 3 febbraio 2011, è stato costituito il Comitato di tutela del marchio di cui trattasi. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della L.R. n. 16/2000, il comitato ha sede presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Padova.

In data 13 febbraio 2013, con nota prot. regionale n. 6610 del 13 febbraio 2013, il Comitato di tutela ha trasmesso alla Regione il disciplinare del "Fango del Bacino Termale Euganeo" e in data 12 dicembre 2014, con nota prot. regionale n. 541875 del 18 dicembre 2014, come previsto dall'art. 9, comma 1, lettera a) della L.R. n. 16/2000, una proposta di regolamento d'uso del marchio - accompagnata dal manuale di utilizzo del logotipo - che appare dettagliata, congrua e meritevole di approvazione da parte della Giunta regionale.

Con nota del 29 gennaio 2015, prot. regionale n. 43402 del 2 febbraio 2015, il Comitato di tutela ha chiesto di modificare la denominazione del marchio stesso da "Fango del Bacino Termale Euganeo" a "Fango D.O.C. - Thermae Abano Montegrotto - Regione Veneto", in quanto ritenuto maggiormente riconducibile al territorio di provenienza del prodotto termale.

Si propone, pertanto, di accogliere la suddetta proposta di modifica della denominazione del marchio e di approvare il regolamento d'uso del marchio collettivo "Fango D.O.C. - Thermae Abano Montegrotto - Regione Veneto" (**Allegato A**) che comprende anche il disciplinare (**Allegato A1**) ed il manuale d'uso del logotipo (**Allegato A2**), allegati tutti facenti parte integrale e sostanziale al presente provvedimento, al fine di poter registrare il Marchio presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) di Alicante, come già disposto dalla DGR n. 857/2010.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale";

VISTA la legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 857 con la quale è stato istituito il marchio collettivo d'origine "Fango del Bacino Termale Euganeo";

VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Industria e Artigianato 3 febbraio 2011, n. 7, con il quale è stato costituito il Comitato di tutela del marchio;

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di modificare, per quanto indicato in premessa al presente provvedimento, la denominazione del marchio collettivo d'origine "Fango del Bacino Termale Euganeo" in "Fango D.O.C. - Thermae Abano Montegrotto - Regione Veneto";

3. di approvare il regolamento d'uso del marchio collettivo "Fango D.O.C. - Thermae Abano Montegrotto - Regione Veneto", **Allegato A** -comprensivo anche del disciplinare, **Allegato A1**, e del Manuale di utilizzo del Marchio, **Allegato A2** - quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di incaricare il Direttore della Sezione Industria e Artigianato dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 293 del 10 marzo 2015 pag. 1/5

Regolamento d'uso del Marchio "*Fango D.O.C. – Thermae Abano Montegrotto – Regione Veneto*" per la tutela del fango del Bacino Termale Euganeo

Premessa

Il presente regolamento d'uso del marchio collettivo di origine "Fango D.O.C. – Thermae Abano Montegrotto – Regione Veneto", unitamente al relativo disciplinare, si propone di tutelare una produzione tipica che caratterizza la storia e l'immagine del Veneto nel mondo, la cui efficacia curativa era nota già nel periodo Paleoveneto e che grande importanza ebbe in epoca romana.

L'area interessata dalla produzione del fango del Bacino Termale Euganeo comprende i comuni inclusi nel Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (PURT), approvato con P.C.R. del 23 aprile 1980, n. 1111 che, a sua volta, si identifica con l'estensione del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.). Trattasi dei comuni di Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Teolo e Torreglia.

Caratteristiche del fango del Bacino Termale Euganeo:

a) composizione: il fango del Bacino Termale Euganeo utilizzato a scopi terapeutici nell'ambito del Bacino Termale Euganeo è una miscela di argille e limi grigio-azzurri pleistocenico- olocenici (Carta Geologica d'Italia, Foglio 147) prelevati da siti del comprensorio del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) con acqua termale (salso bromo iodica, proveniente dallo stesso B.I.O.C.E.), sottoposta ad un lento e complesso processo di maturazione;

b) maturazione: questo processo avviene in speciali vasche e/o silos dove il fango vergine viene mantenuto in continuo contatto con l'acqua termale fatta scorrere a ritmo costante. La temperatura ed i costituenti chimici dell'acqua termale del Bacino Euganeo, nonché l'ecosistema all'interno della vasca e a contorno della stessa, portano ad una progressiva colonizzazione dell'argilla da parte di numerosi cianobatteri e microalghe;

c) unicità: le modificazioni fisico-chimico-biologiche connesse con il processo di maturazione sono fenomeni strettamente specifici di ogni singolo "fango termale" non ripetibili al di fuori di un determinato schema reattivo che si fonda su tre macro-parametri cardine: l'acqua, il fango vergine, l'ecosistema, che ne condizionano tutti i parametri biologici e chimici. Nell'atto in cui il fango del Bacino Termale Euganeo viene visto in funzione della sua composizione chimica e biochimica e delle sue caratteristiche chimico-fisiche, che concorrono alla sua potenzialità terapeutica, assume una sua specificità non mutuabile con altri fanghi inseriti in ecosistemi diversi;

d) ecosistema: le vasche di maturazione costituiscono un sistema aperto all'apporto di quanto deriva dall'ecosistema al contorno, vedi pollini, spore di alghe e di microrganismi ecc., per cui al di fuori di un ben circoscritto territorio, diventa irripetibile e parallelamente diventano irripetibili le sue proprietà.

Articolo 1

La Regione del Veneto, di seguito per brevità denominata "Regione", è titolare esclusiva del marchio "Fango D.O.C. – Thermae Abano Montegrotto – Regione Veneto", di seguito per brevità denominato "Marchio", a tutela del fango del Bacino termale Euganeo, di cui alla D.G.R. n. 857 del 15 marzo 2010, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16, la licenza d'uso del Marchio è concessa a titolo oneroso. Le somme sono introitate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, di seguito per brevità denominata "Camera", e destinate al finanziamento dell'attività di gestione e promozione del Marchio stesso.

Articolo 3

La Regione, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 857/2010, provvede a registrare il Marchio a livello comunitario.

Articolo 4

La raffigurazione grafica del Marchio è contenuta nel relativo "Manuale di utilizzo del marchio" (allegato al presente regolamento).

Articolo 5

Alla Camera sono attribuite le funzioni amministrative di gestione del Marchio, ivi compreso il suo rilascio. Presso la Camera è tenuto, altresì, l'elenco delle imprese licenziatarie del Marchio.

Articolo 6

Il Comitato di Tutela, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R.16/2000, vigila sul corretto uso del Marchio da parte dei licenziatari, segnalando alla Camera territorialmente competente, le inadempienze e gli abusi commessi nell'utilizzo dello stesso e nella gestione della licenza d'uso.
Il Comitato di Tutela potrà avvalersi di altro soggetto, o dallo stesso farsi coadiuvare, per lo svolgimento della predetta attività di vigilanza.

Articolo 7

Il marchio viene concesso in uso alle strutture termali che utilizzino a fine terapeutico il fango termale nel territorio del B.I.O.C.E., e che al momento della presentazione della domanda dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano regolarmente iscritte al registro imprese e/o all'albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
b) risultino attive in tali registri;
c) risultino in regola con l'autorizzazione all'apertura ed esercizio degli Stabilimenti Termali ai sensi della L.R. 16 agosto 2002, n. 22;
d) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi a titolari e dipendenti e non risultino in procedura concorsuale, concordato preventivo o in fallimento;
e) il titolare, i soci, i familiari collaboratori, non risultino condannati con sentenze penali passate in giudicato per reati contro il patrimonio o la correttezza commerciale;
f) non risultino protestati nei cinque anni precedenti la presentazione della richiesta di uso del marchio;
g) non risultino aperti a loro carico procedimenti da parte di enti pubblici nazionali od internazionali per comportamenti commerciali scorretti che abbiano recato danno all'utilizzo della risorsa termale del territorio o ne abbiano violato le relative prescrizioni vigenti a norma di legge;
h) siano adeguatamente strutturate in relazione al tipo, qualità e quantità della propria reale produzione, tenuto conto anche di quanto indicato nel Piano di Utilizzo della Risorsa Termale (PURT).

Articolo 8

L'uso del Marchio non sarà consentito alle strutture che impiegano fango vergine prelevato e maturato al di fuori del B.I.O.C.E. indicato in premessa.

Articolo 9

L'uso del Marchio può essere consentito esclusivamente per fanghi maturati secondo i criteri riportati nel "Disciplinare per la tutela del marchio collettivo d'origine del fango del Bacino Termale Euganeo" approvato dal Comitato di Tutela il 16 gennaio 2013.

Articolo 10

Le aziende che intendono fare uso del Marchio dovranno presentare specifica domanda di rilascio della licenza d'uso o rinnovo della stessa alla Camera secondo le modalità specificate con apposita deliberazione della Camera stessa. Il Comitato di Tutela esprime il parere tecnico vincolante sulle domande di licenza d'uso del Marchio.

Articolo 11

La Camera o altro soggetto dallo stesso incaricato, su segnalazione del Comitato di Tutela o dei singoli componenti dello stesso, può effettuare i controlli necessari ad accertare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli interessati nella domanda di concessione d'uso del marchio.

Articolo 12

La Camera è tenuta a comunicare il provvedimento, adeguatamente motivato, di accoglimento o di diniego delle domande di concessione dell'uso del Marchio entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di mandato accoglimento della domanda, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di diniego, è ammesso il ricorso gerarchico proprio alla Camera, all'organo e con le modalità dalla stessa individuate con proprio provvedimento.

Articolo 13

La perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 comporterà l'immediata estinzione del diritto all'uso del Marchio.

Articolo 14

La Camera da pubblicità della perdita del diritto d'uso del marchio nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Articolo 15

Le aziende autorizzate all'uso del Marchio devono sottoscrivere, per formale accettazione, senza riserve o limitazioni, ogni clausola del presente regolamento d'uso e del "Disciplinare per la tutela del marchio collettivo d'origine del fango del Bacino Termale Euganeo".

Articolo 16

Le aziende autorizzate potranno usare il Marchio secondo le norme stabilite dal presente regolamento e con le forme e le modalità di cui al "Manuale di utilizzo del marchio", per esempio:

- su carte da lettere e relative buste;

- su biglietti da visita;
- su carta da imballaggi e nastro adesivo per le confezioni dei prodotti realizzate secondo le prescrizioni del presente regolamento;
- su cataloghi e depliant, nella pubblicità televisiva, radiofonica, cinematografica;
- in siti web;
- su pubblicità redazionale e tabellare a mezzo stampa;
- su targhe e insegne;
- in fiere ed esposizioni sia in Italia che all'estero;
- su materiale audiovisivo.

Articolo 17

Le modalità d'uso del Marchio devono essere preventivamente approvate per ogni singolo utilizzatore e i relativi contenuti fanno parte integrante di ogni singolo contratto di concessione d'uso sottoscritto con la Camera.

Articolo 18

Il Marchio deve essere usato nella sua grafica originale riportata nel Manuale di utilizzo con espresso divieto di modifiche o cambiamenti. Deve essere usato in modo tale da non essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione sociale dell'impresa utilizzatrice.

Articolo 19

A ciascuna azienda sarà assegnato un codice di identificazione che apparirà su tutti i contrassegni ad essa destinati.

Articolo 20

L'azienda che non ottemperi alle modalità d'uso del marchio previste nel presente regolamento e a quelle riportate nel "Disciplinare per la tutela del marchio collettivo d'origine del fango del Bacino Termale Euganeo" sarà soggetta alle sanzioni di cui al successivo art. 23.

Articolo 21

Il corretto uso del Marchio e il pieno rispetto del presente regolamento sono soggetti al controllo della Camera e del Comitato di Tutela o altro soggetto dallo stesso incaricato, il quale potrà esperire, nel rispetto della legge, indagini e verifiche atte al conseguimento di tutte le informazioni utili a verificarne il corretto utilizzo. Gli incaricati della Regione, della Camera e/o quelli del Comitato di Tutela possono accedere in qualsiasi momento dell'orario di apertura e senza obbligo di preavviso, nelle sedi delle aziende utilizzatrici.

Articolo 22

Agli enti istituzionali della Regione, della Provincia di Padova e dei Comuni del B.I.O.C.E. è garantito il diritto di utilizzo del Marchio ai fini di comunicazione e promozione del territorio.

Articolo 23

Quale struttura tecnica di riferimento, il Comitato di Tutela può presentare proposte di sanzioni per violazioni del presente regolamento d'uso, e/o del "Disciplinare per la tutela del marchio collettivo d'origine del fango del Bacino Termale Euganeo". La Camera qualora siano accertate le violazioni di cui sopra, provvede ad applicare le seguenti sanzioni:

- *diffida*: nel caso di violazioni di lieve entità, che rivelino buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino gravi danni all'immagine del marchio stesso;
- *censura*: nel caso di violazioni più gravi, in cui non sia accertata la buona fede da parte dell'utilizzatore o creino un concreto pericolo all'immagine del marchio stesso;
- *revoca*: in caso di gravissime violazioni al regolamento d'uso e/o che rechino danno all'immagine del marchio stesso, per il mancato pagamento di quanto dovuto alla Camera, ai sensi dell'art. 2, nonché nel caso di reiterate minori violazioni che denotino il perdurare di comportamenti scorretti.

Articolo 24

I provvedimenti di cui sopra dovranno essere comunicati all'azienda a mezzo di PEC o di lettera raccomandata a/r con le relative motivazioni.

Articolo 25

La concessione d'uso del Marchio alle imprese è di durata triennale, salvo rinnovo dello stesso da parte della Camera.

Articolo 26

La Giunta regionale può predisporre le modifiche al presente regolamento in qualsiasi momento sentito il Comitato di Tutela. Ciascuna modifica ha efficacia dal momento in cui di essa viene data comunicazione alle aziende utilizzatrici del Marchio.

Al presente regolamento si allega il "Disciplinare per la tutela del marchio collettivo d'origine del fango del Bacino Termale Euganeo" e il "Manuale d'utilizzo del marchio", che ne fanno parte integrante e sostanziale.

DISCIPLINARE PER LA TUTELA DEL MARCHIO COLLETTIVO D'ORIGINE DEL FANGO DEL BACINO TERMALE EUGANEO

"FANGO D.O.C. – THERMAE ABANO MONTEGROTTO – REGIONE VENETO"

D.G.R. N. 857 DEL 15 MARZO 2010

D.D.I.A. N.7 DEL 3 FEBBRAIO 2011

Le numerose ricerche scientifiche hanno da tempo confermato le proprietà antinfiammatorie del fango termale maturo utilizzato nel distretto euganeo, che sono esenti dagli effetti collaterali dei farmaci tradizionali.

Il fango termale è infatti un prodotto di origine naturale strettamente legato al territorio, così come naturale è l'acqua termale estratta dal bacino idrotermale euganeo mediante la quale avviene il complesso processo di maturazione del fango stesso, senza il quale non è possibile garantire le famose proprietà terapeutiche della cura termale caratteristica di questo distretto.

E' quindi necessario supportare l'importanza di queste risorse con adeguati protocolli operativi che possano tradurre, in modo formale, le consuetudini, di origine millenaria, adottate nella cura fangoterapica praticata nel distretto euganeo. Per garantire l'efficacia della cura e la rintracciabilità delle risorse si deve rispettare, infatti, un controllo di qualità specifico a partire dalle fasi di estrazione, a quelle di maturazione e di rigenerazione.

La Regione Veneto, con D.G.R. n° 857 del 15 marzo 2010, recependo le esigenze territoriali, ha pertanto istituito il marchio collettivo di origine "Fango del Bacino termale Euganeo", modificato successivamente in "Fango D.O.C. - Thermae Abano Montegrotto – Regione Veneto", nominando il comitato di tutela dello stesso. Il comitato ha quindi provveduto a redigere il presente disciplinare al fine di formalizzare un idoneo protocollo operativo che possa garantire le condizioni ideali per la produzione e rigenerazione di un fango ricco di qualità curative, tutelando la risorsa in modo da renderla inscindibile dal territorio di origine..

All'interno del documento sono stati inseriti i contenuti secondo il seguente ordine:

- *Informazioni sulla qualità del fango vergine e la sua tracciabilità, in modo da certificare la relazione con le risorse naturali presenti nel distretto euganeo;*
- *Procedure per la gestione corretta della maturazione del fango termale all'interno dello stabilimento di cura, al fine di garantire le massime condizioni igienico sanitarie e il potere curativo della fangoterapia, strettamente correlato, secondo i recenti esiti della ricerca scientifica, alla proliferazione di cianoficee e microalghe che si sviluppano durante la maturazione stessa.*
- *Modalità di controllo e definizione dei parametri identificativi la qualità del processo.*

Si evidenzia, infine, come l'applicazione, anche formale, delle tecniche di miglioramento della qualità possa fornire ai responsabili degli stabilimenti termali un importante strumento di promozione, oltre che di tutela a fronte di possibili imitazioni o tentativi di riproduzione di "prodotti termali" di origine non controllata.

Per tutto il distretto termale euganeo è necessario oggi perseguire continuamente il miglioramento della qualità dei servizi offerti all'interno dei luoghi di cura, tenendo conto del principio guida di tutte le attività orientate al benessere e alla salute: oltre "il fare" è importante "dare visibilità e trasparenza a ciò che si sta facendo".

L’identificazione, la rintracciabilità e la qualità del fango termale maturo euganeo.

Introduzione

Il distretto del termalismo della zona dei Colli Euganei realizza una condizione significativa ed estremamente peculiare rispetto alla nozione generale di distretto produttivo. La funzione economica e sociale delle imprese in esso coinvolte risulta infatti strettamente correlata alla natura e conformazione stesse del territorio, da cui trae origine la materia prima per lo sviluppo delle proprie attività.

Un’analisi della qualità terapeutica delle cure termali non può prescindere dall’analisi delle sue componenti. Di seguito si vogliono descrivere brevemente le origini delle componenti fisiche più importanti del fango curativo del distretto euganeo: l’acqua termale, il fango vergine e il fango maturo. Si illustreranno poi i meccanismi di tipo chimico-fisico-biologico che costituiscono la cosiddetta *maturazione* del fango, attraverso l’arricchimento della matrice tramite lo sviluppo dei microorganismi produttori dei principi attivi antinfiammatori, la cui identificazione è stata promossa dal Centro Studi Termali Pietro d’Abano in collaborazione con diverse istituzioni accademiche.

1. Cenni all’origine dell’acqua e del fango vergine euganeo.

1.1 L’acqua termale

L'origine delle acque termo-minerali euganee è stata a lungo fonte di dibattiti. Studi recenti hanno appurato un modello di circuito di tipo esclusivamente geotermale, indipendente dal vulcanismo che ha creato i colli, troppo antico per generare una sorgente attiva di calore.

La presenza di acque termo-minerali nella zona euganea viene attribuita all'ostacolo creato in profondità dalle masse laviche e da una serie di fratture che favoriscono la risalita delle acque, sospinte dalla pressione idraulica dell'intero bacino sottostante.

Misurazioni con materiali radioattivi indicano in almeno 50 anni il tempo necessario alle acque per percorrere il tragitto dalla zona di caduta a quella euganea. Quando arrivano in superficie il loro contenuto salino è direttamente proporzionale alla temperatura, che nei pozzi più caldi arriva fino a 87°C.

L'acqua è tutelata all'origine attraverso il cosiddetto Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, identificato con l'acronimo B.I.O.C.E., costituito, nell'ambito della Provincia di Padova, dal territorio dei Comuni di Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Teolo e Torreglia e risulta essere riconosciuto come bacino indifferenziato, caratterizzato dall'avere caratteristiche chimiche uniformi dell'acqua.

Le normative fondamentali di riferimento possono essere sintetizzate nel Regio Decreto 1443/1927, nella Legge Regionale 40/89 e, nello specifico per il Bacino Termale Euganeo, nel Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), oltre alle specifiche norme che regolamentano la sicurezza mineraria.

I fluidi termali euganei, secondo la più comune e immediata definizione basata sulla variabile temperatura, sono definibili come ipertermali (T > 40°C), possedendo un *range* di temperatura compreso tra 60° C e 86° C e trovano sede in un substrato roccioso fessurato e in alcuni orizzonti sabbiosi della copertura quaternaria, possedendo un elevato grado di mineralizzazione con prevalenza di alcuni composti tali da renderli farmacologicamente attivi. Sulla base di analisi geochimiche e geochimico-isotopiche è stato possibile ipotizzare l'esistenza di un sistema geotermico regionale e perenne avente origine unica che, per le particolari condizioni geologico-strutturali, dà origine al ricco bacino euganeo.

I fluidi termali euganei, utilizzando criteri prettamente idrogeochimici, possono essere definiti come clorurato-alcalini, e in particolare clorurato sodici, benché di norma, e per le proprie peculiari caratteristiche curativo-terapeutiche, si impieghi la classica nomenclatura, basata sulla classificazione di Marotta e Sica (1933) ed utilizzata in ambito medico, per la quale le acque termali euganee sono definibili come salso-bromo-iodiche. In riferimento alle caratteristiche delle acque termali del Bacino Euganeo, l'Unità Socio Sanitaria n. 21 di Padova con nota prot. N. 90/587/15/3 del 10.07.1990, ha rilevato, sulla base di analisi effettuate su 278 campioni nell'arco di dieci anni (1981-1990) che l'acqua del bacino termale Euganeo presenta le seguenti caratteristiche: "ipertermale, ipertonica, salsoiodica, protetta da inquinamenti di origine superficiale".

Con nota prot. N.406/54.1.160 del 24.02.1993 la Direzione Generale Servizi Igiene Pubblica – Divisione IV del Ministero della Sanità ha stabilito, per quanto ai fluidi termali

presenti nell'ambito del BIOCE che, qualora "l'acqua di un nuovo pozzo abbia le stesse caratteristiche dell'acqua minerale di un altro pozzo, della quale siano state riconosciute le proprietà terapeutiche e le relative cure termali praticabili, della nuova acqua può essere autorizzato l'uso, per le stesse cure, senza il preventivo specifico riconoscimento ministeriale". Ai sensi della Legge Regionale 40/89 sono state eseguite da parte dell'ULSS competente, con cadenze distinte all'interno delle oltre 140 concessioni termali presenti nel BIOCE, e con decorrenza settennale, analisi batteriologiche e chimico-fisiche ai pozzi termali di emungimento ed è fatto obbligo di invio alla Regione del Veneto da parte del concessionario, di copia della richiesta di analisi, nonché del verbale di prelievo e dei certificati analitici.

L'acqua termale euganea è fondamentale per la maturazione del fango in apposite vasche, poiché la proliferazione delle particolari alghe microscopiche, che costituiscono un elemento curativo caratteristico del bacino termale, richiedono abbondanza di sali minerali. Si tratta quindi di un distretto le cui funzioni produttive e di servizio non sono delocalizzabili o trasferibili, in quanto risultano fruibili solo in loco nei limiti consentiti dalla loro organizzazione e distribuzione logistica e strutturale.

1.2 Il fango vergine e il fango termale maturo

La componente minerale o tellurica del fango termale, è legata in modo indissolubile alla territorialità del distretto euganeo essendo prelevata solo da siti qualificati del territorio dei colli Euganei.

Il fango vergine, dopo un prolungato contatto con l'acqua termale, in specifiche condizioni di temperatura e irraggiamento luminoso e dopo opportuno processo di maturazione assume le caratteristiche di fango termale maturo con le sue specificità curative.

Il marchio collettivo di origine denominato "*Fango D.O.C. - Thermae Abano Montegrotto – Regione Veneto"* è quindi attribuibile solo al fango maturo ottenuto da argille e limi grigio-azzurri pleistocenico-olocenici (Carta Geologica d'Italia, Foglio 147) prelevati da siti presenti all'interno dei territori dei comuni di Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Teolo, Torreglia, che hanno la stessa genesi geologica dei materiali attualmente estratti dalla concessioni minerarie in essere.

Elementi indispensabili per l'ottenimento del fango termale maturo sono: la componente liquida costituita da un'acqua termo-minerale con particolari caratteristiche di temperatura e composizione chimica, la componente minerale della "matrice fango" caratterizzata da

una specifica composizione chimica e granulometrica, le caratteristiche biologiche dell'ecosistema entro cui avviene il processo di maturazione ed il processo di maturazione stesso. Per quanto già menzionato in merito agli elementi indispensabili per l'ottenimento del fango termale euganeo, e ai peculiari requisiti determinati dal processo di maturazione a diretto contatto con l'acqua termo-minerale, esso può essere assimilato ad ogni effetto come risorsa termale, la cui estrazione è regolamentata dalla Legge Regionale 40/89 e dal Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.).

I prelievi di fango vergine, che darà origine al fango termale maturo, sono autorizzati attualmente nell'ambito del B.I.O.C.E. all'interno di due concessioni termo-minerali rilasciate ai sensi della L.R. 40/89:

- concessione "LAGO DI LISPIDA" sita nei comuni di Battaglia T. e Monselice (PD);
- concessione "LAGO D'ARQUA'" in località Arquà Petrarca (PD), presso il lago Costa d'Arquà.

Per quanto alla concessione "LAGO DI LISPIDA" ricadente nei comuni di Monselice e Battaglia Terme (PD) al suo interno esiste un laghetto dal fondo del quale scaturiscono diverse sorgenti d'acqua termale a temperatura variabile da 35 a 70°C. Dal letto del lago è possibile estrarre fango vergine utilizzabili per la produzione del fango termale maturo a fini curativo-terapeutici. L'estrazione è stata concessa con D.G.R. n.110 del 06.11.1997 e successivamente rinnovata con provvedimenti dell'Ente Parco Colli Euganei con più recente emesso in data 03.06.2005 prot. n.11388/05/87.

La concessione "LAGO D'ARQUA'" sita in località Arquà Petrarca (PD), è attualmente utilizzata per il prelievo di fango vergine in quantitativi funzionali al fabbisogno degli stabilimenti termali. La SOCIETA' FANGO LAGO COSTA D'ARQUA' s.r.l. è autorizzata al prelievo dal Lago Costa d'Arquà, posto all'interno dell'area in concessione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 - comma 2, della L.R. 40/89 la suddetta concessione andrà a scadere il 10.10.2019 e per la stessa potrà esserne chiesto rinnovo sub. Art. 32 – comma 3, L.R. 40/89. L'estrazione del fango vergine in capo alla SOCIETA' FANGO LAGO COSTA D'ARQUA' è attualmente accordata con provvedimento del Parco Regionale dei Colli Euganei n. 4534/07/640 del 14.07.2008 che prevede lavori di proseguimento del prelievo dell'argilla (II stralcio) subordinatamente alle prescrizioni ivi previste e con estrazione massima consentita, nel quinquennio oggetto della suddetta autorizzazione, pari a 5.000 m3 con quantitativo annuo estraibile stabilito in 1.000 m^3 da attuarsi nel periodo dal 15 novembre al 15 marzo di ogni anno. Il fango termale maturo dovrà essere usato all'interno del BIOCE. A tale scopo la Gestione Unica del BIOCE con il proprio personale tecnico

funge da tramite tra la SOCIETA' FANGO LAGO COSTA D'ARQUA' e i titolari degli stabilimenti termali autorizzati nell'ambito del BIOCE, al fine di coordinare la fornitura dei quantitativi richiesti di fango termale, in osservanza a quanto stabilito ai sensi del vigente Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.) e con finalità preminenti di tutela della risorsa. I materiali estratti per la preparazione del fango termale maturo provengono dai laghetti di Arquà Petrarca e Lispida e rappresentano due tipi di sedimenti:

- componente antica, rappresentata dai depositi della pianura che si sono messi in posto nel corso della storia geologica dell'area;
- componente attuale, rappresentata dalla sedimentazione che avviene in continuo sul fondo dei laghetti.

La componente 1 (antica) costituisce probabilmente la grande maggioranza del volume estratto, perché attualmente i laghetti non ricevono i materiali di piena dei corsi d'acqua superficiali (Adige e Brenta), che invece hanno costituito il materasso alluvionale accumulato nel passato geologico. Per questi motivi genetici, la componente 1 estratta da profondità diverse non ha composizione omogenea perché rappresenta diversi ambienti deposizionali e contesti climatici succedutisi nel tempo. Di conseguenza, a diverse profondità corrispondono variazioni mineralogica granulometriche e di apporto biogenico.

La componente 2 (attuale) è relativamente costante negli anni a seguito della regolazione dei corsi d'acqua superficiali e della stabilità climatica post-glaciale. Tuttavia, eventi eccezionali, come piccole frane a monte dei laghetti, stagioni con piovosità elevata e l'instabilità dei versanti sommersi possono apportare volumi di fango sul fondo dei laghetti.

Un buon indicatore delle caratteristiche complessive dei materiali estratti è rappresentato dell'analisi chimica completa (elementi maggiori e minori) dato che le tecniche analitiche forniscono dati quantitativi accurati e di ampia valenza internazionale in quanto basati su calibrazioni interlaboratorio adottate in tutto il mondo.

Vale la pena sottolineare che la tracciabilità circa la provenienza del fango vergine impiegata presso gli stabilimenti termali viene comunque garantita dalla Gestione Unica del BIOCE.

Un criterio aggiuntivo ai precedenti, ed indipendente dal chimismo, utile a valutare se il fango utilizzato dai diversi Centri Termali è quello prelevato dai laghetti di Arquà e di Lispida, è rappresentato dall'associazione di Diatomee fossili. Il sedimento di questi due ambienti termali, infatti, contiene numerosi frustuli di Diatomee che provengono da ambienti lacustri prealpini. Questa popolazione è stata stimata, a seconda degli Autori (Andreoli & Rascio, 1975; Tolomio et al. 2002, 2004) fra le 65 e le 86 entità.

Da un monitoraggio eseguito dal 1° marzo 2005 al 31 agosto 2006 sul fango termale maturo di 82 stabilimenti termali, la popolazione di diatomee, stimata in 60-68 taxa, è risultata molto simile a quella già descritta nei precedenti lavori e, oltretutto, a quella dei materiali che vengono raccolti nei laghetti di Arquà e Lispida (Fig. 1). Ciò testimonia che la maggior parte delle diatomee che si ritrovano nel fango termale maturo della maggior parte degli Stabilimenti Termali ha un'origine comune. Fra queste, le più abbondanti sono risultate essere *Aulacoseira granulata* (Fig.2), *Cocconeis* spp. (Fig. 3), *Cyclotella* spp., *Denticula thermalis* (Fig. 4) e *Synedra* spp. Da rilevare anche che *Denticula thermalis* e probabilmente anche *Aulacosiera granulata* (citata come *Melosira thermalis*) erano state ritrovate sin dal 1870 da Trevisan.

Interessante anche il fatto che, in quegli anni, fu segnalata *Amphora aponina* (oggi sinonimo di *Amphora coffeaeformis*) che è stata ritrovata sia nel corso del monitoraggio che nei lavori di Andreoli & Rascio (1975) e di Tolomio et al. (2002, 2004).

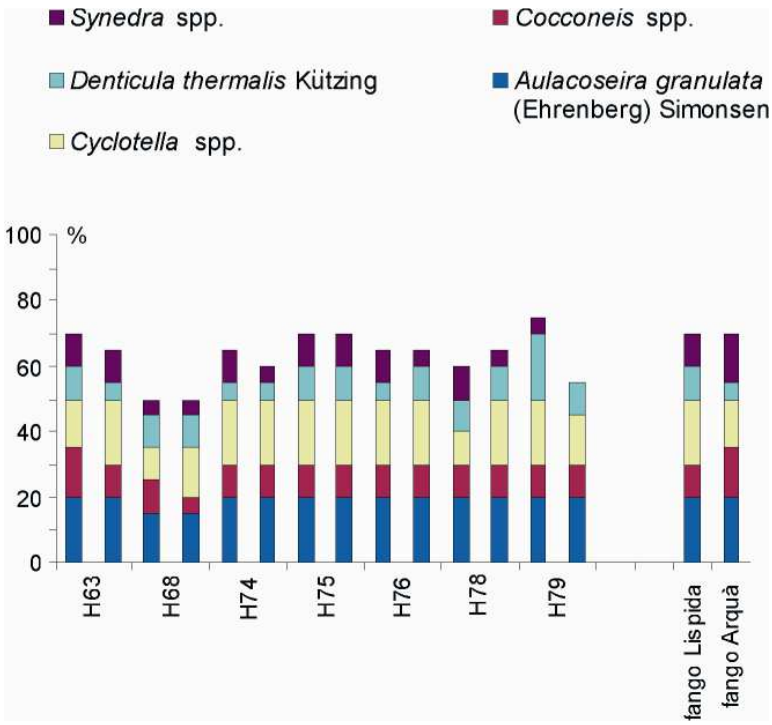

Figura 1. Confronto del contenuto dei principali taxa di diatomee fra i fanghi dei due laghetti termali di Arquà e Lispida e quelli di alcuni stabilimenti termali campione (H).

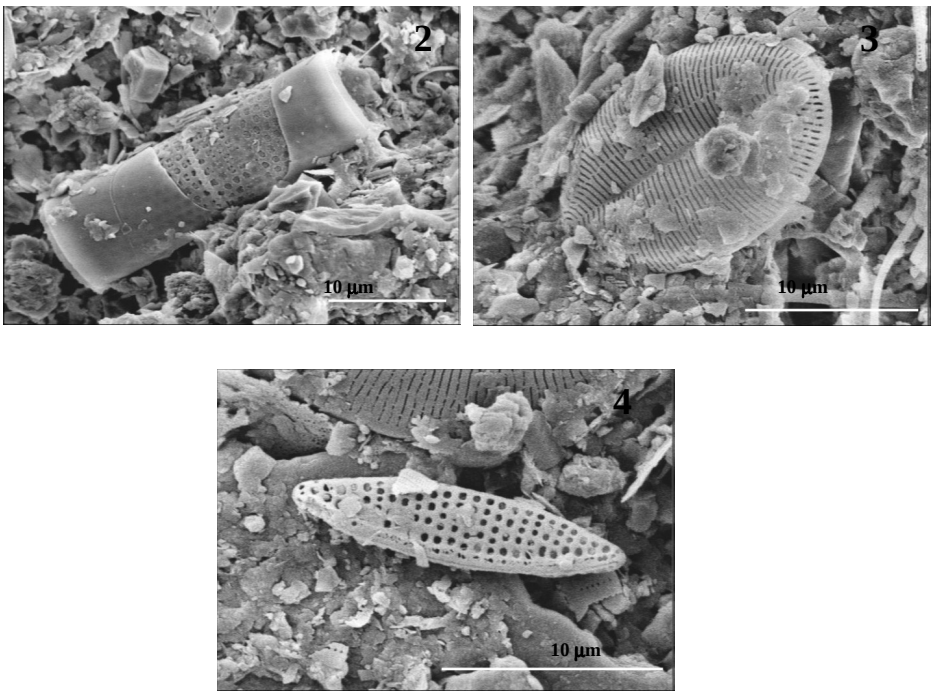

Figure 2 – 4. Immagini al microscopio elettronico a scansione di *Aulacoseira granulata* (fig. 2) *Cocconeis placentula* (fig. 3) e di *Denticula thermalis* (fig. 4).

2. Le proprietà del fango termale maturo.

I fanghi termali maturi d'interesse terapeutico risultano dalla commistione di acqua termale con sostanze minerali associate a materia organica, originaria, apportata dall'acqua o neoformatasi nell'ambito della cosiddetta "*maturazione".*

Le principali componenti del fango termale maturo, con proprietà curative, del distretto euganeo sono:

- Solida o tellurica (fango vergine)
- Idrominerale (acqua termale)
- Biologica (cianobatteri + alcune diatomee).

I benefici ottenuti con le applicazioni di fango termale maturo, derivano da una complessa rete di interazioni fra le componenti già presenti nel fango vergine, l'acqua termale e le componenti biologiche sviluppate durante la maturazione. Fra queste ultime si segnalano alcuni glicolipidi con particolare azione antinfiammatoria (MGDG, DGDG) prodotti da alcuni cianobatteri che colonizzano il fango durante il processo di maturazione. Per fango

termale maturo gli operatori termali intendono il risultato della miscelazione del fango vergine, prelevata dai laghetti euganei, con acqua termale sorgiva lasciato incubare nelle vasche di maturazione per almeno 6 mesi, o, alternativamente, il risultato della miscelazione del fango già utilizzato per le applicazioni con acqua termale sorgiva, lasciato incubare nelle vasche di maturazione per almeno 2 mesi. Il fango termale maturo oggi utilizzato a fini terapeutici è quello che il personale addetto alle fangature, sulla base di osservazioni macroscopiche qualitative come il colore e la consistenza, ritiene applicabile al paziente, anche se questa definizione, ha il rischio di essere troppo soggettiva per riassumere un insieme di proprietà curative certificate.

3. La maturazione del fango.

Il fango vergine deve essere immesso per un tempo sufficiente in specifiche vasche o contenitori in acciaio, a contatto con l'acqua termale, affinchè avvenga lo sviluppo di cianobatteri che costituiscono un indicatore macroscopico della maturazione, oltre a veicolare una delle peculiarità terapeutiche scientificamente più investigate del fango maturo termale del bacino euganeo.

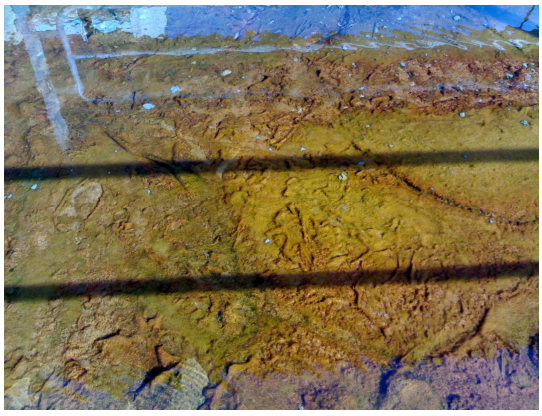

Particolare della proliferazione di cianobatteri e diatomee compatte (feltro attivo azzurro-verde) sulla superficie del fango maturo a contatto con l'acqua termale della vasca

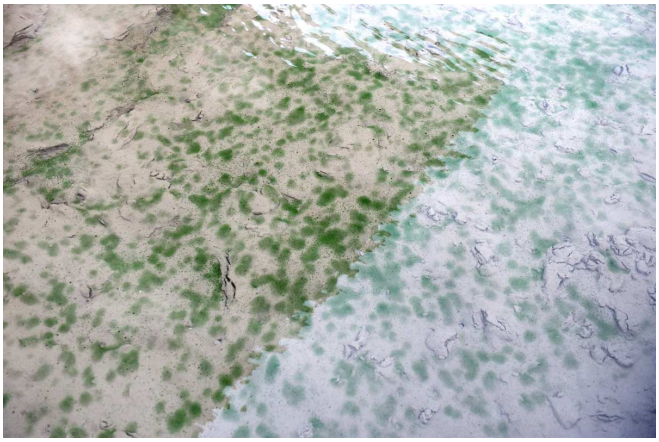

Particolare della superficie di fango termale in vasca: sviluppo di colonie di cianobatteri, dopo 5 giorni di maturazione, a contatto con acqua termale a temperatura controllata.

E’ quindi necessario conoscere e diffondere adeguatamente quali sono le condizioni che consentono una buona maturazione del fango, che sono in seguito sintetizzate:

- Granulometria idonea della matrice solida argillosa, come è appunto quella assicurata del fango vergine proveniente dal territorio euganeo.
- Adeguata presenza d’irraggiamento solare per favorire lo sviluppo di cianobatteri.
- Ricircolo acqua termale di affioramento.
- Temperatura idonea dell’acqua termale.
- Tempo di contatto acqua/fango (partendo da un fango vergine, circa 60 gg.).

Esempio di feltro attivo verde caratteristico del fango maturo a contatto con l'acqua termale

Gli effetti fisiologici del fango termale maturo sono in parte reputabili al calore e probabilmente al passaggio percutaneo di elettroliti in soluzione (Odabasi et al, 2008; Tateo et al 2009), ma dipendono molto da quello che avviene durante il processo di "maturazione". Questo processo, necessario per ottimizzare le caratteristiche terapeutiche del fango consiste nel lasciar "riposare" lo stesso in apposite vasche e per un periodo di circa 60 giorni (Galzigna et al, 1996). Durante questo periodo, il fango viene costantemente irrorato con acqua termale a media temperatura che, oltre a modificarne la caratteristiche chimico-fisiche (es. plasticità, viscosità, ecc.), favorisce lo sviluppo di una complessa comunità di microrganismi fotoautotrofi ossigenici termofili e/o termotolleranti (cioè quelli che fanno fotosintesi, come le piante) ed eterotrofi (quelli che non fanno fotosintesi, ad es. protozoi). Fra questi quelli più rappresentativi sia per ampiezza di colonizzazione sia per biomassa prodotta, sono i cianobatteri che colonizzano soprattutto la superficie dei fanghi formando caratteristici "feltri" di color verde-azzurro.

Questi organismi, proprio in risposta all'ambiente estremo in cui vivono e si sviluppano, producono tutta una serie di composti bioattivi che insieme al calore, gli elettroliti e l'acqua, conferiscono al fango la sua attività terapeutica (Marcolongo et al, 2006). Più precisamente, è stato dimostrato che un cianobatterio, crescente sui fanghi termali ed identificato in base a studi genetici come *Phormidium* sp. ETS-05 (Ceschi Berrini et al, 2004), produce sostanze glico- e sulfoglicolipidiche dotate di un'attività antinfiammatoria

equivalente o addirittura superiore a quella di antinfiammatori tradizionali, come l'indometacina ed il betametasone, ma caratterizzata dall'assenza di effetti tossici anche dopo ripetuti trattamenti (Lalli et al. 2004). Di certo, questa capacità, oltre a quanto scoperto in *Phormidium* sp. ETS-05, è dovuta a un insieme di composti bioattivi prodotti da una complessa comunità di cianobatteri che, allo stato attuale delle conoscenze, è stimabile in più di 10 taxa. Studi condotti negli ultimi anni hanno infatti dimostrato che questi microrganismi producono significative quantità di carotenoidi come β-carotene, luteina e licopene con proprietà antiossidanti ma anche antinfiammatorie. Una elevata attività antinfiammatoria è dovuta anche alla C-ficocianina, una ficobiliproteina del complesso antenna a cui sono state attribuite altre importanti applicazioni come l'abbattimento dei radicali liberi, effetti epatoprotettivi ed attività antitumorale (Singh et al., 2005; Li et al., 2005; Khan et al., 2006). Recentemente anche la C-alloficocianina è stata riconosciuta possedere attività antiossidanti, antiartritiche ed antinfiammatorie (Eriksen, 2008).

Allo stato attuale, dai fanghi del Comprensorio Euganeo sono stati isolati 11 ceppi di cianobatteri che vengono mantenuti in cultura presso i laboratori del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. Due di questi, *Phormidium* sp. ETS-05 e *Cyanobacterium aponinum* ETS-03 sono stati depositati presso il Centro Pasteur di Parigi (rif. PCC 10604 e PCC 10605 rispettivamente). Oltre a ciò, alcuni di questi organismi sono già stati caratterizzati sia a livello morfologico che a livello molecolare (Moro et al., 2007, 2010).

Oltre ai cianobatteri, i fanghi termali del Comprensorio Euganeo sono colonizzati anche da Diatomee. Rispetto ai cianobatteri, però, la loro presenza è limitata a 2-3 specie e una di queste è stata recentemente caratterizzata come *Navicula veneta* (Moro et al., 2010). Come descritto da vari Autori, infatti le diatomee, pur con alcune eccezioni, non tollerano temperature > 50°C mentre i cianobatteri sono più termotolleranti anche se, eccetto alcune forme di *Synechococcus* in grado di vivere a 73-74° non resistono a temperature superiori ai 50-60°C (Edwards et al., 1997; Miller and Castenholz 2000; Balme et al., 2001).

Nel processo di maturazione sono sicuramente coinvolti anche batteri. Le attuali conoscenze, però, sono limitate a due sole specie. Una di queste è *Thermoanaerobacter italicus* (strain Ab9), un nuovo batterio termofilico anaerobico, formante spore, isolato oltre che dalle Terme Euganee, anche da altre spa in Italia (Kozianowski et al., 1997). L'altro, *Anoxybacillus thermarum* (strain AF/04T) è invece strettamente aerobio e, come il

precedente, è una nuova specie termofila isolata dai fanghi di Abano Terme (Poli et al., 2009). Gli organismi fotosintetici (cianobatteri e diatomee), proprio per le loro esigenze di luce e di scambi gassosi, si sviluppano solo sullo strato più superficiale del fango mentre i batteri aerobi, così come i protozoi, sono in grado di colonizzare il fango fin dove l'ossigeno è disponibile. Ne consegue che i 20 centimetri di spessore di fango sono quelli biologicamente più attivi e, proprio per le precedenti considerazioni, quelli più ricchi in composti antinfiammatori prodotti prevalentemente dai cianobatteri. E' pure ovvio che se il fango viene rimescolato, come avviene ora prima della sua utilizzazione, si possa distribuire lungo tutta la colonna di fango di una vasca la presenza in traccia di questi organismi.

Da rilevare anche che quasi tutti i cianobatteri studiati, pur mancando di eterocisti, sono azotofissatori. Ciò dipende dal fatto che le acque termali del Comprensorio Euganeo sono molto povere in composti azotati.

E' possibile dare alcune indicazioni empiriche su come riconoscere la presenza degli organismi fotosintetici, infatti se questi sono quelli che si formano sulla superficie del fango, il loro sviluppo è visivo in quanto vanno a formare caratteristici feltri variamente colorati dal verde-azzurro al giallo-aranciato. Questa colorazione dipende dalla presenza di clorofilla a (verde) e da due ficobiliproteine [la ficocianina (blu) e la ficoeritrina (rosso)] che spesso mascherano il colore verde della clorofilla. I feltri rossi sono quelli che normalmente si possono osservare durante l'estate in vasche non coperte, poiché questi organismi, per evitare che le eccessive intensità luminose siano causa di danni al loro apparato fotosintetico, producono elevate quantità di carotenoidi. E' quindi preferibile che le vasche di maturazione del fango siano debitamente semi-coperte in modo da evitare stress luminosi ai cianobatteri in crescita. Oltre a ciò, viene privilegiata in questo modo la produzione di ficocianina che, come detto in precedenza, ha notevoli proprietà anche a di tipo antinfiammatorio.

Oltre alla copertura delle vasche, è necessario che la temperatura dell'acqua non sia troppo elevata. Infatti, come rilevabile dalla figura sottostante, ciascun taxa ha uno sviluppo ottimale all'interno di un proprio range di temperatura. Così mentre *Cyanobacterium aponinum* ETS-03 è abbondante fra 26°C e 32°C, *Phormidium* sp. ETS-05 è ben rappresentato sino a 48°C, *Spirulina* spp. è abbondante fra 35°C e 50°C. *Pseudoanabaena* sp. e *Leptolyngbya* sp. ETS-08 sono le due forme che si ritrovano sempre a temperature elevate (> 40°C), mentre *Leptolyngbya* sp. ETS-08, *Spirulina* sp.

insieme all'unico ritrovamento di *Synechococcus* sp., sono gli unici tre taxa che formano popolazioni pressoché monospecifiche al di sopra dei 55°C.

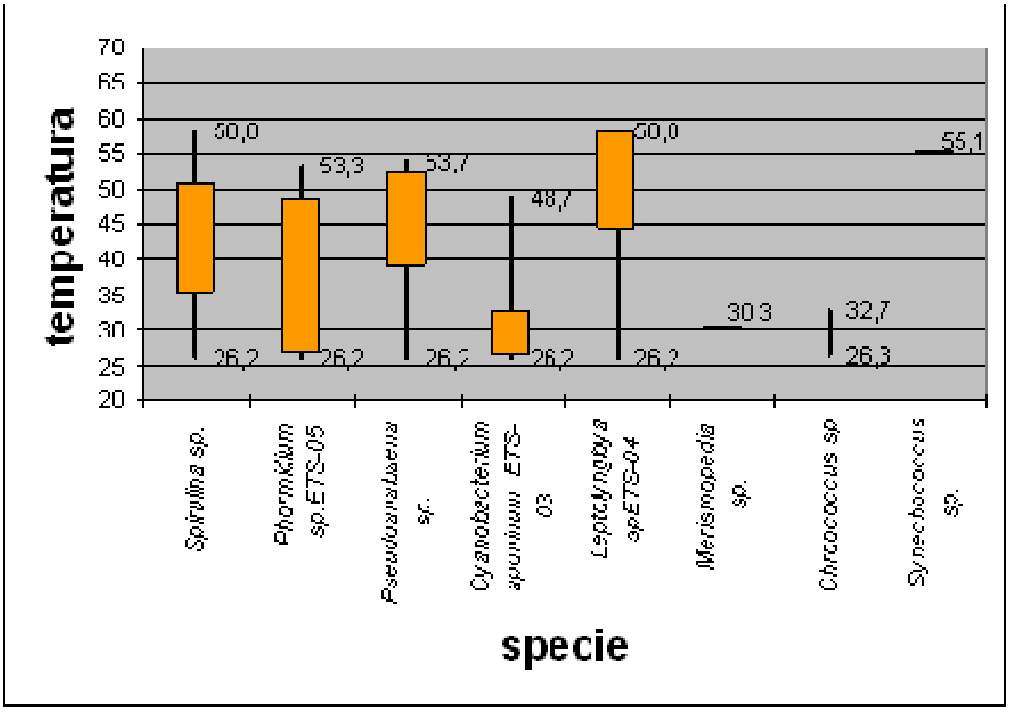

Ne consegue che per ottenere un buon sviluppo di questi organismi, sia in termini di quantità che di biodiversità, la temperatura dell'acqua termale utilizzata per la maturazione del fango non deve eccedere i 40°C (temperatura di ingresso della vasca inferiore ai 50 °).
Una volta che il fango è stato fatto maturare in modo adeguato, prima della sua applicazione sul paziente subisce un'ulteriore lavorazione. Questa consiste nel rimescolare il fango all'interno della vasca e, successivamente, metterlo a contatto con acqua termale a 60-65 °C. Un'altra tecnica è quella di prelevare il fango rimescolato e riporlo in secchi che vengono poi posti in strutture denominate "bagnomaria" nelle quali l'acqua termale fluisce costantemente ad un temperatura di circa 60°C. Oltre a ciò in più stabilimenti termali il fango viene fatto maturare in strutture automatizzate e, da queste, trasferito nei camerini utilizzando sistemi in automatico.
L'innalzamento della temperatura non distrugge i principi curativi ma permette di ottenere un fango batteriologicamente puro.

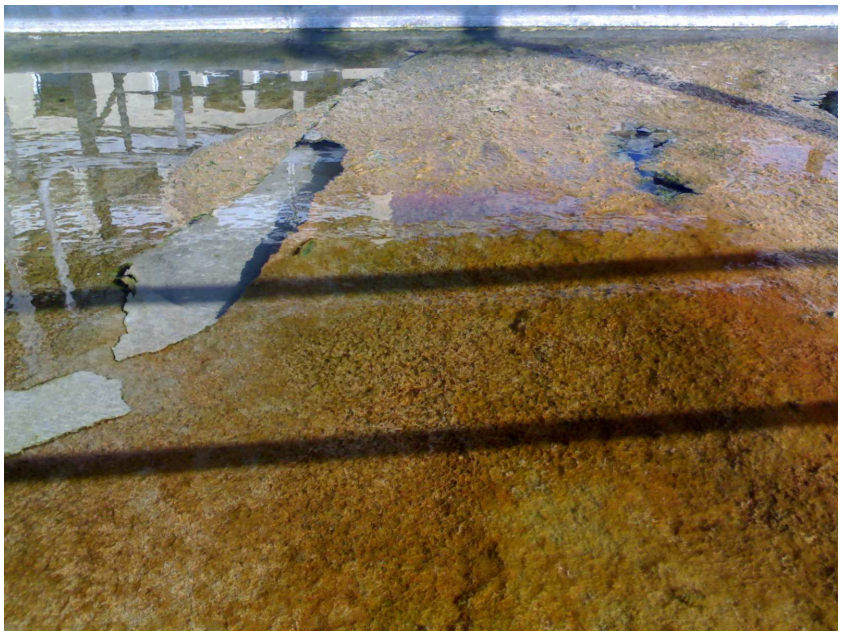

Cianobatteri termofili affioranti sulla superficie della vasca – il colore del feltro attivo rossastro è indice di un eccessiva esposizione diretta ai raggi solari

I feltri di cianobatteri contenenti anche microalghe affioranti sulla vasca di maturazione caratterizza quindi in modo facilmente identificabile, anche da parte di un operatore non esperto, una sufficiente maturazione del fango, con particolare riferimento alla natura dei cianobatteri in esso contenuto.

In sintesi si richiamano i seguenti aspetti:

- Un feltro compatto di colore azzurro verde è caratteristico nello sviluppo di colonie di cianobatteri (Il colore azzurro-verde è dato dalla presenza di ficocianine, soprattutto C-ficocianina). In particolare, un cianobatterio appartenente al genere *Phormidium* (ceppo ETS – 05), isolato per la prima volta nei fanghi del distretto termale euganeo, risulta molto attivo da un punto di vista curativo. Per la creazione di tale feltro l'acqua non deve superare i 42°C di temperatura e la vasca deve essere esposta ad irraggiamento solare con luce diffusa (ombra sotto una tettoia).

- Un feltro compatto di colore aranciato / rossastro si sviluppa in condizioni di irraggiamento solare diretto e di temperature inferiore ai 45°C, e contiene ciaonobatteri meno efficaci da un punto di vista curativo.
- Un feltro compatto tendente al grigio / nero si sviluppa in condizioni di acque termali contenenti composti ammoniacali, quando le modalità di sterilizzazione del fango esausto non sono state svolte correttamente, Questo feltro deve essere eliminato.

In assenza di feltro compatto azzurro-verde, il fango perde molte delle sue caratteristiche. In mancanza di una adeguata illuminazione a luce diffusa (esempio: serbatoi di maturazione coperti), i principi attivi del fango nella sua componente organica, non possono svilupparsi ed il fango risulta evidentemente privo di cianobatteri.

Anche l'innalzamento della temperatura delle vasche per molte ore al di sopra dei 45°C, non permette il riprodursi dei cianobatteri, distruggendoli.

Il fango, solo dopo la maturazione e la creazione del feltro attivo, può essere utilizzato propriamente per la cura termale. D'altra parte anche il fango usato deve essere rigenerato attraverso uno specifico protocollo operativo in seguito descritto.

4. Le tecniche di rigenerazione del fango.

Dopo la cura, nel fango può essere presente una carica batterica composita, proveniente dal paziente, che deve essere eliminata. Per questo motivo è fondamentale che il fango dopo essere stato applicato sia immesso in una vasca isolata da tutte le altre, soprattutto da quella in uso, in modo da evitare contaminazioni.

La sterilizzazione del fango usato deve avvenire mediante aumento della temperatura, facendo scorrere acqua ad una temperatura assolutamente non inferiore ai 55° per qualche giorno.

L'innalzamento della temperature permette al fango, dopo 3 giorni, di non presentare più alcuna carica batterica eventualmente patogena. Solo dopo questo periodo di tempo la vasca può essere nuovamente collegata con le altre in fase di maturazione e/o rigenerazione.

Dopo la sterilizzazione, per potere riacquistare le proprietà terapeutiche cedute durante la cura è necessario che il fango, prima di essere riutilizzato, rimanga a contatto con l'acqua

termale per qualche settimana ad una temperatura inferiore ai 40°, in modo da favorire la ricrescita del feltro attivo contenente i cianobatteri curativi, tenendo conto anche della corretta esposizione all'irraggiamento solare. Se la temperatura dell'acqua è idonea, dopo la prima settimana di maturazione è possibile misurare visivamente la prima colonizzazione di alghe verdi azzurre sulla superficie del fango.

Prima di iniziare la rigenerazione del fango usato, e dopo la sua disinfezione per aumento della temperatura, è possibile favorire la velocità di colonizzazione delle alghe curative, oltre che mantenendo la temperatura su valori inferiori ai 40°C, depositando sulla superficie della vasca un po' di feltro attivo di colore verde-azzurro prelevato da un'altra vasca di fango maturo (fertilizzazione iniziale).

Durante il tempo di rigenerazione, avviene il ripristino delle proprietà curative del fango, e in particolare:

- La viscosità e la plasticità del fango;
- I principi terapeutici prodotti dalle cianoficee, verificabili attraverso la crescita del feltro compatto di colore azzurro-verde, che viene massimizzata dalla temperatura inferiore ai 40°C, dalle condizioni ideali di irraggiamento solare e dalla sua fertilizzazione iniziale che avviene prelevando una parte di feltro da un'altra vasca.

Nel caso in cui il feltro presenti colorazioni diverse da quelle verdi-azzurre è opportuno che lo stesso sia eliminato, la vasca deve essere isolata, sottoposta ad un nuovo innalzamento della temperatura per la disinfezione per essere nuovamente destinata alla rigenerazione.

Un utile metodo per consentire al portafango o a responsabile del reparto cure di razionalizzare il lavoro e non commettere errori in caso di turni diversi è quello di evidenziare con dei cartelli che identificano le vasche sia con un progressivo numero, sia un colore identificativo della fase di lavoro:

- la vasca in uso (fango maturo in uso);

- la vasca, mantenuta isolata dalle altre, dove viene messo il fango recuperato dalle cure (fango da rigenerare);

- la vasca, mantenuta isolata dalla altre, per la disinfezione a temperatura superiore ai 55°;

- la vasca in maturazione (mantenuta a temperatura intorno ai 40°C);

- le vasche mature (fango maturo).

Indicando le date in cui sono iniziati i diversi processi.

E' quindi evidente che deve essere posta una particolare attenzione, al fine di ottenere un fango molto ricco di principi attivi, ai sistemi di collegamento, isolamento, regolazione di livello e controllo della temperatura di tutte le vasche e dei serbatoi termali.

Al fine di garantire nel tempo, le condizioni igieniche idonee a salvaguardare gli standard sanitari delle cure fangoterapiche, per tutti i sistemi di maturazione devono essere prescritte le seguenti condizioni:

- **Tutta l'acqua termale che entra in contatto con le vasche del fango deve essere convogliata allo scarico e non può essere utilizzata per altri usi in quanto può essere contaminata da una elevata carica batterica, fatti salvi gli utilizzi di recupero termico con apparecchiature per lo scambio termico così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4106 del 29/12/2009.**
- **Deve essere evitato il recupero dell'acqua termale proveniente da altri usi dello stabilimento alberghiero-termale (es. piscina) ad esclusione di quelli in cui è sfruttata la sola capacità termica della stessa attraverso gli scambiatori di calore a ciclo chiuso.**

Le vasche ed i serbatoi destinati alla lavorazione del fango devono essere progettati con le seguenti caratteristiche funzionali:

- **regolazione del livello dell'acqua termale;**
- **regolazione della temperatura, in funzione della portata dell'acqua termale in ingresso;**

- **possibilità di isolamento della singola vasca o del singolo serbatoi, in modo da consentire la sterilizzazione del fango usato evitando la contaminazione dei serbatoi o delle vasche adiacenti;**

- **idoneo sistema di irraggiamento luminoso.**

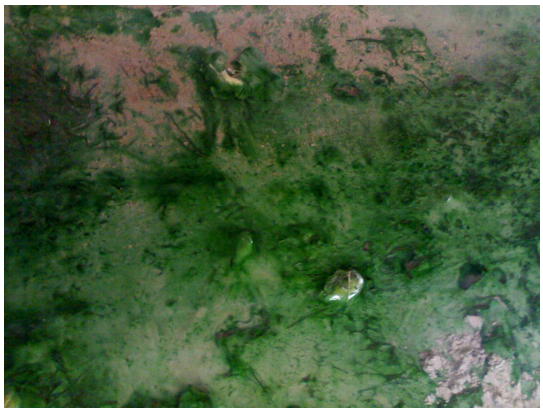

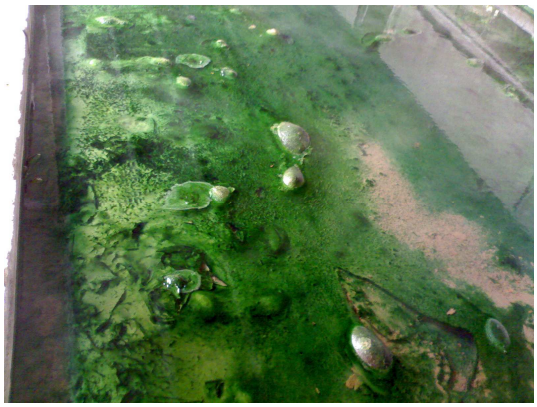

Esempio di vasche con feltro perfettamente formato di colore verde azzurro, in quanto la temperatura di maturazione è stata limitata a valori inferiori a 40°..

FASE DI MATURAZIONE T 35/40°

Particolare di una vasca in cui è stato ostruito l'ingresso dell'acqua ad alta temperatura mentre è stato aperto il collegamento con la vasca adiacente

FASE DI PRELIEVO DEL FANGO

E' stato aperto l'ingresso della vasca per aumentare la temperatura intorno ai 55°. In questo caso non è utilizzata la tecnica del bagnomaria ed il fango è prelevato caldo poco prima della cura.

Esempio di vasche in collegamento diretto con il fango in fase di maturazione e rigenerazione – il foro di collegamento deve essere ostruito con un tappo in legno nella vasca in cui si esegue la sterilizzazione del fango usato. Sul lato destro si nota la tavola in legno per la regolazione del livello della vasca.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Esempio di una tubazione di by-pass per l'adduzione di acqua termale calda alla singole vasche, in alternativa ai singoli ingressi diretti che garantisce maggiore flessibilità di utilizzo delle vasche riducendo i consumi complessivi di acqua termale.

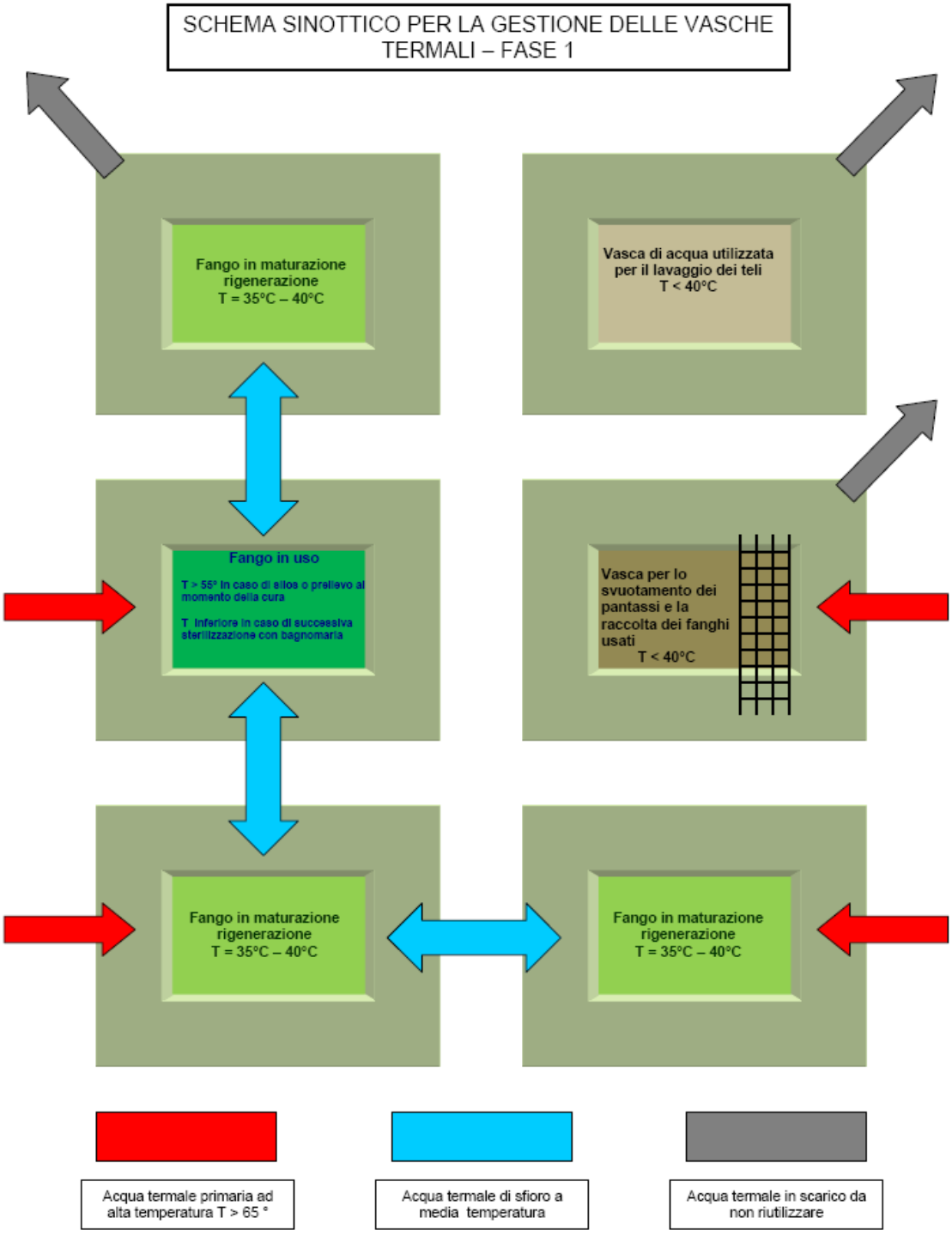
SCHEMA SINOTTICO PER LA GESTIONE DELLE VASCHE TERMALI – FASE 1
Fango in maturazione rigenerazione T = 35°C – 40°C
Vasca di acqua utilizzata per il lavaggio dei teli T < 40°C
Fango in uso
T > 55° In caso di ellos o prelievo al momento della cura
T Inferiore in caso di successiva sterilizzazione con bagnomaria
Vasca per lo svuotamento dei pantassi e la raccolta dei fanghi usati T < 40°C
Fango in maturazione rigenerazione T = 35°C – 40°C
Fango in maturazione rigenerazione T = 35°C – 40°C
Acqua termale primaria ad alta temperatura T > 65 °
Acqua termale di sfioro a media temperatura
Acqua termale in scarico da non riutilizzare

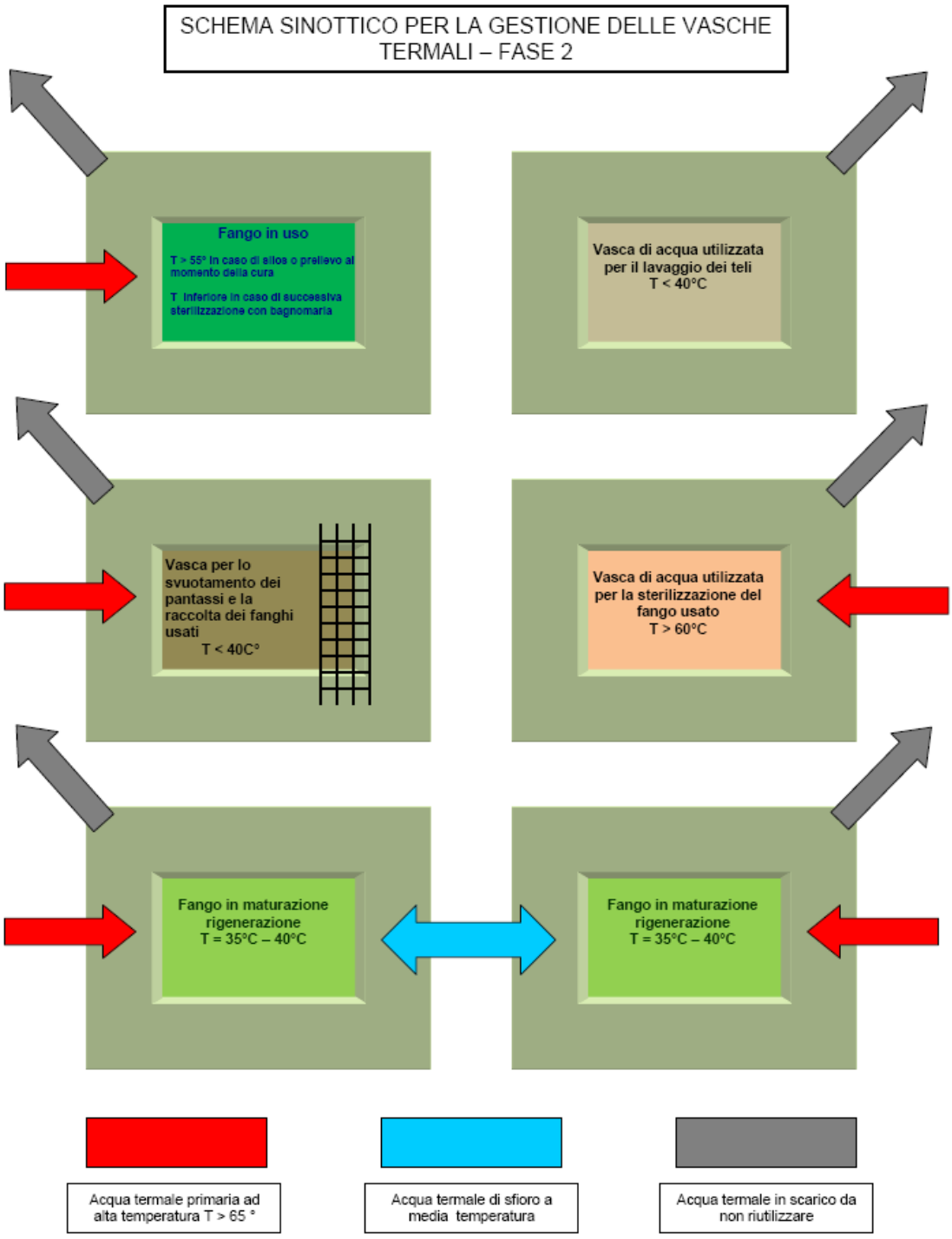
SCHEMA SINOTTICO PER LA GESTIONE DELLE VASCHE TERMALI – FASE 2
Fango in uso
T > 55° in caso di silos o prelievo al momento della cura
T Inferiore in caso di successiva sterilizzazione con bagnomaria
Vasca di acqua utilizzata per il lavaggio dei teli
T < 40°C
Vasca per lo svuotamento dei pantassi e la raccolta dei fanghi usati
T < 40C°
Vasca di acqua utilizzata per la sterilizzazione del fango usato
T > 60°C
Fango in maturazione rigenerazione
T = 35°C – 40°C
Fango in maturazione rigenerazione
T = 35°C – 40°C
Acqua termale primaria ad alta temperatura T > 65 °
Acqua termale di sfioro a media temperatura
Acqua termale in scarico da non riutilizzare

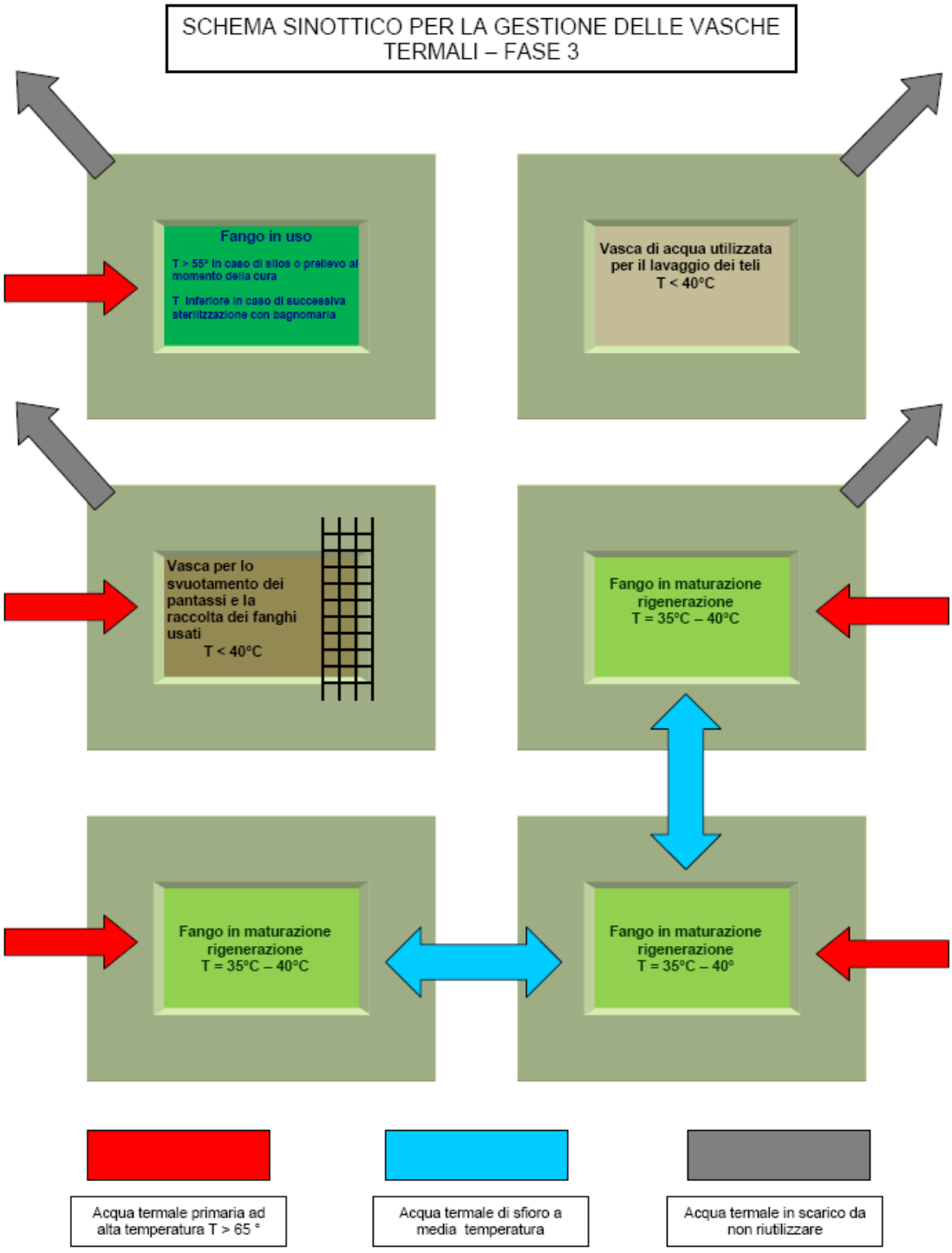
SCHEMA SINOTTICO PER LA GESTIONE DELLE VASCHE TERMALI – FASE 3
Fango in uso
T > 55° in caso di silos o prelievo al momento della cura
T Inferiore in caso di successiva sterilizzazione con bagnomaria
Vasca di acqua utilizzata per il lavaggio dei teli
T < 40°C
Vasca per lo svuotamento dei pantassi e la raccolta dei fanghi usati
T < 40°C
Fango in maturazione rigenerazione
T = 35°C – 40°C
Fango in maturazione rigenerazione
T = 35°C – 40°C
Fango in maturazione rigenerazione
T = 35°C – 40°
Acqua termale primaria ad alta temperatura T > 65 °
Acqua termale di sfioro a media temperatura
Acqua termale in scarico da non riutilizzare

5. Cenni sulle tecniche di trattamento del fango tramite impianti automatizzati.

Le fangaie possono essere costituite da serbatoi in acciaio automatizzati comunicanti tra loro attraverso l'installazione di collettori in tubo INOX e di elettropompe. Questi elementi (collettori e pompe) danno la possibilità di girare il fango all'interno dei serbatoi da sotto a sopra, in quanto l'aspirazione del fango avviene dal basso.

L'elettropompa ha generalmente una portata di litri 200 al minuto, pertanto per spostare 1 mc = litri 1.000 impiegherà 5 minuti.

Prendendo come riferimento il serbatoio tipo da 20 mc. avente dimensioni diametro mm.3200 ed altezza mm.2500, e considerando che la quantità di fango in maturazione non supera il 18 mc. in quanto la capacità al colmo è di mc. 20 però bisogna tener conto che sopra al fango deve circolare acqua termale per un'altezza di circa cm. 10, tenuta a livello da un troppo pieno che porta via altri cm. 20, si arriva quindi ad avere all'interno del serbatoio uno strato di fango di circa metri 2,20 corrispondenti a mc. 18.

Quindi per fare acquisire le proprietà curative del fango a contatto dell'acqua termale nei primi 30 cm., corrispondenti a circa mc. 2,40 = litri 2.400, e considerando che in condizioni di ideale temperatura è sufficiente una settimana per vedersi formare le cianoficee, si è convenuto che per eseguire una corretta maturazione del fango bisogna lasciarlo fermo per una settimana, trascorsa la quale si aziona la pompa per 12 minuti tenendo in funzione anche l'agitatore. In questo modo avendo la pompa una portata di 200 litri al minuto ne consegue che in 12 minuti si movimentano, da sotto a sopra all'interno del serbatoio, litri 2.400 corrispondenti ai sopradescritti cm.30 di livello-fango considerato "maturo".

Questa rotazione del fango da sotto a sopra è possibile programmarla in automatico attraverso l'installazione di un timer o PLC e sarà da eseguire una volta alla settimana durante la fase di maturazione; se prendiamo come riferimento il serbatoio tipo da 20 mc. per fare la rotazione completa occorrono 7 settimane.

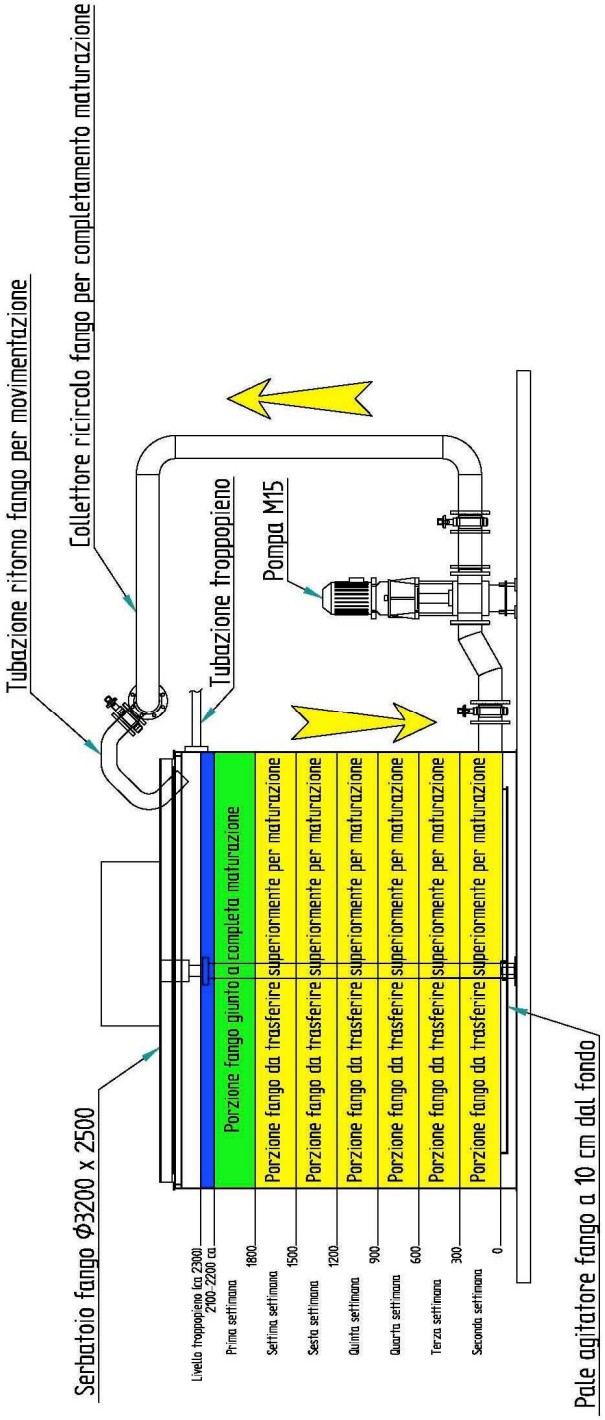
Tubazione ritorno fango per movimentazione
Collettore ricircolo fango per completamento maturazione
Tubazione troppopieno
Pompa M15
Serbatoio fango Φ3200 x 2500
Porzione fango giunto a completa maturazione
Porzione fango da trasferire superiormente per maturazione
Porzione fango da trasferire superiormente per maturazione
Porzione fango da trasferire superiormente per maturazione
Porzione fango da trasferire superiormente per maturazione
Porzione fango da trasferire superiormente per maturazione
Porzione fango da trasferire superiormente per maturazione
Livello troppopieno (ca 2300)
2100-2200 ca
Prima settimana
1800
Settima settimana
1500
Sesta settimana
1200
Quinta settimana
900
Quarta settimana
600
Terza settimana
300
Seconda settimana
0
Pale agitatore fango a 10 cm dal fondo

6. La formazione.

Ai fini del rispetto puntuale del protocollo che garantisce l'unicità e le corrette modalità di trattamento del fango euganeo il personale deve essere sottoposto a una formazione precisa in merito alle tecniche e alle innovazioni.
Si ritiene che le figure per cui la formazione è necessarie sono identificabili in:

- Responsabile del reparto cure (figura direzionale)
- Operatore addetto alle vasche (figura operativa).

7. Controlli operativi sulla gestione del sistema di maturazione del fango.

Il fango termale oggi utilizzato nel reparto cure è quello che il personale addetto alle fangature, sulla base di osservazioni macroscopiche qualitative come il colore e la consistenza, ritiene *applicabile* al paziente.
E' quindi opportuno inserire all'interno del documento le principali indicazioni operative per diffondere il miglioramento del processo di produzione del prodotto "fango termale maturo" all'interno del distretto euganeo.
Infatti, la qualità dello stabilimento termale, non può prescindere da una adeguata attenzione al processo di produzione del fango termale nel suo insieme.
Di seguito sono quindi riportati alcuni indicatori operativi per la gestione dell'area di maturazione del fango all'interno dello stabilimento termale, al fine di facilitare una presa di coscienza del responsabile e dei preposti alle cure sulla situazione dello stabilimento, ed individuare le linee di miglioramento operativo tramite verifiche in situ.
Ogni stabilimento potrà utilizzare una tabella valutativa interna utile a verificare il grado di aderenza al presente protocollo operativo, rivedibile periodicamente allo scopo di misurare eventuali progressi (Tabella a, Allegato 1).

ALLEGATO 1

n.	Parametro	Valore	Valore attribuito
1	Qualità del feltro presente sulla superficie delle vasche e dei serbatoi di maturazione	1= scarsa presenza del feltro, colore non idoneo; 2= feltro poco compatto e distribuzione rarefatta; 3= feltro compatto con colori brillanti verde azzurro.	
2	Qualità disinfezione	1=bassa; 2=media; 3=alta	
3	Quantità di fango disponibile	1=bassa; 2=media; 3=alta	
4	Capacità di regolazione della temperatura sulle singole vasche o serbatoi	1=bassa; 2=media; 3=alta	
5	Presenza di copertura parziale delle vasche per il controllo dell'irraggiamento solare	1=scarsa; 2=media; 3=eccessiva	
6	Adozione di un sistema di monitoraggio dei tempi di maturazione	1=sistema assente; 2=sistema in via di realizzazione o da perfezionare; 3=sistema presente ed operativo	
7	Qualità delle aree di lavoro e delle opere accessorie al sistema di manutenzione del fango	1=bassa; 2=media; 3=alta	
8	Consapevolezza del personale operante e adeguatezza delle procedure operative	1=bassa; 2=media; 3=alta	

Tabella a: *criteri valutativi interna utile a verificare il grado di aderenza al presente protocollo operativo della struttura termale*

Per quanto riguarda il parametro n. 3 si specifica che esso assumerà:

- il valore 1 qualora il valore in m^3 di fango disponibile sia inferiore all'indice FSF descritto nell'allegato 2;
- il valore 2 se il fango disponibile sarà compreso tra FSF e 1,3FSF;
- Il valore 3 se il fango disponibile sarà superiore a 1,3FSF.

ALLEGATO 2

FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO STAGIONALE DI FANGO MATURO AI SENSI DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCREDITAMENTO DELLO STABILIMENTO TERMALE.

Caratteristiche dimensionali delle vasche o dei serbatoi.

Superficie totale	metro quadri	(a)
Profondità	metri	(b)
Capacità totale	metri cubi	(a x b).

Per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo in metri cubi (FSF) si devono utilizzare i seguenti indici di calcolo:

- Ps, peso specifico del fango: 2000 Kg/mc;
- Qp, quantitativo medio per la prestazione: 10 Kg, pari a metri cubi 0,005;
- Tm, periodo stagionale medio di apertura dello stabilimento: 100 giorni;
- Pg, prestazioni giornaliere effettuabili in modulo unico (camerino: fango + reazione): n. 6.

Essendo Nc il numero di camerini dello stabilimento interessato si avrà quindi:

FSF = Qp X Tm X Pg X Nc = 0,005 X 100 X 6 X Nc = 3,00 x Nc

(espresso in metri cubi).

Il valore calcolato deve essere aumentato del 30% per poter accedere al livello di accreditamento massimo raggiungibile dalla stabilimento termale (cat.1 super).

Bibliografia

- Andreoli, C. & Rascio, N. (1975). The algal flora in the thermal baths of Montegrotto Terme (Padua). Its distribution over one-year period. *Int. Revue ges. Hydrobiol*. **60**, 857-871.
- Balme, A., Hervas, M., Campos, L. A., Sancho, J., De La Rosa, M. & Navarro, A. (2001). A comparative study of the thermal stability of plastocyanin, cytochrome c(6) and photosystem I in thermophilic and mesophilic cyanobacteria. *Phtosynthesis Research*, **70**: 281-289.
- Ceschi-Berrini C., De Appolonia F., Dalla Valle L., Komárek J. & Andreoli C. (2004). Morphological and molecular characterization of a thermophilic cyanobacterium (Oscillatoriales) from Euganean Thermal Springs (Padua, Italy).*Arch. Hydrobiol../Suppl., Algol. Stud.* **113:** 73-85.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4106/2009
- Edwards, M. R., Hauer, C., Stack, R. F. Eisele, L. E. & Maccoll, R. (1997). Thermophilic C-phycocyanin: Effect of temperature, monomer stability, and structure. *Biochem. Biophys. Acta*, 1321: 157-164.
- Eriksen NT. 2008 Production of phycocyanin-a pigment with applications in biology, biotechnology, foods and medicine. Appl. Microbiol. Biotechnol., 1: 1-14.
- Galzigna, L., Moretto, C. & Lalli, A. (1996). Physical and biochemical change of thermal mud after maturation. *Biomed & Pharmacother* **50**: 306-308.
- Khan, M., Varadharaj, S., Ganesan, L.P., Shobha, J.C., Naidu, M.U., Parinandi, N.L., Tridandapani, S., Mutala, V.K. & Kuppusamy, P. (2006) C-phycocyanin protects against ischemia-reperfusion injury of heart through involvement of p38 MAPK and ERK signaling. *Am. J. Physiol. Heatr Circ. Physiol*., **290**: H2136-45.
- Lalli A., Andreoli C., Ceschi Berrini C., De Appolonia F. & Marcolongo G.(2004). Antiinflammatory active principles in Euganean thermal MUD. Brevetto n° 05100038.8.
- Li, B., Zhang, X., Gao, M. & Chu, X. (2005) Effects of CD59 on antitumoral activities of phycocyanin from Spirulina platensis. *Biomed. Pharmacother*, **59**: 551-560.
- Marcolongo G., De Appolonia F., Venzo A., Berrei C.P., Carofiglio, T., Ceschi Berrini C. (2006). Diacylglycerolipids isolated from a thermophile cyanobacterium from Euganean hot spring. *Nat Prod Res*, **20**: 766-774
- Marotta, D. e Sica, C. (1933). Composizione e classificazione delle acque minerali italiane. Chim Apl, **23**: 245-247.
- Miller, S.R. & Castenholz, R.W. (2000). Evolution of thermotolerance in hot spring Cyanobacteria of the genus *Synechococcus*. *Appl. Environ. Microbiol.*, **66** : 4222-4229.
- Moro I, Maistro S, Cassaro L, Rascio N, Andreoli C. (2010). Morphology, 18S rDNA sequence and rbcL phylogeny of Navicula veneta (Bacillariophyceae) from thermal muds in Italy. *Cryptogamie. Algologie*, **31 (2)**; p. 209-219.
- Moro I, Rascio N, La Rocca N, Sciuto K, Albertano P, Bruno L, Andreoli C. (2010). Polyphasic characterization of a thermo-tolerant filamentous cyanobacterium isolated from the Euganean thermal muds (Padova, Italy). *European Journal of Phycology*, **45 (2)**; p. 143-154.
- Moro I, Rascio N, La Rocca N, Di Bella M, Andreoli C. (2007). Cyanobacterium aponinum, a new Cyanoprokaryote from the microbial mat of Euganean Thermal Springs (Padua, Italy). *Arch. Hydrobiol./Suppl. Algological Studies* **123**; p. 1-15, ISSN: 0342-1120
- Odabasi E, Turan M, Erdem H, Tekbas F. (2008). Does mud pack treatment have any chemical effect? A randomized controlled clinical study. J Altern Complement Med. 2008 Jun; 14(5):559-65

- Poli A., Romano I, Cordella P., Orlando P., Nicolaus B., Ceschi Berrini C. (2009). Anoxybacillus thermarum sp. nov., a novel thermophilic bacterium isolated from thermal mud in Euganean hot springs, Abano Terme, Italy. *Extremophiles*, **13**: 867-874.
- Tateo F., Ravaglioli A., Andreoli C., Bonina F., Coiro V., Degetto S., Giaretta A., Menconi Orsini A., Puglia C. & Summa V. (2009). The in-vitro percutaneous migration of chemical elements from a thermal mud for healing use. *Applied Clay Science*, **44**, 83-94
- Singh, S., Kate, B.N. & Banerjee, U.C. (2005) Bioactive compounds from cyanobacteria and microalgae: an overview. *Crit. Rev. Biotechnol*., **25**: 73-95.
- Tolomio, C., , De Appolonia, F., Moro, I. & Ceschi Berrini, C. (2004). Thermophilic microalgae growth on different substrates and at different temperatures in experimental tanks in Abano Terme (Italy). *Arch. Hydrobiol./Suppl. Algological Studies* **111**: 145-157.
- Tolomio, C., Ceschi Berrini, C., De Appolonia, F., Galzigna, L., Masiero, L., Moro, I. & Moschin, E. (2002). Diatoms in the thermal mud of Abano Terme, Italy (Maturation period). *Arch. Hydrobiol./Suppl. Algological Studies* **105**: 11-27.
- Trevisan, V. (1870). Catalogo delle alghe viventi nelle termali euganee. *Atti Ist. Ven. Sc. Lett. Arti*, **16**: 2062-2087.
- Ulivi V, Lenti M, Gentili C, Marcolongo G, Cancedda R, Descalzi Cancedda F (2011). Anti-inflammatory activity of monogalactosyldiacylglycerol in human articular cartilage in vitro: activation of an anti-inflammatory cyclooxygenase-2 (COX-2) pathway. *Arthritis Research&Therapy* **17**;**13(3)**:R92

D’interesse, ma non citati nel testo:

- Centro Studi Termali “Pietro d’Abano”, Raccolta Bibliografica 1988-2008;
- Gherardi F, Panichi C, Caliro S, Magro G, Pennisi M (2000). Water and gas geochemistry of the Euganean and Berician thermal district (Italy). *Applied Geochemistry* **15**: 455-474
- Lenti M, Gentili C, Pianezzi A, Marcolongo G, Lalli A, Cancedda R & Descalzi Cancedda F (2009). Monogalactosyldiacylglycerol anti-inflammatory activity on adult articular cartilage *Natural Product Research* **23(8)**: 754-762
- Rossi D, Jobstraibizer PG, Dal Bosco C & Bettero A (2012). A combined chemico-mineralogical and tensiometric approach for evaluation of Euganean Thermal Mud (ETM) quality. *Journal of Adhesion Science and Technology* DOI: 10.1080/01694243.2012.701501
- Veniale F, Bettero A, Jobstraibizer PG, Setti M (2007). Thermal muds: perspectives of innovations. *Appl. Clay Sci.* **36:** 141-147

Il presente disciplinare è stato valutato, discusso ed infine approvato all'unanimità dei presenti, dal Comitato di Tutela del marchio collettivo d'origine "Fango del Bacino Termale Euganeo", modificato in "Fango D.O.C. - Thermae Abano Montegrotto – Regione Veneto", in data 16 gennaio 2013;

Per gli aspetti tecnico-scientifici hanno contribuito alla stesura finale:

- *Prof. Carlo Andreoli, Professore Ordinario, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Padova;*
- *Ing. Emiliano Baretella, Centro Studi Termali Pietro d'Abano;*
- *Prof. Antonio Bettero, Professore Associato, Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università degli Studi di Padova;*
- *Dr. Fabrizio Caldara, Direttore Scientifico, Centro Studi Termali Pietro d'Abano;*
- *Ing. Stefano Luciani, Centro Studi Termali Pietro d'Abano;*
- *Dr. Fabio Tateo, Ricercatore Istituto di Geoscienze e Georisorse, Consiglio Nazionale delle Ricerche.*

MANUALE DI UTILIZZO DEL MARCHIO

"FANGO D.O.C. THERMAE ABANO MONTEGROTTO REGIONE VENETO"

LINEE GUIDA PER IL CORRETTO USO DEL MARCHIO

THERMAE ABANO MONTEGROTTO
FANGO D.O.C.
REGIONE VENETO

ELEMENTI COSTITUTIVI

1. SIMBOLO

Composto da una base a cerchio pieno che richiama geometria, unione e aiuta ad attribuire un tono più scentifico al logo stesso.

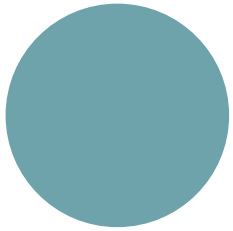

Centrato orizzontalmente e volutamente posizionato nella parte alta interna al cerchio troviamo la lettera "F" di "Fango" e la lettera "D" di "D.O.C.", fusi in un unico elemento, che parte da una base font "ITC Modern NO216" modificata in vettoriale.

A chiudere il simbolo"FD" troviamo un "punto" stilizzato che vuole richiamare lo stile del marchio di destinazione "Thermae Abano Montegrotto" e che dona armonia e movimento al marchio stesso.

THERMAE ABANO MONTEGROTTO

ELEMENTI COSTITUTIVI

2. LOGOTIPO

Posizionato all'interno del cerchio, nella parte sottostante il simbolo "FD." troviamo il logotipo "FANGO D.O.C.", font "BlairMdITC TT Medium", con un'ampia spaziatura forzata tra i caratteri.

3. PAYOFF

A completamento del logo è presente il payoff "Thermae Abano Montegrotto - Regione Veneto" che scorre in modo uniforme circolare attorno all'elemento centrale pieno, occupando in modo equilibrato tutto lo spazio a disposizione.

La prima parte "Thermae Abano Montegrotto" è posizionata nella parte superiore e appare dello stesso font "Copperplate Regular" del logo di destinazione "Thermae Abano Montegrotto" THERMAE ABANO MONTEGROTTO scelta voluta per creare una maggior sintonia e sinergia.

La seconda parte "Regione Veneto" è posizionata invece lungo il lato inferiore del cerchio, font "Helvetica Neue 45 Light", lineare e con ampia spaziatura forzata tra i caratteri, in sintonia con il resto del payoff.

CROMIE

Le cromie scelte per la forma originale del marchio sono 3: azzurro ceruleo, bianco e grigio antracite, toni freddi che richiamano la sensazione di "medico-scientifico", pulizia, serenità e che evocano i colori dell'acqua e del fango terapeutico.

- Base cerchio pieno e payoff "Thermae Abano Montegrotto" di color azzurro ceruleo.
- Simbolo "FD." e logotipo "FANGO D.O.C." all'interno del cerchio, di colore bianco.
- Payoff "Regione Veneto" di colore grigio antracite

AZZURRO CERULEO

C**57** - M**21** - Y**27** - K**3**
R**103** - G**151** - B**163**
PANTONE solid coated **5493C**

BIANCO

C**0** - M**0** - Y**0** - K**0**
R**255** - G**255** - B**255**

GRIGIO ANTRACITE

C**60** - M**50** - Y**46** - K**39**
R**71** - G**71** - B**74**
PANTONE solid coated **425C**

UTILIZZO CORRETTO SU VARIE TIPOLOGIE DI FONDO

FONDI CHIARI

Il marchio "FANGO D.O.C." su fondi di tonalità chiare/tenui non deve subire alcun tipo di variazione, deve mantenere proporzioni e colori come da format originale.

Alcuni esempi di utilizzo CORRETTO

Alcuni esempi di utilizzo NON CORRETTO

UTILIZZO CORRETTO SU VARIE TIPOLOGIE DI FONDO

FONDI SCURI

Il marchio "FANGO D.O.C." su fondi di tonalità molto scure, quali ad esempio nero/marrone/grigio scuro/verde bottiglia scuro/blu notte e simili, deve rimanere come da format originale nel corpo centrale azzurro ceruleo con elementi "FD." e "FANGO D.O.C." in bianco, ciò che invece deve mutare è il colore dell'intero payoff "Thermae Abano Montegrotto - Regione Veneto" che deve apparire in bianco puro C0 - M0 - Y0 - K0 per una migliore lettura.

Alcuni esempi di utilizzo CORRETTO

Alcuni esempi di utilizzo NON CORRETTO

UTILIZZO CORRETTO SU VARIE TIPOLOGIE DI FONDO

FONDI COLORATI ACCESI

Il marchio "FANGO D.O.C." su fondi di tonalità molto accese, quali ad esempio fucsia/rosso/giallo oro/verde bandiera/arancione e simili, deve rimanere come da format originale nel corpo centrale azzurro ceruleo con elementi "FD." e "FANGO D.O.C." in bianco, ciò che invece deve mutare è il colore dell'intero payoff "Thermae Abano Montegrotto - Regione Veneto" che deve apparire in bianco puro C0 - M0 - Y0 - K0 per una migliore lettura.

Alcuni esempi di utilizzo CORRETTO

Alcuni esempi di utilizzo NON CORRETTO

UTILIZZO CORRETTO SU VARIE TIPOLOGIE DI FONDO

FONDI DI TONALITÀ MOLTO SIMILE AL MARCHIO

Il marchio "FANGO D.O.C." su fondi di tonalità molto simili a quelle del marchio stesso, quali ad esempio azzurro/grigio medio/verde tenue/tortora e simili, deve essere utilizzato in versione bianco (C0 - M0 - Y0 - K0) con elementi "FD." e "FANGO D.O.C." di colore azzurro ceruleo istituzionale, al fine di migliorarne la lettura.

Alcuni esempi di utilizzo CORRETTO

Alcuni esempi di utilizzo NON CORRETTO

UTILIZZO CORRETTO IN BIANCO E NERO MONOCROMATICO

VERSIONE MONOCROMATICA

Il marchio "FANGO D.O.C." in versione monocromatica bianco/nero dovrà assumere le seguenti caratteristiche cromatiche:

Versione bianco/nero su fondo bianco.

Versione bianco/nero su fondo nero.

PROPORZIONI

Il marchio "FANGO D.O.C." deve sempre essere utilizzato mantenendo le proporzioni del format originale, anche l'equilibrio tra i vari elementi che lo compongono deve essere mantenuto tale.

Alcuni esempi di utilizzo CORRETTO

Alcuni esempi di utilizzo NON CORRETTO

(Codice interno: 294254)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 298 del 10 marzo 2015

Approvazione dello Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (ASPO) per l'attuazione della bonifica e riqualificazione ambientale del sito in località Val da Rio, Borgo San Giovanni - Chioggia (VE) in attuazione del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Si propone di approvare lo Schema di Convenzione, da sottoscriversi tra la Regione del Veneto ed Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (ASPO), che disciplini l'utilizzo di finanziamenti messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione del Veneto per la messa in sicurezza del sito in località Val da Rio, Borgo San Giovanni - Chioggia (VE). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR n. 1140 del 18.04.2003 DGR n. 1825 del 13.06.2006 Accordo di Programma Quadro sottoscritto tra la Regione del Veneto e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 03.12.2014.

L'assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 1140 del 18.04.2003, la Regione del Veneto aveva stanziato una somma pari a Euro 2.500.000,00 a favore dell'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (ASPO) per l'intervento in questione, denominato "Bonifica aree interessate alla realizzazione delle banchine A e B terminal Val da Rio in Comune di Chioggia".

Con la successiva DGR n. 1825 del 13.06.2006, veniva approvato il piano di caratterizzazione per l'area di cui sopra, nonché un nuovo schema di disciplinare regolante i rapporti con ASPO per l'esecuzione ed il finanziamento dell'intervento.

Conseguentemente, in data 9.10.2006 è stato approvato dall'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia il disciplinare regolante l'erogazione e l'utilizzo della predetta somma.

Con il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 59 del 01.07.2011, veniva approvato, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del D.lgs. n. 152/06 il progetto definitivo di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla realizzazione delle banchine A e B del terminal fluvio-marittimo in Val da Rio di Chioggia (VE), dal cui quadro economico risultava una previsione di spesa pari ad Euro 33.400.000,00.

Ad oggi, a valere sui fondi stanziati con la DGR n. 1140/2003, è stata liquidata ad ASPO per progettazioni ed indagini ambientali la somma di Euro 615.040,00.

Con DGR n. 2278 del 27.11.2014 è stato approvato lo Schema di Accordo di Programma Quadro volto a disciplinare i rapporti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art. 10 legge n. 125/2013 e la Regione del Veneto, inerente l'attuazione del Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti Autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077.

Detto Accordo di Programma Quadro che prevede di destinare Euro 35.000.000,00, per la bonifica e riqualificazione ambientale della discarica in oggetto, è stato sottoscritto in data 3 Dicembre 2014.

Il medesimo Accordo di Programma, all'art. 3 esplicitamente prevede che la Regione del Veneto disciplini i rapporti con i singoli soggetti attuatori in appositi Accordi che recepiscano i contenuti dello stesso.

Vi è dunque l'esigenza di addivenire alla sottoscrizione di una Convenzione fra Regione del Veneto e Azienda Speciale del Porto di Chioggia per regolamentare le attività di intervento di bonifica dell'area di cui trattasi, determinando tempi certi per la realizzazione degli interventi stessi, prevedendo un impegno da parte della Regione del Veneto di vigilare sul rispetto della tempistica individuata, per mezzo della Convenzione sopra citata, disciplinando l'esecuzione dell'intervento in questione e l'erogazione del finanziamento di cui all'Accordo di Programma Quadro del 03.12.2014, in coordinamento con il Disciplinare approvato con la DGR n. 1140/2003.

Allo scopo di dare attuazione a quanto sopra indicato, si propone di approvare l'allegato schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Azienda Speciale per il porto di Chioggia per l'attuazione dell'interveto di bonifica dell'area inerente la realizzazione delle banchine A-B del terminal fluvio marittimo in Val da Rio di Chioggia (località Borgo San Giovanni) **Allegato A** al presente provvedimento e di delegare il Direttore del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale - Territoriale alla sottoscrizione dello stesso, autorizzando il medesimo ad apportare eventuali variazioni non sostanziali al testo del predetto schema.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007 avviata dalla Commissione Europea;

VISTO l'art. 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

VISTO il D.lgs. n. 152 del 2006;

VISTE le DGR n. 1140 del 18.04.2003, n. 1825 del 13.06.2006, e n. 2278 del 27.11.2014;

VISTO il Decreto del dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 59 del 01.07.2011;

VISTO l'"Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007", sottoscritto il 03.12.2014;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Convenzione per l'intervento di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla realizzazione delle banchine A-B del terminal fluvio marittimo in Val da Rio di Chioggia in attuazione del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura d'infrazione comunitaria n. 2003/2077, **Allegato A** al presente provvedimento.

3. Di dare atto che la predetta Convenzione modifica in parte il disciplinare approvato con la DGR n. 1140/2003.

4. Di delegare il Direttore del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale - Territoriale alla sottoscrizione della predetta Convenzione.

5. Di incaricare detto Direttore Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale - Territoriale dell'adozione di tutti gli atti conseguenti per dare attuazione al presente provvedimento, ivi compresa la possibilità di apportare modifiche non sostanziali al testo della Convenzione.

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale corrente.

7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. Di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

9. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 298 del 10 marzo 2015 pag. 1/33

Schema di Convenzione

per l'intervento di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla realizzazione delle banchine A-B del terminal fluvio marittimo in Val da Rio di Chioggia in attuazione del piano straordinario di bonifica della discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077

TRA

La Regione del Veneto, con sede e domicilio fiscale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – codice fiscale 80007580279, agli effetti del presente atto rappresentata da…….……, nato a …….. il …….., in qualità di …….., a ciò delegato con DGR n. ……. del …….;

E

l'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (A.S.P.O.), con sede in Chioggia, Via……, n. ……., C.F. , rappresentata per la firma del presente atto da ……., nato a ……. il ……., in qualità di…….., giusta……;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art.3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il decreto legislativo del 29 dicembre 2011 n. 229 recante “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;

VISTA la legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 54 recante “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA, in particolare la Parte Terza del predetto Decreto Legislativo n.152;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014);

VISTA la Direttiva Comunitaria 2008/98/CE che stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti all’interno della Comunità Europea;

VISTE le Direttive Comunitarie n. 75/442/CEE, n. 91/156/CEE, n. 91/689/CEE e n. 1999/31/CE in materia di rifiuti;

TENUTO CONTO che, in applicazione delle citate Direttive, sono state attivate numerose procedure di infrazione nei confronti del Governo italiano per la non corretta applicazione ovvero per la violazione delle disposizioni contenute nelle Direttive medesime;

VISTA in particolare la procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per il mancato rispetto degli artt. 4, 8 e 9 della Direttiva n. 75/442/CEE e successive modifiche, dell’art. 2 della Direttiva n. 91/689/CEE nonché dell’art. 14, lett. a) e c) della Direttiva n. 1999/31/CE in tema di discariche abusive;

CONSIDERATO che la suddetta procedura, aperta sulla base del censimento effettuato nel 2002 dal Corpo Forestale dello Stato e denominato “Primo rapporto sul 3° censimento delle discariche abusive”, riguarda il funzionamento e la presenza sul territorio italiano di un consistente numero di discariche abusive;

CONSIDERATO che la procedura di infrazione in parola ha portato, in data 26 aprile 2007, all’emanazione di una specifica sentenza di condanna nei confronti dello Stato italiano (Causa C – 135/05), da parte della Corte di Giustizia Europea;

CONSIDERATO che, in particolare, le informazioni richieste per ciascun sito riguardano: la tipologia di intervento da realizzare, di bonifica o di messa in sicurezza permanente, intervento pubblico o in sostituzione e in danno; la tipologia di rifiuti, pericolosi o non pericolosi, presenti nelle aree oggetto di intervento; il livello di progettazione esistente, con specifico riferimento all’approvazione dell’ultimo livello di progettazione disponibile; il costo complessivo dell’intervento; gli eventuali finanziamenti disponibili a valere su risorse centrali e/o locali; la quantificazione del fabbisogno finanziario da coprire; la previsione di massima sulla tempistica relativa all’effettiva realizzazione dell’intervento;

TENUTO CONTO che l’art. 4 del citato D.M. n. 468/01 individua quali prioritari gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di caratterizzazione, oppure, nel caso siano stati realizzati interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di caratterizzazione, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale;

VISTO l'art. 5 del D.M. n. 468/01 che, definendo le condizioni per l'ammissione del concorso pubblico nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale, individua, tra i soggetti beneficiari, in via prioritaria le "pubbliche amministrazioni" e, in via secondaria, i "soggetti privati";

CONSIDERATO che, sulla base di quanto esplicitato dall'art. 6 del D.M. n. 468/01, devono essere finanziati in via prioritaria gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, relativi ad aree o beni pubblici e, in subordine, gli interventi effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTI
- la DGR n. 1140 del 18.04.2003, con cui la Regione del Veneto ha stanziato una somma pari a € 2.500.000,00 a favore di Azienda Speciale per il Porto di Chioggia per l'intervento di "Bonifica aree interessate alla realizzazione delle banchine a e B terminal Val da Rio in Comune di Chioggia";
- la DGR n. 1825 del 13.06.2006, con cui la Regione del Veneto ha approvato il piano di caratterizzazione per l'area di cui sopra, approvando altresì un nuovo schema di disciplinare regolante i rapporti con ASPO per l'esecuzione ed il finanziamento dell'intervento;
- il Disciplinare tra Regione del Veneto ed ASPO, approvato dalla'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia con delibera n. 38/2006 in data 09.10.2006;
- la DGR n. 62 del 19.01.2010 di proroga del termine previsto per la presentazione del progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi;

VISTO Decreto del dirigente della Direzione Regionale progetto Venezia n. 59 del 01.07.2011, di approvazione, ai sensi dell'art. 242, comma 7,del d.lgs. n. 152/06 del progetto definitivo di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla realizzazione delle banchine A e B del terminal fluvio-marittimo in Val da Rio di Chioggia (VE), dal cui quadro economico risulta una previsione di spesa pari ad € 33.400.000,00;

PRESO ATTO dell'avvenuta liquidazione a favore di ASPO della somma di € 615.040,00 a valere sui fondi stanziati dalla predetta DGR n. 1140/2003;

VISTO lo schema di Accordo di Programma Quadro approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1839 del 14 ottobre 2014, definito in attuazione dell'articolo 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai fini del superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 avviata nei confronti del Governo Italiano;

VISTA la nota dell'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia n. 441389 del 07.11.2014 con la quale l'Ente si è reso disponibile ad assumere gli oneri di soggetto attuatore previsti dal citato Accordo di Programma Quadro per la realizzazione dell'intervento di bonifica dell'area di Val da Rio;

CONSIDERATO che il citato Accordo di Programma Quadro, sottoscritto in data 03.12.2014 tra la Regione del Veneto, il Ministero per la Tutela del Territorio e del Mare ed il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art. 10 legge n. 125/2013, prevede l'assegnazione per l'intervento di cui trattasi della somma di € 32.500.000,00 a valere sui fondi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'articolo 1, comma 113, della l. n. 147/2013;

RITENUTO di determinare tempi certi per la realizzazione degli interventi con un cronoprogramma di realizzazione delle opere e di prevedere un impegno da parte della Regione di vigilare sul rispetto della tempistica individuata, attraverso una Convenzione che disciplini l'esecuzione dell'intervento in questione e l'erogazione del finanziamento di cui all'Accordo di Programma Quadro del

03.12.2014, in coordinamento con il precedente Disciplinare approvato dalla'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia con delibera n. 38/2006 in data 09.10.2006;
VISTA la DGR n. ……. del ……. di approvazione dello schema della presente Convezione;

Tutto ciò premesso, stipulano quanto segue

Articolo 1
Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Ne costituiscono allegato:
   - *I) Relazione tecnica dell'intervento*, in cui sono riportati i seguenti elementi: descrizione dell'intervento, risultati attesi, crono programma, CUP;
   - *II) Scheda riferita all'intervento*;
   - *III) Piano finanziario per annualità*, dove è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento;
   - *IV) Accordo di Programma Quadro* del 03.12.2014, meglio identificato nelle premesse.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente Convenzione si intendono:
   a) per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
   b) per "Intervento", quello di cui al progetto definitivo di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla realizzazione delle banchine A e B del terminal fluvio-marittimo in Val da Rio di Chioggia (VE), approvato con il Decreto del dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 59 del 01.07.2011;
   c) per "Relazione tecnica", il documento descrittivo dell'intervento, in cui sono indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche realizzative fino alla completa entrata in esercizio;
   d) per "Scheda", il documento che identifica il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori di risultato;
   e) per "Soggetto Attuatore", il soggetto aggiudicatore, incaricato della realizzazione dell'intervento, ovvero ASPO;
   f) per "Responsabile dell'Intervento" (RI), il soggetto individuato nell'ambito dell'organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
   g) per "CUP", il Codice Unico di Progetto ai sensi della legge n. 3/2003;
   h) per "Accordo di Programma Quadro" l'accordo sottoscritto in data 03.12.2014 tra la Regione del Veneto e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art. 10 legge n. 125/2013.

Articolo 3
Oggetto e finalità

1. Il presente accordo ha ad oggetto la realizzazione e funzionalità dell'Intervento come individuato negli allegati, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 113 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. In particolare la presente convenzione regola i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia per la realizzazione dell'intervento di bonifica approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 59 del 01.07.2011. Per le modalità di esecuzione dei lavori il Soggetto

attuatore dovrà attenersi alle indicazioni impartite dalla Regione del Veneto tramite la Sezione Progetto Venezia.

3. L'intervento finanziato con il presente Accordo è da ricomprendere nel Piano straordinario, di cui all'articolo 1, comma 113 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Resta in vigore tra le Parti il disciplinare tra Regione del Veneto ed ASPO approvato dall'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia con delibera n. 38/2006 in data 09.10.2006, salvo quanto diversamente previsto dalla presente Convenzione.

Articolo 4
Copertura finanziaria

1. L'importo complessivo degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad € 35.000.000,00 la cui copertura è assicurata dalle seguenti risorse:
   a. € 32.500.000,00 fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'art. 1, comma 113 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b. € 2.500.000,00 risorse regionali di cui alla DGR n. 1140 del 18.04.2003, di cui € 615.040,00 già liquidati a favore di ASPO per l'Intervento di cui trattasi.
2. Eventuali maggiori costi dell'intervento, rimarranno a carico del soggetto attuatore.

Articolo 5
Modalità di trasferimento delle risorse e rendicontazione delle spese

1. Le liquidazioni delle risorse, nei limiti indicati dall'art. 4) e comunque compatibilmente con le disponibilità di Cassa assegnate alla competente struttura regionale, saranno disposte preventivamente a valere sui fondi assegnati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, dopo l'esaurimento di questi, sui fondi regionali di cui alla DGR n. 1140 del 18.04.2003, secondo le modalità indicate dai seguenti commi.
2. Le risorse del Fondo istituito dall'art. 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 saranno trasferite dalla Regione al Soggetto Attuatore, con le seguenti modalità:
   a) entro 20 giorni dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori, il soggetto attuatore comunica il quadro economico definitivo dell'intervento alla Regione del Veneto – Sezione Progetto Venezia, che rideterminerà la misura del finanziamento assegnato all'intervento stesso e provvederà, compatibilmente con i vincoli di bilancio, ad assumere il relativo impegno di spesa;
   b) le erogazioni avverranno fino al 90% dell'importo assegnato, sulla base di stati di avanzamento lavori e di specifica richiesta attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori o l'acquisizione di forniture e servizi di pari importo comunicati dal Soggetto attuatore alla Regione del Veneto - Sezione Progetto Venezia, compatibilmente con la disponibilità di cassa;
   c) L'erogazione del saldo, pari al 10% dell'importo assegnato all'intervento, avverrà previa acquisizione del provvedimento con il quale il Soggetto Attuatore approva gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, la relazione acclarante i rapporti tra Regione del Veneto e soggetto Attuatore e la spesa effettivamente sostenuta. Con la determinazione del saldo sarà predisposto il conguaglio delle somme ammissibili a contributo, tenuto conto di quanto già erogato.
3. Nel caso in cui i fondi assegnati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non fossero sufficienti a coprire i costi dell'Intervento, si procederà ad attingere dai fondi regionali di cui alla DGR n. 1140/2003, con le modalità previste nel presente articolo. In ogni caso, il saldo del residuo, pari al 10% del finanziamento complessivo potrà essere erogato soltanto all'approvazione degli atti di contabilità finale.
4. Per quanto attiene alle spese ammesse a finanziamento, si rinvia al Disciplinare tra Regione del Veneto ed ASPO approvato dall'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia con delibera n. 38/2006 in data 09.10.2006.

Articolo 6
Monitoraggio degli interventi e sistema di indicatori

1. Allo scopo di assicurare la tempestività d'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità del presente Accordo, la Regione del Veneto verifica che sia effettuato tempestivamente il monitoraggio degli interventi ai sensi dell'Accordo di Programma Quadro.
2. Il monitoraggio dello stato di attuazione dell'intervento è da eseguirsi da parte del soggetto attuatore con le modalità previste dall'Accordo di Programma Quadro, che prevedono tra l'altro l'aggiornamento dei dati di monitoraggio nel sistema Gestione Progetti (SGP) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art. 10 legge n. 125/2013 per il trasferimento alla Banca Dati Unitaria (BDU).
3. In ogni caso, il Soggetto Attuatore si impegna a fornire ogni elemento necessario al rispetto degli oneri di monitoraggio e controllo che incombono sulla Regione del Veneto ai sensi dell'Accordo di Programma Quadro.
4. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un indicatore di realizzazione fisica e un indicatore occupazionale.
5. Per ciascun indicatore di cui al comma precedente, è necessario inserire:
   a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
   b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
   c. il valore raggiunto in sede di monitoraggio finale.

Articolo 7
Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare a eventuali terzi tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato I) costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del programma relativo all'intervento oggetto del presente atto.
2. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
   a. la Regione Veneto garantisce il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di propria competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto della presente Convenzione, e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse al soggetto attuatore compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità" e dalla dotazione di cassa assegnata alla Sezione Progetto Venezia. A tali fini, l'autorità regionale assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi, con le modalità previste dalla presente Convenzione.
   b. La Regione svolgerà altresì un ruolo di coordinamento a livello locale al fine di assicurare l'attivazione dei procedimenti di bonifica in danno, con recupero di tutte le risorse pubbliche impiegate per la realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo di Programma Quadro con rivalsa nei confronti dei Soggetti responsabili eventualmente individuati, avvalendosi a tal fine delle Province territorialmente competenti e degli Enti Locali interessati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006.
3. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

a. a rispettare i termini concordati ed indicati negli allegati al presente Accordo;
b. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
c. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall'Accordo;
d. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione dell'intervento;
e. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
f. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

4. Il Soggetto Attuatore si impegna a manlevare la Regione del Veneto da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'inosservanza degli obblighi del presente Accordo, ivi compresi gli inadempimenti che si riflettano sull'Accordo di Programma Quadro.

Articolo 8
Costo dell'intervento

1. In riferimento a quanto stabilito dall'art. 4, il Soggetto Attuatore si impegna a definire il quadro economico di spesa allegato al progetto definitivo, approvato dal Soggetto attuatore con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con le seguenti voci di spesa:

a) Lavori a misura a corpo in economia
   - Oneri per la sicurezza

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per
   - Lavori in economia previsti in progetto
   - Rilievi accertamenti ed indagini preliminari
   - Allacciamenti pubblici servizi
   - Imprevisti fino ad un massimo del 10% a base d'appalto
   - Acquisizioni aree o immobili
   - Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed assistenza giornaliera
   - Spese per attività di consulenza e di supporto
   - Spese per pubblicità
   - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
   - I.V.A. qualora sia un costo per il soggetto attuatore
   - Eventuali altre imposte

Articolo 9
Impegni del soggetto attuatore

1. Il progetto definitivo dell'intervento di bonifica, è stato approvato dalla Regione del Veneto – Direzione Progetto Venezia con decreto dirigenziale n. 59 del 01.07.2011. Il soggetto attuatore si obbliga ad acquisire a propria cura e spese tutte le autorizzazioni necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento, nonché ad ottemperare a tutte le prescrizioni di Legge, dei

regolamenti vigenti in materia di gestione e appalto di opere pubbliche e ad osservare in tal modo le norme della presente convenzione. In particolare il soggetto attuatore provvederà all'appalto dei lavori nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Lavori pubblici. Al soggetto attuatore compete:

a) la nomina del responsabile di intervento e del direttore dei lavori.
b) Entro il 30 giugno di ogni anno il Soggetto attuatore dovrà presentare alla Regione del Veneto – Sezione Progetto Venezia il rendiconto delle somme utilizzate ed una relazione sullo stato di attuazione delle opere.
c) Il nominativo del Direttore dei Lavori, nonché gli importi e le condizioni dell'appalto dovranno comunque essere comunicati prima della consegna dei lavori.
d) Il soggetto attuatore dovrà provvedere a far installare, sul luogo dei lavori, a cura e spese della Ditta Appaltatrice, almeno due tabelloni di dimensioni 3,00 m. x 2,00 m., contenenti le indicazioni previste dalla Legge 13.03.1990, n. 55 e ss.mm.ii. nonché uno spazio riservato a mettere in evidenza la partecipazione della Regione del Veneto, in misura di superficie pari ad almeno il 25 % della superficie del tabellone, secondo la tipologia grafica riportato nell'allegato "A2" alla presente convenzione, che ne forma parte integrante. Alla base del tabellone dovrà comparire altresì in caratteri analoghi a quelli usati per le indicazioni di legge, la scritta "Progetto cofinanziato a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia. La scritta dovrà essere contenuta in un rettangolo di larghezza pari a quella del tabellone con colori analoghi a quelli previsti per il logo ufficiale della Giunta Regionale del Veneto.
e) Il soggetto attuatore si impegna inoltre a realizzare integralmente le opere in conformità al progetto approvato e ad assicurare la copertura finanziaria necessaria alla esecuzione dell'intero progetto.

Articolo 10
Responsabile dell'attuazione dell'Intervento (RI)

1 Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle schede di monitoraggio e ne predispone la redazione, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.

2 Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:

a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi;
c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti e segnalando tempestivamente alla Regione del Veneto – Sezione Progetto Venezia gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
d. aggiornare, con cadenza bimestrale, il monitoraggio degli interventi trasmettendo i dati richiesti dalla Regione del Veneto – Sezione Progetto Venezia, su schede da questa all'uopo fornite in modo da poter far fronte agli impegni di monitoraggio previsti dall'Accordo di Programma Quadro;
e. trasmettere alla Regione del Veneto, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a

definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 11
Attivazione ed esiti delle verifiche, revoca del finanziamento

1. L'attuazione della Convenzione è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Le verifiche sono attivate dalla Regione del Veneto in concomitanza delle soglie di seguito definite, in qualunque momento dell'esecuzione del programma:
   a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
   b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto definitivo;
   c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
   d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
   e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
3. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 180 giorni, la Regione del Veneto, assume l'iniziativa per la revoca, anche parziale, del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma Quadro.

Articolo 12
Disposizioni generali

1. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare l'attuazione dell'intervento, la Regione del Veneto propone, relativamente alla parte del finanziamento che trova copertura dalle risorse tratte dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la revoca dei finanziamenti.
2. Le risorse non impegnate entro il termine del 31 dicembre 2015 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei soggetti attuatori sono revocate.

Articolo 13
Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti della presente Convenzione, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, la Regione del Veneto – Sezione Progetto Venezia, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto attuatore ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto attuatore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dalla Regione del Veneto, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 14
Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Il soggetto Attuatore si obbliga a rispettare e a far rispettare la normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il soggetto attuatore indica il seguente conto corrente per le erogazioni che la Regione del Veneto effettuerà a favore dello stesso:
   a. Conto corrente n. …… presso ……. , Agenzia di …… via ……..n. ……., CAP ……..., località ……...;
   b. IBAN ……...;
3. In caso di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria la Convenzione sarà risolta espressamente.

Articolo 15
Durata e modifica dell'Accordo

1. L'accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione dell'intervento oggetto dello stesso che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2018, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. L'accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia _____

per l'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia

per la Regione del Veneto

il Direttore ad interim del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale Territoriale

Dott. Alessandro Benassi

Allegato I - Relazione tecnica intervento

Titolo intervento: Bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla realizzazione delle banchine A-B del terminal fluvio-marittimo in Val da Rio di Chioggia
Codice BDU: VEB0001
CUP: I85J06000020002

1	Titolo	**Bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla realizzazione delle banchine A-B del terminal fluvio-marittimo in Val da Rio di Chioggia**
2	Costo e copertura finanziaria	- Costo preventivato 35.000.000 - Finanziamento € 35.000.000,00 ➢ 32.500.000,00 Ministero ➢ 2.500.000,00 Regione
3	Oggetto dell'intervento	Bonifica e riqualificazione ambientale di area interessata da ex discarica di RSU in area portuale.
4	Localizzazione intervento	Località Val da Rio – Chioggia (VE)
5	Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)	L'intervento si estende in area portuale per ca. 52.000 mq. per una quantità di rifiuti da bonificare di mc. 396.000,00. Gli interventi di bonifica in progetto saranno del tipo ex-situ e permetteranno il recupero dei rifiuti presenti nella ex discarica come materia prima secondaria da riutilizzare in situ e ex-situ per sottofondo di piazzali portuali.
6	Risultati attesi	Riqualificazione ambientale dell'area.
7	Indicatori di realizzazione e risultato	mq di superficie oggetto di intervento, Giornate/uomo complessivamente attivate
8	Modalità previste per l'attivazione del cantiere (procedure di affidamento lavori/servizi)	Procedure di gara per lavori e servizi secondo le disposizioni normative previste dal D.Lgs 163/2006 e seguenti, in relazione agli importi a base di gara.
9	Progettazione disponibile per l'avvio dell'affidamento	Progettazione definitiva
10	Soggetto attuatore	Azienda Speciale per il Porto di Chioggia
11	Responsabile del procedimento	

Cronoprogramma delle attività

Fasi/tempo	6 mesi II Semestre 2015	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/servizi										
Esecuzione										
Collaudo/funzionalità										

Cronoprogramma finanziario

Costo totale	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi
.										

Allegato II - Schede interventi immediatamente cantierabili

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa:

Strumento:

Responsabile Strumento:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: **Versione del:**

C.U.P.:

Titolo Progetto: Progetto definitivo di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla realizzazione delle banchine A - B del terminal fluvio - marittimo in Val da Rio di Chioggia

Settore Progetto: settore bonifiche siti contaminati

Tipo Progetto: Bonifica

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Veneto	Venezia	Chioggia

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore: Regione del Veneto	**Responsabile:**	**Indirizzo:**
Soggetto Programmatore: Regione del Veneto	**Responsabile: dott. Paolo Campaci**	**Indirizzo: via Podgora 16 30174 Mestre (VE)**
Soggetto Attuatore: A.S.P.O Chioggia	**Responsabile:**	**Indirizzo:**
Soggetto Realizzatore:	**Responsabile:**	**Indirizzo:**

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Esecuzione interventi							
Altre Attività							

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
Bando				A.S.P.O. Chioggia	

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro):

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro):

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2014	Fondo istituito dall'art. 1, comma 113, L 147/2013	L. 27.12.2013 n. 147	32.500.000,00

Totale Valore (Euro):

Fonte	Importo Valore
Comune	
Regione	2.500.000,00
Stato altri provvedimenti	
(Esempio….)	

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):

Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:

C. Economie Importo Totale (Euro):

Fonte:	Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):	Note:
Fonte:	Regione	Importo (Euro):	Note:
Fonte:	Comune	Importo (Euro):	Note:

(Esempio….)

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da “Annullato”) negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno p
- Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

Allegato III Piano finanziario per annualità

ACCORDO DI PROGRAMMA

(valori in mln euro)

Cronoprogramma finanziario							
Titolo intervento	**Costo intervento**	**Anno1**	**Anno2**	**Anno3**	**Anno4**	**Anno 5**	**Anno 6**
Bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla realizzazione delle banchine A-B del terminal fluvio-marittimo in Val da Rio di Chioggia							

Riepilogo cronoprogramma finanziario							
N. interventi	**Costo totale interventi**	**Anno1**	**Anno2**	**Anno3**	**Anno4**	**Anno 5**	**Anno 6**
1							

Allegato IV

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art.10 legge n.125/2013

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

REGIONE VENETO

Regione Veneto
Giunta Regionale

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Art. 1, comma 113

"Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077"

Roma , 0 3 / 1 2 /2014

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma deve contenere;
VISTO l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1999, n. 9 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;
VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;
VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e

successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art.3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";
VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS (ora FSC) da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;
VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";
VISTO, in particolare, l'art. 8 della delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;
VISTE le successive delibere CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, n. 1 dell'11 gennaio 2011, n. 41 del 23 marzo 2012, n. 78 dell'11 luglio 2012;
VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio", trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;
VISTO il decreto legislativo del 29 dicembre 2011 n. 229 recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";
VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;
VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche e integrazioni, concernente "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e norme in materia di danno ambientale";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione", pubblicato in data 6 ottobre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 232, che abroga il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009 n. 140;
VISTO il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2009 n. 135, come modificato dal Decreto Ministeriale 21 ottobre 2010, n. 177, recante "Individuazione delle strutture dirigenziali di livello non generale";
VISTO l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza

del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e stabilisce che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;
VISTO, altresì, il comma 9 del citato art. 10 del decreto legge n. 101/2013, che dispone che "fino all'effettiva operatività dell'Agenzia, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007/2013 e all'avvio della programmazione 2014/2020";
VISTA la legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 54 recante “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA, in particolare la Parte Terza del predetto Decreto Legislativo n.152, contenente, tra l’altro, le norme di recepimento della citata direttiva comunitaria 91/271/CEE;
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014);
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;
VISTA la Direttiva Comunitaria 2008/98/CE che stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti all’interno della Comunità Europea;
VISTE le Direttive Comunitarie n. 75/442/CEE, n. 91/156/CEE, n. 91/689/CEE e n. 1999/31/CE in materia di rifiuti;
TENUTO CONTO che, in applicazione delle citate Direttive, sono state attivate numerose procedure di infrazione nei confronti del Governo italiano per la non corretta applicazione ovvero per la violazione delle disposizioni contenute nelle Direttive medesime;
VISTA in particolare la procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per il mancato rispetto degli artt. 4, 8 e 9 della Direttiva n. 75/442/CEE e successive modifiche, dell’art. 2 della Direttiva n. 91/689/CEE nonché dell’art. 14, lett. a) e c) della Direttiva n. 1999/31/CE in tema di discariche abusive;
CONSIDERATO che la suddetta procedura, aperta sulla base del censimento effettuato nel 2002 dal Corpo Forestale dello Stato e denominato “Primo rapporto sul 3° censimento delle discariche abusive”, riguarda il funzionamento e la presenza sul territorio italiano di un consistente numero di discariche abusive;
CONSIDERATO che la procedura di infrazione in parola ha portato, in data 26 aprile 2007, all’emanazione di una specifica sentenza di condanna nei confronti dello Stato italiano (Causa C – 135/05), da parte della Corte di Giustizia Europea;
VISTO il ricorso ex articolo 260TFUE del 16 aprile 2013 che indica l’elenco delle 218 discariche oggetto di contestazioni comunitarie di cui 16 contenenti rifiuti pericolosi, nessuna di queste ultime di proprietà pubblica o gestita da soggetti pubblici;
VISTA la memoria di replica della Commissione Europea del 20 settembre 2013;
VISTA la quantificazione del fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione degli interventi funzionali al superamento della suddetta procedura di infrazione comunitaria, trasmessa ufficialmente alla Commissione europea a dicembre 2012;
CONSIDERATO che, sulla base di quanto dichiarato dalla Regione Veneto, risulta necessario garantire la necessaria copertura finanziaria di numero 6 interventi su siti di discarica in procedura di infrazione presenti sul territorio regionale;
VISTA la nota prot. 15336/TRI del 4 giugno 2014, con la quale la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla base dell’attività di ricognizione preliminare già svolta, ha chiesto alla Regione Veneto

di approfondire le situazioni individuate nei suddetti 6 siti di discarica, esplicitando le informazioni di carattere procedurale e finanziario riportate nel prospetto allegato alla medesima nota;
CONSIDERATO che, in particolare, le informazioni richieste per ciascun sito riguardano: la tipologia di intervento da realizzare, di bonifica o di messa in sicurezza permanente, intervento pubblico o in sostituzione e in danno; la tipologia di rifiuti, pericolosi o non pericolosi, presenti nelle aree oggetto di intervento; il livello di progettazione esistente, con specifico riferimento all'approvazione dell'ultimo livello di progettazione disponibile; il costo complessivo dell'intervento; gli eventuali finanziamenti disponibili a valere su risorse centrali e/o locali; la quantificazione del fabbisogno finanziario da coprire; la previsione di massima sulla tempistica relativa all'effettiva realizzazione dell'intervento;
VISTE le informazioni trasmesse dalla Regione Veneto in riscontro alla citata nota prot. 15336/TRI del 4 giugno 2014, e la successiva istruttoria condotta dalla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche al fine di addivenire ad un quadro puntuale degli interventi;
PRESO ATTO che, in base alle prime stime effettuate dalla Regione, il costo complessivo per la realizzazione dei 6 interventi sopra citati ammonterebbe a € 65.830.000,00, di cui solo € 8.300.000,00 già disponibili nei bilanci regionali;
CONSIDERATO pertanto che, al netto delle risorse disponibili, il fabbisogno finanziario residuale per la completa copertura dei 6 interventi ammonta a € 57.530.000,00;
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), pubblicata nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, e, in particolare, l'art. 1, comma 113, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un Fondo "per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007", con una dotazione finanziaria di € 30.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015;
VISTA la necessità di definire dei criteri prioritari di finanziamento, in considerazione dell'insufficienza delle risorse per la copertura degli interventi;
TENUTO CONTO che l'art. 4 del citato D.M. n. 468/01 individua quali prioritari gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, oppure, nel caso siano stati realizzati interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale;
VISTO l'art. 5 del D.M. n. 468/01 che, definendo le condizioni per l'ammissione del concorso pubblico nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale, individua, tra i soggetti beneficiari, in via prioritaria le "pubbliche amministrazioni" e, in via secondaria, i "soggetti privati";
CONSIDERATO che, sulla base di quanto esplicitato dall'art. 6 del D.M. n. 468/01, dovranno essere finanziati in via prioritaria gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, relativi ad aree o beni pubblici e, in subordine, gli interventi effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni;
RITENUTO di indicare il seguente ordine di priorità degli interventi: Priorità 1 agli interventi in aree o discariche pubbliche ritenuti cantierabili dalle Regioni interessate, avuto riguardo della maturità progettuale e della tempistica necessaria per la relativa attuazione; Priorità 2 agli interventi in aree o discariche pubbliche non immediatamente cantierabili; Priorità 3 agli ulteriori interventi in aree o discariche pubbliche non immediatamente cantierabili; Priorità 4 agli interventi pubblici in sostituzione e in danno nelle discariche con presenza di rifiuti pericolosi; Priorità 5 agli ulteriori interventi pubblici in sostituzione e in danno;
CONSIDERATO che tra gli interventi in sostituzione e in danno da effettuare nei confronti dei privati inadempienti, la priorità verrà riconosciuta alle discariche interessate dalla presenza di rifiuti pericolosi, in considerazione delle evidenti ricadute dal punto di vista socio – sanitario, e delle possibili ripercussioni finanziarie per lo Stato italiano derivanti dall'applicazioni di sanzioni maggiorate da parte della Commissione Europea per tale tipologia di rifiuti;

CONSIDERATO che le risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 potranno coprire allo stato esclusivamente gli interventi segnalati con Priorità 1 e Priorità 2, come sopra esplicitati;
CONSIDERATO che gli interventi ricompresi nelle Priorità 3, 4 e 5 potranno essere finanziati previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie, e nel rispetto dell'ordine gerarchico delle Priorità medesime;
CONSIDERATO che, sulla base dell'ordine di priorità sopra rappresentato, rispetto agli interventi complessivamente individuati dalla Regione Veneto, il presente Accordo di Programma Quadro assicura la copertura finanziaria di numero 2 interventi individuati con Priorità 1, per un costo complessivo di € 40.730.000,00;
CONSIDERATO che, al netto di quanto già stanziato dalla Regione Veneto, pari a € 4.900.000,00, il fabbisogno finanziario residuale da coprire con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ammonta a € 35.830.000,00;
VISTO lo schema di Accordo di Programma Quadro approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1839 del 14 ottobre 2014, definito in attuazione dell'articolo 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai fini del superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 avviata nei confronti del Governo Italiano;
VISTE le norme in materia di Aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei Fondi Strutturali ed del Fondo di Coesione;
VISTE le griglie analitiche di valutazione relative ai finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di Stato ai sensi dell'art.107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) elaborate dai Servizi della DG Concorrenza della CE;
RITENUTO di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 113 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 con la stipula da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati per il finanziamento di interventi urgenti, atti alla risoluzione delle citate procedure, per l'individuazione dei soggetti che provvedono alla realizzazione delle opere e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento lavori;
CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'efficacia del presente Accordo è subordinata all'approvazione del Piano straordinario con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'esito positivo della verifica di legittimità di tale decreto da parte dei competenti organi di controllo;
RITENUTO di determinare tempi certi per la realizzazione degli interventi con un cronoprogramma di realizzazione delle opere e di prevedere un impegno da parte della Regione di vigilare sul rispetto della tempistica individuata;

Tutto ciò premesso

il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art.10 legge n.125/2013
Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche
la Regione Veneto
Giunta Regionale
STIPULANO IL SEGUENTE
"ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE INDIVIDUATE DALLE COMPETENTI AUTORITA' STATALI IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI INFRAZIONE COMUNITARIA N. 2003/2077" NELLA REGIONE VENETO

ALLEGATOA alla Dgr n. 298 del 10 marzo 2015

Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Ne costituiscono allegati:
   - 1 Il programma degli interventi corredato di:
     1.a Relazioni tecniche (complete di cronoprogrammi);
     1.b Schede riferite agli interventi;
     1.c Piano finanziario per annualità.
3. Le schede riferite agli interventi sono compilate all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (Sistema Gestione Progetti - SGP) e trasferite alla Banca Dati Unitaria (BDU) presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo di Programma Quadro si intende:
   a) per "Accordo", il presente Accordo di Programma Quadro per gli interventi di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077;
   b) per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
   c) per "Intervento", ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
   d) per "Programma di interventi", l'insieme degli interventi finanziati con il presente Accordo;
   e) per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e sistema gestione progetti ovvero "SGP", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
   f) per "Relazione tecnica", il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;
   g) per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite SGP e trasferita alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
   h) per "Responsabile Unico delle Parti" (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell'Accordo che, per la Regione Veneto, è individuato nel Direttore dell'Area Infrastrutture;
   i) per "Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro" (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo che, per la Regione Veneto, è individuato nel Direttore dell'Area Infrastrutture;
   j) per "Responsabile dell'Intervento" (RI), il soggetto individuato nell'ambito dell'organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
   k) per "Soggetto Attuatore", il soggetto aggiudicatore, incaricato della realizzazione dell'intervento, e individuato negli allegati al presente Accordo;
   l) per "Tavolo dei Sottoscrittori", il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo (RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
   m) per CUP, il Codice Unico di Progetto ai sensi della legge n. 3/2003.

Articolo 3
Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione e funzionalità degli interventi come individuati e disciplinati negli allegati 1, 1.a, 1.b e 1.c., in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 113 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su richiesta della Regione Veneto in qualsiasi fase dello sviluppo progettuale, fornisce assistenza tecnica per l'adozione delle migliori tecniche disponibili e una tempestiva verifica dell'efficienza e dell'efficacia del progetto rispetto al vincolo di conseguire l'obiettivo.
3. La Regione Veneto disciplinerà i rapporti con i singoli soggetti attuatori in appositi Accordi di Programma, che recepiranno i contenuti del presente atto.
4. Gli interventi finanziati con il presente Accordo sono da ricomprendere nel Piano straordinario, di cui all'articolo 1, comma 113 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, da approvare con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
5. Il presente Accordo finanzia numero 2 interventi, dettagliati all'allegato 1.

Articolo 4
Contenuto degli allegati

1. Nell'allegato 1 – Programma degli Interventi - sono riportati i seguenti elementi: la localizzazione, il soggetto attuatore, il titolo di ciascun intervento, lo stato della progettazione, il costo dell'intervento, le risorse disponibili con l'indicazione della relativa fonte.
2. Nell'allegato 1.a "relazioni tecniche" sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun intervento, risultati attesi e cronoprogramma, il CUP.
3. Nell'allegato 1.b "schede-intervento" sono riportate le schede relative a ciascun intervento, conformi al tracciato "Sistema Gestione Progetti"/"Banca Dati Unitaria" (SGP/BDU).
4. Nell'allegato 1.c. "Piano finanziario per annualità" è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.
5. Le schede di cui all'allegato 1, sono inserite all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (Sistema Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria).

Articolo 5
Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad € 40.730.000,00 ed è assicurata dalle seguenti risorse:
   a. € 35.830.000,00 fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'art. 1, comma 113 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b. € 4.900.000,00 risorse regionali.

Articolo 6
Economie e loro riprogrammazione

1. Le economie riprogrammabili derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUPA regionale, di cui all'articolo 11, in sede di monitoraggio, verranno riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta della Regione e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Saranno riprogrammabili le economie, comunque rientranti nel limite del 10% del costo del progetto, accertate ad intervento ultimato.

3. Eventuali maggiori costi del progetto, superiori alla percentuale del 10%, troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente Accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e dei soggetti attuatori interessati.
4. Le economie riprogrammabili e/o derivanti da ribassi d'asta o da minori costi derivanti da interventi finanziati con risorse tratte dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, verranno direttamente riassegnate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ad altri interventi previsti dal piano straordinario, sulla base dell'ordine di Priorità definito con il decreto di approvazione del piano straordinario medesimo.

Articolo 7
Modalità di trasferimento delle risorse e rendicontazione delle spese

1. Le risorse del Fondo istituito dall'art. 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 saranno trasferite alla Regione con le seguenti modalità:
   a) entro 20 giorni dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori, il soggetto attuatore per il tramite della Regione, comunica il quadro economico definitivo dell'intervento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle della Risorse Idriche, che ridetermina la misura del finanziamento assegnato all'intervento stesso ed assume il relativo impegno definitivo tenendo conto del suddetto quadro economico, al netto di eventuali cofinanziamenti previsti. Le economie d'asta dovranno essere imputate al solo contributo statale;
   b) entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche trasferisce alla Regione un'anticipazione, commisurata alle effettive disponibilità di cassa, pari al 20% dell'impegno definitivo assunto per ogni singolo intervento;
   c) un ulteriore 70% dell'importo assegnato ad ogni singola opera, sarà trasferito in ratei successivi, sulla base di stati di avanzamento lavori comunicati dall'Ente attuatore, per il tramite della Regione, che evidenzino l'utilizzo di almeno l'80% del trasferimento precedente;
   d) il saldo del residuo, 10% dell'importo assegnato ad ogni singola opera, avverrà alla comunicazione dell'approvazione del collaudo finale. In tale occasione dovrà essere trasmessa una rendicontazione finale dell'intervento.
2. In caso di interventi cofinanziati dalla Regione, le percentuali indicate al precedente comma 1 si intendono riferite esclusivamente alla quota di finanziamento di competenza statale di cui all'art. 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 8
Monitoraggio degli interventi e sistema di indicatori

1. Allo scopo di assicurare la tempestività d'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità del presente Accordo, la Regione Veneto provvede al monitoraggio degli interventi.
2. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi da eseguire con cadenza bimestrale è assicurato dal RUPA regionale di cui al successivo articolo 10, sulla base delle informazioni comunicate dai soggetti attuatori degli interventi.
3. La Regione Veneto garantisce l'esecuzione del programma di interventi, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio nel Sistema Gestione Progetti (SGP) del DPS per il trasferimento alla Banca Dati Unitaria (BDU) secondo le procedure indicate nel citato "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio".

4. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un indicatore di realizzazione fisica e un indicatore occupazionale, che verranno individuati solo successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo.
5. Per ciascun indicatore di cui al comma precedente, è necessario inserire:
   a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
   b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
   c. il valore raggiunto in sede di monitoraggio finale.

Articolo 9
Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato 1.c costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
   a. il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e degli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
   b. il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche garantisce l'esecuzione delle attività e delle istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti di competenza, secondo le tempistiche di legge nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
   c. la Regione Veneto garantisce l'esecuzione del programma degli interventi dell'Accordo, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati di cui all'art. 4; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con il vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità"; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi.
      La Regione svolgerà altresì un ruolo di coordinamento a livello locale al fine di assicurare l'attivazione dei procedimenti di bonifica in danno (identificazione dei responsabili della contaminazione e diffida ai responsabili a provvedere; recupero di tutte le risorse pubbliche impiegate per la realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo di Programma Quadro rivalendosi nei confronti dei Soggetti responsabili eventualmente individuati ecc.) avvalendosi a tal fine delle Province territorialmente competenti, e degli Enti Locali

interessati, ai sensi del combinato disposto degli art. 242, 244 e 252 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

3. Ogni anno, non oltre il 30 settembre, su proposta del RUPA regionale, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
   a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
   b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
   b. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
   c. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
   d. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 10
Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti 14 dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
   a. riattivazione o annullamento degli interventi;
   b. riprogrammazione di risorse ed economie;
   b. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
   c. promozione di atti integrativi;
   d. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
   a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella "scheda" allegata al presente Accordo;
   b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
   b. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
   c. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
   d. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni del "Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio"; 3. Alla Direzione Generale per

la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica compete l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, gli accertamenti specifici.

Articolo 11
Responsabile Unico delle Parti (RUPA)

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il RUPA regionale assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 6.
3. Per la Regione, è individuato nel Direttore dell'Area Infrastrutture.

Articolo 12
Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari individuano il Responsabile Unico della sua attuazione (RUA).
2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
   a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
   b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
   c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 13, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
   b. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione del presente Accordo secondo le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;
   c. coordinare il Responsabile di intervento nelle attività e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio degli interventi nel sistema SGP-BDU;
   d. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio";
   e. provvedere, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" e trasmesso al DPS entro il 30 giugno dell'anno successivo;
   f. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei Sottoscrittori;
   g. comunicare ai soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 13.

Articolo 13
Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi (RI)

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei

cronoprogrammi indicati nelle schede di monitoraggio e ne predispone la redazione, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.

2. Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:
   a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
   b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi;
   c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
   b. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio degli interventi inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
   c. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 14
Valutazione in itinere ed ex post

1. La Regione, redigerà ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi oggetto del presente accordo, da trasmettere agli altri soggetti firmatari.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 8, comma 4.

Articolo 15
Attivazione ed esiti delle verifiche, revoca del finanziamento

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Le verifiche sono attivate dal RUA regionale in concomitanza delle soglie di seguito definite, in qualunque momento dell'esecuzione del programma:
   a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
   b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto definitivo;
   c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
   d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
   e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
3. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 180 giorni, il Tavolo dei sottoscrittori su proposta del RUPA regionale, salvo giustificati

motivi, assume l'iniziativa per la revoca, anche parziale, del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi.

4. Le risorse derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono riprogrammate secondo le procedure di cui all'art. 6.

Articolo 16
Gestione e controllo dell'APQ

1. La Regione assicura, con i sistemi a propria disposizione, gli adeguati controlli sull'attuazione degli interventi al fine di garantire la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità.

Articolo 17
Disposizioni generali

1. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare l'attuazione degli interventi, il RUPA regionale propone ai sottoscrittori la revoca dei finanziamenti nonché la contestuale riassegnazione delle risorse a nuovi interventi. Nel caso siano derivanti da interventi finanziati con risorse tratte dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali risorse verranno direttamente riassegnate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ad altri interventi previsti dal piano straordinario, sulla base dell'ordine di priorità definito con il decreto di approvazione del piano straordinario medesimo.
2. Le risorse non impegnate entro il termine del 31 dicembre 2015 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei soggetti attuatori sono revocate. Tali risorse su proposta del RUPA regionale e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono riassegnate dal Tavolo dei Sottoscrittori. Nel caso siano derivanti da interventi finanziati con risorse tratte dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali risorse verranno direttamente riassegnate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ad altri interventi previsti dal piano straordinario, sulla base dell'ordine di priorità definito con il decreto di approvazione del piano straordinario medesimo.

Articolo 18
Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 19
Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 20
Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2018, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.
3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti del presente Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 21
Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base un piano di comunicazione predisposto dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPS e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 22
Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Articolo 23
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma quadro" e conseguente al trasferimento delle competenze del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 101/2013 citato in premessa, si intende automaticamente recepita.

ALLEGATOA alla Dgr n. 298 del 10 marzo 2015

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma* 03/12/2014

per il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art.10 legge n.125/2013

Direttore Generale per la politica regionale unitaria nazionale

Dott. Vincenzo DONATO*

per il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

Avv. Maurizio PERNICE*

per la Regione Veneto

Direttore *ad interim* del Dipartimento Coordinamento Operativo

Recupero Ambientale-Territoriale

Dott. Alessandro Benassi*

*Documento firmato digitalmente